2026/2394

6.11.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/2394 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2026

sulle clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo e sulle clausole contrattuali standard non vincolanti per i contratti di cloud computing

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) ([1]), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Diritti e obblighi contrattuali equi favoriscono la fiducia tra i partecipanti al mercato e possono sostenere l'aumento dell'accesso equo ai dati e del loro utilizzo, nonché un mercato più competitivo per i servizi di trattamento dei dati, realizzando così appieno i vantaggi di un'economia dei dati nell'Unione.

(2) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale e di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, il regolamento (UE) 2023/2854 ha stabilito un quadro armonizzato che specifica chi ha il diritto di utilizzare i dati di un prodotto o di un servizio correlato, a quali condizioni e su quale base. Lo strumento centrale usato dal regolamento (UE) 2023/2854 a tal fine sono i contratti. Da quando si applica detto regolamento, l'utilizzo dei dati non è più basato su un controllo di fatto dei dati stessi, ma su contratti. Lo scopo è creare certezza del diritto per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti e promuovere in tal modo la condivisione dei dati. Il regolamento (UE) 2023/2854 intende inoltre garantire, mediante contratti equilibrati, un'equa ripartizione dei vantaggi tra tutte le parti della catena del valore dei dati.

(3) Il regolamento (UE) 2023/2854 stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nell'accesso ai dati e nel loro utilizzo, fissando norme per la condivisione obbligatoria dei dati, permettendo nello stesso tempo alle parti di determinare tramite contratti l'esercizio pratico dei loro diritti e obblighi in relazione a tale accesso e utilizzo dei dati.

(4) I servizi di trattamento dei dati sono un fattore fondamentale della transizione digitale e della competitività nell'era digitale. La capacità dei clienti di passare da un servizio all'altro, o di utilizzare simultaneamente i servizi di vari fornitori, è una condizione cruciale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori. Il regolamento (UE) 2023/2854 stabilisce le norme sui diritti dei clienti di passare da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro fornitore o a un'infrastruttura locale, e prevede condizioni e procedure particolari, che riguardano anche la sicurezza e la continuità operativa durante il processo di passaggio. Il regolamento (UE) 2023/2854 riguarda anche l'uso in parallelo di più servizi di trattamento dei dati, per favorire il successo dell'attuazione di strategie multicloud. Inoltre il regolamento (UE) 2023/2854 prevede che tutte le parti coinvolte nel passaggio cooperino in buona fede.

(5) I diritti e gli obblighi di clienti e fornitori di servizi di trattamento dei dati sono definiti in contratti di servizi di trattamento dei dati. Il regolamento (UE) 2023/2854 obbliga i fornitori di servizi di trattamento dei dati a eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire il passaggio dei clienti, compresi gli ostacoli contrattuali.

(6) A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2023/2854, la Commissione è incaricata di elaborare clausole contrattuali tipo relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo e clausole contrattuali standard per i contratti di cloud computing, quali strumenti per assistere le parti nella negoziazione e nella conclusione di tali contratti e per promuovere clausole che contengano diritti e obblighi equi, ragionevoli e non discriminatori.

([1]) GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj.

(7) Conformemente al regolamento (UE) 2023/2854, lo scopo principale di dette clausole è aiutare le imprese, specialmente le PMI, a redigere, negoziare e concludere tali contratti. Il regolamento (UE) 2023/2854 afferma inoltre che, se utilizzate ampiamente e integralmente, tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti per quanto riguarda l'accesso ai dati e il loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione.

(8) Tali scopi mostrano che le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali standard dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'applicazione del regolamento (UE) 2023/2854 e nel dimostrare il modo in cui potrebbero essere concepiti contratti equilibrati che applichino detto regolamento, anche per gli organi giurisdizionali che applicano la clausola generale sul controllo dell'abusività di cui al medesimo regolamento. Inoltre, come previsto nel considerando 55 del regolamento (UE) 2023/2854, gli organismi di risoluzione delle controversie dovrebbero tenere conto delle clausole contrattuali tipo al fine di assicurare l'applicazione uniforme del regolamento.

(9) La libertà contrattuale è un concetto essenziale nelle relazioni tra imprese e, in quanto tale, è ricompresa nella libertà d'impresa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione fornisce ai partecipanti al mercato clausole per le loro relazioni contrattuali che sono di natura non vincolante e che, se le parti contraenti scelgono di usarle, possono essere adattate, come illustrato anche nell'allegato I, che introduce le clausole tipo e le clausole standard. Tali clausole sono state elaborate principalmente per le relazioni tra imprese tenendo conto del regolamento (UE) 2023/2854 e di altri atti legislativi dell'Unione. Come per tutti i contratti, le parti che instaurano un rapporto contrattuale relativo ai dati devono rispettare le disposizioni obbligatorie del diritto dell'Unione, tra cui quelle del regolamento (UE) 2023/2854 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) o le disposizioni obbligatorie del diritto dei consumatori, come pure le disposizioni obbligatorie del diritto nazionale applicabili allo specifico contratto in questione.

(10) Le clausole contrattuali abusive potrebbero rendere commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo accedere ai dati o passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento di dati.

(11) Il regolamento (UE) 2023/2854 introduce un controllo dell'abusività delle clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che sono state imposte unilateralmente da una parte nei contratti conclusi tra imprese. Le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali standard tengono conto anche delle disposizioni relative a tale controllo dell'abusività.

(12) Occorre definire clausole contrattuali tipo per diversi contratti che riguardano l'accesso ai dati e il relativo utilizzo nell'ambito di applicazione dei capi II, III e IV del regolamento (UE) 2023/2854. Il primo contratto tipo raccomandato disciplina il rapporto giuridico tra l'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato, che ha il diritto di accedere ai dati e utilizzarli a norma del regolamento (UE) 2023/2854, e il titolare dei dati (allegato II). Tali clausole contrattuali tipo possono essere usate come contratto distinto parallelamente ad altri contratti, ossia a) un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto connesso, b) un contratto per la fornitura di servizi correlati oppure c) qualsiasi contratto che sia necessario concludere conformemente al regolamento (UE) 2016/679, ma possono anche essere integrate in un contratto generale, ad esempio relativo all'acquisto del prodotto connesso. Il secondo tipo di contratto contemplato dalle clausole contrattuali tipo è quello tra l'utente e il destinatario dei dati (allegato III). Il terzo contratto tipo contemplato è quello tra il titolare dei dati e un destinatario dei dati e concerne i casi in cui il titolare dei dati è soggetto all'obbligo giuridico di mettere i dati a disposizione di un terzo, ad esempio l'obbligo di mettere i dati relativi a un prodotto connesso o un servizio correlato a disposizione di un destinatario dei dati indicato dall'utente (allegato IV). Il quarto contratto tipo contemplato è quello concluso tra imprese che condividono dati su base volontaria ed è soggetto al controllo dell'abusività a norma del regolamento (UE) 2023/2854 (allegato V).

(13) Occorre definire clausole contrattuali standard che possano essere incluse in contratti di servizi di trattamento dei dati per rispecchiare i diritti e gli obblighi di clienti e fornitori, alla luce del capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 e considerando la necessità di rimuovere gli ostacoli contrattuali al passaggio e di garantire diritti e obblighi contrattuali equi, ragionevoli e non discriminatori (allegati da VI a XII).

([2]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(14) Per agevolare l'uso delle clausole tipo e delle clausole standard, è opportuno includere orientamenti e spiegazioni sotto forma di riquadri informativi. Gli orientamenti e le spiegazioni sono intesi a sostenere le parti fornendo riferimenti agli obblighi giuridici pertinenti e riferimenti incrociati tra le clausole e, laddove necessario, spiegare le conseguenze delle scelte che incombono alle parti, quali rispecchiate nelle varie opzioni per una data clausola,

RACCOMANDA:

1) alle parti contraenti di usare le clausole contrattuali tipo relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo che figurano negli allegati da I a V;

2) alle parti contraenti di usare le clausole contrattuali standard che figurano nell'allegato I e negli allegati da VI a XII - per i contratti di cloud computing;

3) agli Stati membri di promuovere l'uso delle clausole contrattuali tipo e delle clausole contrattuali standard raccomandate, anche tramite i rispettivi organi di risoluzione delle controversie designati e le rispettive autorità competenti designate di cui al regolamento (UE) 2023/2854.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2026

Per la Commissione
Michael McGRATH
Membro della Commissione

ALLEGATO I

INTRODUZIONE GENERALE

1. **Contesto**

Nel 2022 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti composto da esperti nominati a titolo personale per sostenere la Commissione nella fornitura di strumenti pratici ai partecipanti al mercato che avrebbero esercitato nuovi diritti e adempiuto nuovi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati"). Gli esperti hanno redatto clausole contrattuali tipo per l'accesso ai dati e il relativo utilizzo e clausole contrattuali standard per i servizi di trattamento dei dati. Tali clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard sono state inserite in una relazione pubblicata nell'aprile 2025 sul registro del gruppo . Il gruppo di esperti è stato coadiuvato da un sottogruppo comprendente imprese e organizzazioni imprenditoriali europee e nazionali. Il sottogruppo ha fornito riscontri agli esperti lungo l'intero processo di elaborazione.

Per offrire ulteriori contributi agli esperti, i servizi della Commissione hanno organizzato non solo consultazioni mirate, sperimentando i progetti di clausole con le imprese che si sono prestate volontariamente a questo esercizio, ma anche due cicli di consultazioni pubbliche (uno sulla versione delle clausole contrattuali tipo e delle clausole contrattuali standard allestite dagli esperti, l'altro sulle versioni definitive incluse nella relazione dal gruppo di esperti).

Sulla base della relazione del gruppo di esperti e dei contributi ricevuti durante gli eventi di consultazione pubblica, e come previsto dall'articolo 41 del regolamento sui dati, la Commissione ha redatto le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali standard che figurano negli allegati della presente raccomandazione.

Le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali standard non sono vincolanti. Esse sono state redatte in modo da poter essere adattate dalle parti in funzione delle loro esigenze contrattuali. Le parti devono tuttavia tenere conto del fatto che queste clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard sono state elaborate in modo da essere conformi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento sui dati e coerenti tra loro. Esse includono informazioni sulla loro natura volontaria e pareri di cui le parti devono tenere conto riguardo alle conseguenze giuridiche di eventuali modifiche. Inoltre, gli organismi di risoluzione delle controversie designati conformemente all'articolo 10 del regolamento sui dati dovrebbero tenere conto delle clausole contrattuali tipo e delle clausole contrattuali standard.

Le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali standard sono state elaborate principalmente per relazioni contrattuali tra imprese. Tuttavia, possono essere utilizzate anche nelle relazioni tra imprese e consumatori. In tal caso, però, occorre introdurre disposizioni aggiuntive per conformare il contratto alle norme obbligatorie sulla protezione dei consumatori (ad es. il diritto di recesso del consumatore in caso di contratti conclusi online/a distanza).

L'uso di queste clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard non esime le parti dall'adempimento dell'obbligo di garantire il rispetto di ogni disposizione obbligatoria applicabile del diritto dell'Unione o nazionale. L'uso delle clausole contrattuali tipo e delle clausole contrattuali standard è a totale discrezionalità delle parti. La Commissione non può essere considerata responsabile di eventuali conseguenze dell'uso di tali clausole.

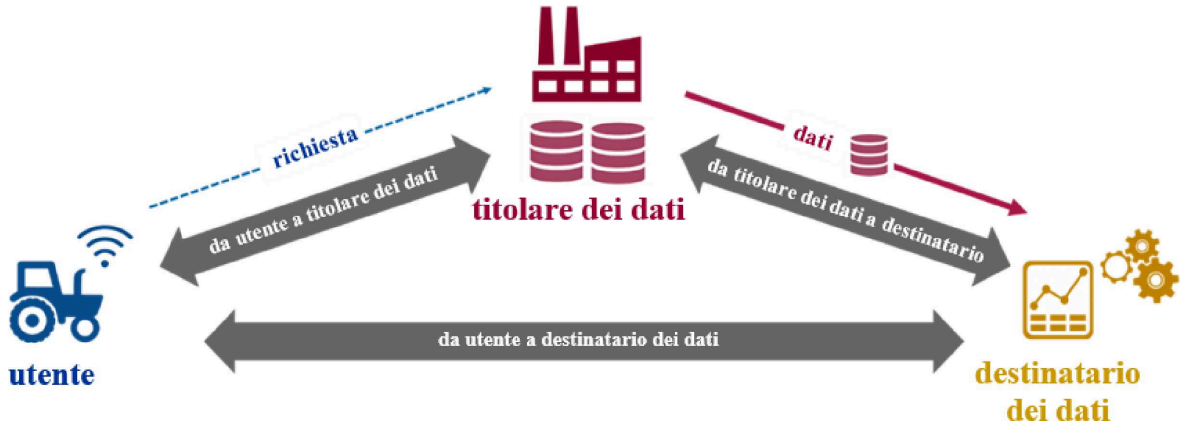
La Commissione può riesaminare queste clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard alla luce della loro applicazione e del loro effetto sulle pratiche commerciali e di mercato.

2. **Clausole contrattuali tipo**

Le clausole contrattuali tipo che figurano negli allegati da II a V sono state elaborate per aiutare le parti a redigere e negoziare contratti per l'accesso ai dati (personali e non personali) e il relativo utilizzo. Scopo di tali contratti è garantire diritti e obblighi contrattuali equi, ragionevoli e non discriminatori, compresi un compenso ragionevole e la protezione dei segreti commerciali.

Le parti contrattuali sono definite all'inizio di ciascuna delle clausole contrattuali tipo, ove del caso secondo i termini definiti dal regolamento sui dati: dati, titolare dei dati, utente, destinatario dei dati ecc.

Quali clausole contrattuali tipo usare per i vari tipi di condivisione dei dati?



Le clausole contrattuali tipo dell'allegato II sono state formulate per i contratti tra un titolare dei dati e un utente di un prodotto connesso o un servizio correlato, qualora il titolare dei dati desideri usare dati generati mediante il prodotto o il servizio in questione.

Le clausole contrattuali tipo dell'allegato III sono state formulate per i contratti tra un utente di un prodotto connesso o un servizio correlato e un terzo destinatario dei dati, qualora l'utente chieda al titolare dei dati di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati conformemente all'articolo 5 del regolamento sui dati.

Le clausole contrattuali tipo dell'allegato IV sono state formulate per i contratti tra un titolare dei dati e un terzo destinatario dei dati che è un'impresa, qualora il titolare dei dati sia tenuto (conformemente all'articolo 5 del regolamento sui dati) a mettere i dati a disposizione di un destinatario su richiesta di un utente del prodotto. Con le modifiche opportune, possono essere usate anche qualora un titolare dei dati sia tenuto a mettere i dati a disposizione di un terzo destinatario dei dati in virtù di altri atti giuridici dell'Unione o di una legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione.



Le clausole contrattuali tipo dell'allegato V sono state formulate per i contratti tra un condivisore dei dati e un destinatario dei dati, qualora il primo desideri mettere i dati a disposizione del secondo volontariamente e indipendentemente dalla richiesta di un utente o di una parte analoga. Il termine "condivisore dei dati" è stato scelto per tenere conto dei molteplici scenari possibili.

Le parti dovrebbero individuare la loro situazione specifica rispetto ai diversi scenari illustrati sopra e in seguito avvalersi delle opportune clausole contrattuali tipo.

Valore giuridico delle clausole contrattuali tipo in relazione al regolamento sui dati e ad altri atti legislativi applicabili

L'uso delle clausole contrattuali tipo da parte delle parti contraenti non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti dal regolamento sui dati o da altri atti giuridici dell'Unione o da leggi di uno Stato membro adottate in conformità del diritto dell'Unione, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679, e ai sensi del diritto in materia di concorrenza.

Le parti dovrebbero prestare particolare attenzione quando la condivisione dei dati riguarda dati personali o insiemi di dati misti. In particolare, i titolari dei dati devono mettere i dati personali a disposizione degli utenti o di terzi, come previsto dal regolamento (UE) 2023/2854, ma soltanto se esiste una base giuridica in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Come nel caso di ogni contratto, l'uso delle clausole contrattuali tipo da parte delle parti non impedisce a un organo giurisdizionale competente né a qualsiasi autorità amministrativa competente di annullare il contratto o alcune sue clausole specifiche per inosservanza del diritto dell'Unione o di uno Stato membro.

3. **Clausole contrattuali standard**

Scopo delle presenti clausole contrattuali standard è assistere le parti nell'attuazione contrattuale dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento sui dati. Le clausole contrattuali standard sono una serie di clausole modulari che si completano a vicenda, ma possono essere utilizzate anche separatamente. Sono destinate a essere inserite in accordi su servizi di trattamento dei dati.

Le clausole contrattuali standard sono intese ad aiutare clienti e fornitori di qualsiasi servizio di trattamento dei dati che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento sui dati, che sia pubblico, privato o altro, piccolo, medio o grande.

Conformemente alla definizione di servizio di trattamento dei dati nel regolamento sui dati, tali clausole contrattuali standard sono applicabili a tutti i modelli di servizi cloud, compresi il servizio a livello di infrastruttura (infrastructure-as-a-service – IaaS), il servizio a livello di piattaforma (platform-as-a-service - PaaS) e il servizio a livello di software (software-as-a-service - SaaS), se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento sui dati.

Le clausole contrattuali standard di cui al regolamento sui dati non comprendono i requisiti del GDPR ([1]). L'accordo dovrebbe includere disposizioni contrattuali volte a garantire il rispetto del GDPR. La Commissione ha adottato clausole contrattuali standard per la relazione tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento, sia per assistere nell'osservanza del GDPR sia per il trasferimento di dati personali in paesi al di fuori del SEE ([2]).

Le clausole contrattuali standard a norma del GDPR permettono alle entità che le utilizzano di garantire e dimostrare la conformità a determinati requisiti del GDPR. Tali clausole contrattuali standard non possono essere modificate dalle parti, possono essere incluse in un contratto più ampio o utilizzate come contratto autonomo.

Come usare le clausole contrattuali standard

Anche se si raccomanda di usare l'intera serie delle clausole contrattuali standard, è importante tenere conto del fatto che queste clausole non costituiscono l'intero accordo per servizi di trattamento dei dati che si applicherebbe tra un cliente e un fornitore. Tale accordo deve comprendere altri aspetti che non sono trattati dal regolamento sui dati e dalle clausole contrattuali standard.

Nell'allegato XII figura una serie di "Definizioni" usate nelle diverse clausole contrattuali standard e allineate con il regolamento sui dati. Se sono usate definizioni diverse da quelle proposte nelle clausole contrattuali standard, queste ultime devono essere adattate di conseguenza. Questo è solo un esempio degli adattamenti che è possibile introdurre utilizzando l'intera serie delle clausole contrattuali standard o una sua parte.

Per agevolare i riferimenti, le clausole contrattuali standard contengono riferimenti incrociati tra alcune disposizioni di una clausola e le disposizioni interessate del regolamento sui dati o altre clausole contrattuali standard.

Occorre inoltre tenere conto di eventuali norme e requisiti aggiuntivi applicabili a servizi di trattamento dei dati in settori specifici (ad esempio i settori finanziario, sanitario, delle telecomunicazioni, industriale, energetico o pubblico). Il regolamento sui dati prevede deroghe a determinati obblighi relativi al processo di passaggio e uscita delle clausole contrattuali standard. Ulteriori spiegazioni figurano nella sezione "Passaggio e uscita" delle clausole contrattuali standard.

Il regolamento sui dati prevede alcune possibilità specifiche di composizione delle controversie:

cliente e fornitore hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie designato dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sui dati; e

ciascuna delle parti può presentare un reclamo alle autorità competenti del loro Stato membro, conformemente all'articolo 37, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sui dati.

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([2]) Publications on the Standard Contractual Clauses (SCCs) - European Commission.

Al momento di designare l'autorità competente in questione, lo Stato membro ne definisce comunque i compiti e poteri, che possono variare in una certa misura tra uno Stato membro e l'altro. È possibile che tale autorità non sia competente per la composizione di tutte le controversie tra cliente e fornitore. Ciascuna parte deve valutare il modo più adeguato per obbligare l'altra parte ad adempiere i suoi obblighi giuridici e contrattuali, e il modo per comporre le controversie.

Le parti possono convenire di contemplare molteplici servizi in un unico accordo, che può essere denominato "accordo quadro di servizi" o altrimenti ("accordo"). Questa è un'altra ragione per cui si raccomanda di aggiungere le clausole contrattuali standard all'accordo. Se l'accordo contempla tutti i servizi e il cliente decide di passare dall'uso di uno o un certo numero di servizi a un altro, l'accordo rimane in vigore per gli altri servizi.

Se le parti intendono utilizzare queste clausole contrattuali standard solo parzialmente o modificarle, dovrebbero considerare attentamente come questo possa incidere sui diritti e sugli obblighi contrattuali. In simili situazioni è sempre raccomandata una consulenza legale o altra consulenza professionale.

ALLEGATO II

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

per i contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo tra i titolari dei dati e gli utenti dei prodotti connessi e dei servizi correlati

Le presenti clausole contrattuali tipo sono intese a disciplinare l'accesso ai dati e il loro utilizzo e le relative questioni contrattuali che possano sorgere tra un titolare dei dati e gli utenti (quali definiti dal regolamento (UE) 2023/2854, di seguito "regolamento sui dati").

La principale novità del regolamento sui dati a tale riguardo è che:

— agli utenti è riconosciuto il diritto di accedere ai dati generati dai loro prodotti connessi e/o dai servizi correlati (e sono previste misure di protezione dei dati protetti quali segreti commerciali);

— gli utenti possono anche condividere tali dati con terzi, ad esempio per beneficiare dei servizi post-vendita;

— il titolare dei dati deve concludere un contratto con l'utente per l'uso e la condivisione di dati non personali;

— le clausole contrattuali abusive riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo oppure la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non sono vincolanti se sono state imposte unilateralmente a un'impresa da un'altra impresa.

Il presente contratto ha una struttura modulare: le parti possono decidere se utilizzarlo nella sua interezza oppure scegliere le clausole che si adattano alla loro situazione particolare. Alcune clausole potrebbero non essere pertinenti per tutti i prodotti e tutti i contratti, ad esempio quelle relative alla protezione dei segreti commerciali o all'applicazione di misure tecniche di protezione. Le parti dovrebbero includere tali clausole nel contratto solo se necessario. Analogamente, i limiti posti all'accesso, all'utilizzo o alla condivisione dei dati dovrebbero essere inclusi nei contratti solo se necessario, ossia se in caso contrario risultino compromessi i requisiti di sicurezza del prodotto, con gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche.

Diverse clausole contengono opzioni, in relazione alle quali le parti dovrebbero riflettere sulle loro esigenze specifiche, sulle loro relazioni commerciali e sui loro interessi per individuare l'opzione più adatta al loro contratto.

Alcune clausole recano inoltre la dicitura "*(se applicabile)*" e dovrebbero essere incluse se sono soddisfatte determinate condizioni.

Sebbene la Commissione ne raccomandi l'uso, le clausole contrattuali tipo non sono vincolanti e le parti possono sempre decidere di non applicarle.

1. Parti e prodotti/servizi correlati

1.1. Parti del contratto

Il presente contratto sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo è stipulato

tra

(inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti) ("titolare dei dati")

A norma del regolamento sui dati, per "titolare dei dati" si intende "una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al regolamento sui dati, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato".

Nella maggior parte degli scenari, il titolare dei dati può essere il fabbricante del prodotto o il fornitore del servizio correlato in questione o un'altra parte che coopera con il fabbricante o il fornitore e che è in grado di reperire i dati dal prodotto o dal servizio correlato.

La questione relativa all'eventualità che più parti possano essere considerate titolari dei dati può essere trattata in modi diversi, ad esempio:

(a) ciascuna parte conclude un accordo con l'utente in qualità di titolare dei dati indipendente; oppure
(b) una delle parti conclude un accordo con l'utente e agisce quindi come titolare dei dati; in assenza di un accordo con l'utente, le altre parti sono considerate terzi ai sensi della clausola 3.2. Sulla base del contratto con l'utente e dei contratti con tali terzi, il titolare dei dati può coordinare l'accesso ai dati e il loro uso.

Quale delle due possibilità sia preferibile in un determinato caso dipende da molti fattori. Le parti potrebbero voler valutare, ad esempio, se gli utenti preferiscano avere una sola controparte contrattuale e un solo contratto. Le parti dovrebbero essere consapevoli della stretta correlazione esistente tra la scelta di una delle due opzioni e il modo in cui formulano la clausola 3.2.1.

e

[OPZIONE 1] [(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("utente")]

[OPZIONE 2] [qualsiasi parte che si identifichi come utente ai sensi del regolamento sui dati e acconsenta alle clausole del presente contratto adottando le seguenti misure: (*inserire le misure tecniche che deve adottare qualsiasi parte che si qualifichi come utente, ad esempio le conferme e le informazioni da fornire tramite un'interfaccia utente*) ("utente")]

denominati nel presente contratto collettivamente "parti" e singolarmente "parte".

A norma del regolamento sui dati, per "utente" si intende "una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato". Il presente contratto può essere di interesse in un'ampia gamma di scenari diversi. Da un lato vi sono scenari in cui l'utente è noto al titolare dei dati e in cui gli avvocati di ciascuna parte negoziano un contratto su misura per l'accesso ai dati e il loro utilizzo (ad esempio una compagnia aerea che acquista aerei da un fabbricante di aeromobili). Dall'altro lato, vi sono scenari in cui prodotti e servizi di massa sono diffusi a milioni di consumatori sconosciuti su un piano individuale (di cui si potrebbe persino non voler divulgare l'identità per motivi di protezione dei dati) e in cui è semplicemente impossibile condurre trattative individuali (come nel caso delle macchine da caffè connesse).

Per scenari di quest'ultimo tipo, e per molti altri scenari intermedi, può rivelarsi utile identificare l'utente non in base al nome, ma in funzione delle azioni compiute (come la creazione di un account utente o il semplice fatto di accendere una macchina da caffè connessa e accettare i termini e le condizioni previsti cliccando "OK" sul display). Le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che, specialmente nei casi in cui sono coinvolti consumatori, gli organi giurisdizionali valuteranno se la procedura sia stata concepita in modo da rispettare le norme applicabili del diritto contrattuale generale e del diritto dei consumatori, che possono prevedere l'obbligo di includere termini e condizioni nel contratto.

1.2. **Prodotti/servizi correlati**

Il presente contratto riguarda:

(a) il seguente prodotto connesso/i seguenti prodotti connessi ("prodotto"): (inserire la denominazione e ulteriori specifiche del prodotto connesso o del tipo di prodotti oggetto del presente contratto);

(b) il seguente servizio correlato/i seguenti servizi correlati ("servizio correlato" o "servizi correlati"): (inserire la denominazione e ulteriori specifiche dei servizi correlati o del tipo di servizi correlati oggetto del presente contratto, se del caso).

1.2.1. L'utente dichiara di essere il proprietario del prodotto o di avere il diritto di utilizzare il prodotto sulla base di un contratto di locazione o di leasing o di un contratto simile e/o di ricevere i servizi correlati in virtù di un contratto di servizi.

[OPZIONE 1] [L'utente si impegna a fornire al titolare dei dati, su richiesta debitamente motivata, tutta la documentazione pertinente a sostegno di tali dichiarazioni, se necessario.]

[OPZIONE 2] [La documentazione a sostegno di tali dichiarazioni e le indicazioni su chi debba essere considerato utente ai sensi del presente contratto figurano nell'**appendice 9**.]

Ai sensi del regolamento sui dati, il titolare dei dati non deve richiedere a una persona fisica o giuridica di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare se tale persona possa essere considerata un utente ai fini del medesimo regolamento. In molte situazioni, specialmente in relazione ai beni di consumo di massa o alle apparecchiature commerciali per le quali la sensibilità dei dati generati è relativamente bassa (come nel caso delle macchine da caffè connesse di cui sopra), sarà di norma sproporzionato effettuare ulteriori indagini.

2. **Dati oggetto del contratto**

Il presente contratto riguarda tutti i dati del prodotto o dei servizi correlati prontamente disponibili ai sensi del regolamento sui dati, siano essi dati personali o non personali ("dati").

Il titolare dei dati elenca i dati nell'**appendice 1**, descrivendone la tipologia o natura, il volume stimato, la frequenza di raccolta, il luogo di archiviazione e la durata di conservazione.

Se, nel corso del presente contratto, devono essere messi a disposizione dell'utente dati diversi da quelli specificati nell'**appendice 1**, tale appendice sarà modificata di conseguenza.

Ai sensi del regolamento sui dati, per "**dati del prodotto**" si intendono i "dati generati dall'uso di un prodotto connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo".

Per "**dati di servizi correlati**" si intendono i "dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall'utente o generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente durante la fornitura di un servizio correlato da parte del fornitore".

I dati del prodotto e dei servizi correlati possono essere sia personali che non personali, e comprendono "dati in forma grezza" e "dati che sono stati pretrattati al fine di renderli comprensibili e utilizzabili prima di ulteriori operazioni di trattamento". Tali dati escludono però "le informazioni dedotte o ricavate da tali dati, che sono il risultato di ulteriori investimenti nell'attribuzione di valori o informazioni derivanti dai dati" (considerando 15).

Per "**dati prontamente disponibili**" si intendono i "dati del prodotto e [i] dati di un servizio correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto connesso o dal servizio correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione".

Come spiegato nei considerando, tale definizione esclude "i dati generati dall'uso di un prodotto connesso quando la progettazione del prodotto non prevede che tali dati siano archiviati o trasmessi al di fuori del componente in cui sono generati o del prodotto connesso nel suo complesso" (considerando 20). "Le scelte di progettazione dei fabbricanti e, se del caso, il diritto dell'Unione o nazionale volto a rispondere alle esigenze specifiche del settore e gli obiettivi o le pertinenti decisioni delle autorità competenti dovrebbero determinare quali dati un prodotto connesso è in grado di mettere a disposizione." (considerando 14).

3. **Utilizzo e condivisione dei dati da parte del titolare dei dati**

3.1. **Utilizzo concordato dei dati non personali da parte del titolare dei dati**

3.1.1. Fatto salvo qualsiasi diritto riconosciuto dalla legge in relazione all'uso dei dati, il titolare dei dati si impegna a utilizzare i dati non personali solo per le seguenti finalità concordate con l'utente:

(a) dare esecuzione a un accordo stipulato con l'utente o eseguire attività correlate a tale accordo (ad esempio emissione di fatture, elaborazione e fornitura di relazioni o analisi, proiezioni finanziarie, valutazioni d'impatto e calcolo dei benefici per il personale);

(b) fornire assistenza, garanzie o realizzare attività analoghe oppure valutare i reclami degli utenti, dei titolari dei dati o di terzi (ad esempio per quanto riguarda il malfunzionamento del prodotto) in relazione al prodotto o al servizio correlato;

(c) monitorare e garantire il buon funzionamento, la sicurezza e la protezione del prodotto o del servizio correlato e assicurare il controllo della qualità;

(d) migliorare il funzionamento di qualsiasi prodotto o servizio correlato offerto dal titolare dei dati;

(e) lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi da parte del titolare dei dati e di terzi che agiscono per conto di quest'ultimo (ossia nel caso in cui il titolare dei dati decida quali compiti saranno affidati a tali parti e ne tragga beneficio), in collaborazione con altre parti o attraverso società a destinazione specifica (come le *joint venture*);

(f) aggregare tali dati con altri dati o creare dati derivati, per qualsiasi finalità legittima, anche al fine di venderli o metterli altrimenti a disposizione di terzi, a condizione che tali dati non permettano l'identificazione di dati specifici trasmessi al titolare dei dati dal prodotto connesso né consentano a terzi di ricavare tali dati dalla serie di dati.

Le parti dovrebbero stabilire le finalità per cui il titolare dei dati può utilizzare dati non personali e le modalità dettagliate di tale impiego. L'elenco riporta gli utilizzi più comuni, ma le parti sono libere di scegliere tra quelli elencati nella presente clausola o di aggiungerne altri.

Nel concordare l'utilizzo dei dati, le parti possono raggruppare i dati in categorie, se del caso. Le categorie generali possono comprendere:

— dati sullo stato del prodotto o del servizio (ad esempio configurazione, versione, messaggi diagnostici, dati di consumo, dati di manutenzione);

— dati relativi all'utilizzo da parte del cliente (ad esempio tempi di attività, tipi di attività, geolocalizzazione del prodotto); si noti che in alcuni casi tali dati possono costituire dati personali e non saranno quindi contemplati dalla presente clausola, bensì dalla clausola 3.3 e da altre disposizioni del contratto;

— dati relativi all'ambiente dell'utente (ad esempio condizioni del suolo, dimensioni della superficie);

— dati generali sull'ambiente (ad esempio, dati meteorologici).

Le parti devono essere consapevoli del fatto che la formulazione predefinita sopra indicata in questa serie di clausole presuppone che le finalità ivi elencate siano quelle perseguite dal titolare dei dati che è parte del presente contratto. Ad esempio, per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, si presume che le attività di sviluppo siano svolte dal titolare dei dati, sia pure eventualmente insieme ad altre parti, come un fabbricante di componenti. La condivisione dei dati con tali parti dovrebbe pertanto essere consentita per impostazione predefinita, come previsto alla clausola 3.2.1, lettera a), punti i) e ii).

L'utilizzo dei dati a fini indipendenti da parte di terzi richiederebbe la conclusione, da parte di questi ultimi, di un contratto separato con l'utente, oppure l'applicazione della clausola facoltativa 3.2.1, lettera a), punto iii), che consente al titolare dei dati di vendere o donare i dati a tali terzi per i loro scopi.

L'utente dovrebbe analizzare le conseguenze di tali utilizzi da parte del titolare dei dati o di terzi per le loro operazioni e i loro interessi, valutando in particolare se debbano essere remunerati dal titolare dei dati, ad esempio quando quest'ultimo può vendere i dati generati dall'utente a terzi.

3.1.2. Il titolare dei dati si impegna a non utilizzare i dati:

(a) per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell'utente o sull'utilizzo del prodotto o del servizio correlato da parte dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui quest'ultimo è attivo;

(b) [OPZIONE] [(*specificare, per esempio, gli utilizzi dei dati che pregiudicano significativamente i legittimi interessi dell'utente*)].

Le parti potrebbero voler fornire maggiori dettagli sul tipo di utilizzo dei dati che ritengono talmente dannoso da doverlo escludere. Ciò dipenderà dal settore interessato e da altre circostanze. In particolare, l'utente potrebbe voler escludere:

— l'utilizzo di particolari categorie di dati altamente sensibili; e/o

— l'utilizzo di dati per finalità particolari.

Nessuno degli utilizzi dei dati concordati a norma della clausola 3.1.1 può essere in contrasto con la presente clausola; il titolare dei dati si impegna a garantire, con adeguati mezzi contrattuali, organizzativi e tecnici, che nessun terzo all'interno della propria organizzazione faccia un simile uso dei dati.

3.2. **Condivisione di dati non personali con terzi e impiego di servizi di trattamento**

3.2.1. Fatti salvi gli obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale che impongono al titolare dei dati di mettere a disposizione i dati, quest'ultimo può condividere con terzi dati non personali se:

(a) i dati sono utilizzati dai terzi esclusivamente per le seguenti finalità:

i) assistere il titolare dei dati nel conseguimento delle finalità consentite ai sensi della clausola 3.1.1;

ii) conseguire, in collaborazione con il titolare dei dati o attraverso società a destinazione specifica, le finalità consentite dalla clausola 3.1.1;

iii) [OPZIONE] [(indicare le finalità che i terzi possono perseguire per soddisfare le proprie esigenze, in modo indipendente rispetto al titolare dei dati, e specificare se i dati sono condivisi per tali finalità a titolo oneroso o gratuito);] e se:

(b) il titolare dei dati vincola contrattualmente i terzi a:

i) non utilizzare i dati per scopi o con modalità che vadano oltre l'uso consentito a norma della clausola 3.2.1, lettera a);

ii) rispettare il contenuto della clausola 3.1.2;

iii) applicare le misure di protezione prescritte dalla clausola 3.4.1; e

iv) [OPZIONE 1] [non condividere ulteriormente tali dati a meno che l'utente non acconsenta in modo generale o specifico a tale ulteriore trasferimento. Il titolare dei dati deve obbligare i terzi con cui condivide i dati a includere le clausole corrispondenti ai punti da i) a iv) nei suoi contratti con i destinatari.] [OPZIONE 2] [non condividere ulteriormente tali dati, se non come indicato nell'appendice 5.]

[OPZIONE] [Nell'**appendice 5** sono illustrate in dettaglio ulteriori informazioni riguardanti anche l'identità o le categorie di terzi con cui possono essere condivisi i dati, le restrizioni all'uso dei dati da parte di terzi e ulteriori condizioni e misure di protezione.]

3.2.2. Nonostante la clausola 3.2.1, il titolare dei dati può utilizzare servizi di trattamento, ad esempio servizi di *cloud computing* (tra cui i servizi a livello di infrastruttura, di piattaforma e di software), servizi di *hosting* o servizi analoghi per conseguire, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, le finalità concordate ai sensi della clausola 3.1.1. I terzi possono inoltre utilizzare tali servizi per conseguire, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, le finalità concordate ai sensi della clausola 3.2.1, lettera a).

3.3. **Utilizzo e condivisione di dati personali da parte del titolare dei dati**

3.3.1. Il titolare dei dati può utilizzare, condividere con terzi o altrimenti trattare dati personali solo se è prevista a tal fine una base giuridica e alle condizioni consentite dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) ([1]) e, se del caso, dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

3.4. **Misure di protezione adottate dal titolare dei dati**

3.4.1. Al fine di prevenire la perdita di dati e l'accesso non autorizzato agli stessi, il titolare dei dati si impegna ad applicare misure di protezione [OPZIONE 1] [che siano ragionevoli e adeguate alle circostanze, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, del potenziale danno subito dall'utente e dei costi associati alle misure di protezione.] [OPZIONE 2] [indicate in dettaglio nell'appendice 6.]

Le parti dovrebbero valutare se desiderano includere, ove necessario in un'appendice separata, tutte le informazioni su come tutelare efficacemente gli interessi rilevanti dell'utente. Le misure possono essere di natura sia tecnica (ad esempio cifratura, firewall, archiviazione frazionata) che organizzativa (ad esempio coinvolgimento di un terzo fiduciario). Poiché le misure devono essere proporzionate, il loro contenuto varierà notevolmente a seconda della natura dei dati e degli interessi in gioco.

4. **(se applicabile) Accesso ai dati da parte dell'utente su richiesta**

Le clausole del presente punto 4 si applicano se l'utente non può accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto o dal servizio correlato a norma dell'articolo 3 del regolamento sui dati. In tal caso, l'utente che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati dal titolare, conformemente all'articolo 4 del regolamento sui dati. Se l'utente intende dare accesso ai dati a un destinatario dei dati, si applicano le clausole del punto 7.

4.1. **Obbligo di mettere a disposizione i dati**

4.1.1. Su richiesta dell'utente o di una parte che agisce per suo conto, il titolare dei dati deve rendere accessibili all'utente i dati e i metadati pertinenti necessari per interpretarli e utilizzarli. La richiesta può essere comunicata tramite (*descrivere la procedura per una richiesta semplice per via elettronica, ove tecnicamente fattibile*). Il titolare dei dati non richiede informazioni al di là di quanto necessario per verificare che la richiesta sia presentata dall'utente. *(se applicabile)* [Se la richiesta è presentata da una parte che agisce per conto dell'utente, alla richiesta è allegata la prova del suo mandato.]

Nell'appendice 2 sono specificate le informazioni che la richiesta può contenere.

4.1.2. Se l'utente non è l'interessato, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente dati personali solo se esiste una base giuridica valida che consenta di mettere a disposizione tali dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e solo, ove necessario, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

A tale riguardo, se non è l'interessato, l'utente deve indicare al titolare dei dati, in ogni richiesta presentata a norma della clausola precedente, la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 (e, se del caso, la deroga applicabile a norma dell'articolo 9 di tale regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE) in base alla quale chiede la messa a disposizione di dati personali.

4.2. **Caratteristiche dei dati e modalità di accesso**

4.2.1. Il titolare dei dati deve mettere i dati a disposizione dell'utente a titolo gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e garantire che tali dati abbiano almeno la stessa qualità di cui dispone il titolare stesso.

Con il termine "metadati" si intende una descrizione strutturata del contenuto o dell'uso dei dati che agevola la ricerca o l'utilizzo di tali dati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui dati, i metadati, nella misura in cui siano "necessari per interpretare e utilizzare" i dati, devono essere messi a disposizione insieme ai dati.

Sebbene i metadati pertinenti necessari per interpretare e utilizzare tali dati non siano stabiliti e debbano pertanto essere individuati caso per caso, il regolamento sui dati specifica che "i dati messi a disposizione dovrebbero comprendere i pertinenti metadati, inclusi il contesto di base e la marca temporale, al fine di rendere i dati utilizzabili, in combinazione con altri dati, come i dati ordinati e classificati con altri punti di dati ad essi relativi, o riformattati in un formato di uso comune" (considerando 15).

Il titolare dei dati e l'utente possono utilizzare i servizi di terzi (compresi i terzi che forniscono servizi di intermediazione dei dati quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2])) in modo che l'utente possa esercitare i diritti previsti alla clausola 4.1 del presente contratto. Tali terzi non saranno considerati destinatari dei dati a norma del regolamento sui dati e tali servizi possono essere offerti da un fornitore considerato *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, a meno che non trattino i dati per le proprie finalità commerciali.

I terzi che forniscono un servizio per conto del titolare dei dati o dell'utente non saranno considerati destinatari dei dati a norma del regolamento sui dati e tali servizi possono essere offerti da un fornitore considerato *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), a meno che non trattino i dati per le proprie finalità commerciali.

4.2.2. L'utente deve ricevere l'accesso ai dati richiesti:

a) in modo facile e sicuro;

b) senza indebito ritardo;

(se applicabile) [c) in modo continuo e in tempo reale].

4.2.3. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui alle clausole 4.2.1 e 4.2.2, il titolare dei dati specifica tali modalità di accesso nell'appendice 1.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui dati, i dati devono essere messi a disposizione senza indebito ritardo e, ove pertinente e tecnicamente fattibile, in modo continuo e in tempo reale.

Poiché esistono vari modi per attuare tali prescrizioni giuridiche, il titolare dei dati dovrebbe specificare nell'appendice 1 tutte le informazioni relative alle modalità con cui deve essere fornito l'accesso. Le condizioni di accesso non devono pregiudicare nessuno dei diritti riconosciuti all'utente a norma del regolamento sui dati o di altre normative applicabili.

Tenendo presente tale limitazione, il titolare dei dati dovrebbe, come primo passo, decidere se intende prevedere:

— il trasferimento completo dei dati, ossia il trasferimento di una copia dei dati su un supporto sotto il controllo dell'utente:

— mediante una trasmissione effettuata dal titolare dei dati (*push*), come una trasmissione online, il caricamento dei dati nello spazio *cloud* dell'utente o la fornitura di un supporto tangibile su cui sono conservati i dati; oppure

— mediante un recupero effettuato dall'utente (*pull*), ad esempio tramite la fornitura di un'API, l'accesso allo spazio *cloud* del titolare dei dati o strumenti analoghi che consentono all'utente di accedere ai dati ed estrarli; oppure

— l'accesso ai dati nel luogo in cui sono conservati; questo implica che i dati sono consultati e trattati su un supporto sotto il controllo del titolare dei dati o di un terzo fiduciario, ad esempio mediante l'accesso dell'utente a uno spazio dedicato sui server del titolare dei dati o di un terzo fiduciario, ma i dati non sono trasferiti su un supporto sotto il controllo dell'utente, a meno che non siano adottate disposizioni specifiche.

Con il trasferimento completo dei dati l'utente gode della massima libertà, mentre l'accesso al luogo in cui sono conservati i dati espone gli utenti a un maggior rischio che le loro idee commerciali vengano divulgate. Inoltre, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera e), del regolamento sui dati, "[s]i presume che una clausola contrattuale sia abusiva [...] se ha per oggetto o effetto di [...] impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di ottenere una copia dei dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto o entro un termine ragionevole dopo la risoluzione dello stesso". Pertanto, per regola generale, si dovrebbe effettuare un trasferimento completo dei dati.

([2]) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

Il trasferimento completo dei dati riduce però in misura significativa la capacità del titolare dei dati di prevenire gli abusi e di proteggere i propri interessi, ad esempio i segreti commerciali. Dovrebbe pertanto essere reso possibile anche l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati e il loro trattamento. Per conciliare tale accesso con gli interessi dell'utente, l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati su un supporto controllato da un terzo fiduciario sarà spesso preferibile all'accesso su un supporto controllato dal titolare dei dati. L'accesso al luogo in cui sono conservati i dati dovrebbe di norma avvenire a distanza, mentre l'accesso in loco dovrebbe essere limitato a situazioni estreme in cui i dati hanno il più elevato grado di sensibilità.

Se viene dato accesso al luogo in cui sono conservati i dati, vi sono alcuni aspetti da chiarire, ad esempio stabilire le modalità per fare in modo che le idee commerciali dell'utente non siano divulgate e determinare quali dati l'utente è autorizzato a estrarre e a trasferire su un supporto sotto il proprio controllo (come i dati derivati o ricavati dalle attività di trattamento dell'utente).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui dati, i dati devono essere messi a disposizione senza indebito ritardo e, ove pertinente e tecnicamente fattibile, in modo continuo e in tempo reale. Il titolare dei dati dovrebbe pertanto specificare nell'appendice se l'accesso può essere fornito in modo continuo e in tempo reale e, in caso contrario, con quale frequenza.

Il titolare dei dati dovrebbe inoltre prendere in considerazione una serie di ulteriori questioni, valutando ad esempio quali credenziali di accesso siano necessarie e quali e quanti dipendenti dell'utente possano accedere ai dati.

4.2.4. Il titolare dei dati deve fornire all'utente, senza costi aggiuntivi, le informazioni necessarie per accedere ai dati conformemente all'articolo 4 del regolamento sui dati.

Ciò comprende, in particolare, la fornitura di informazioni prontamente disponibili al titolare dei dati in merito a eventuali diritti di terzi in relazione ai dati, come i diritti degli interessati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, o a fatti che possono determinare tali diritti.

Il titolare dei dati specifica queste informazioni nell'**appendice 1**.

Le parti sono libere di accordarsi su qualsiasi sostegno supplementare, che vada oltre le prescrizioni del regolamento sui dati, a titolo gratuito od oneroso.

4.2.5. Il titolare dei dati si impegna a non conservare alcuna informazione sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per:

(a) la corretta esecuzione i) della richiesta di accesso dell'utente e ii) del presente contratto;

(b) la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati;

(c) adempiere il proprio obbligo di conservare tali informazioni.

4.3. **Cicli di feedback**

Se l'utente rileva un incidente in relazione alla clausola 2 sui dati oggetto del contratto, oppure alle prescrizioni di cui alle clausole 4.2.1 o 4.2.2 o di cui all'**appendice 1** sulle caratteristiche dei dati e le modalità di accesso, e fornisce al titolare dei dati una descrizione dettagliata di tale incidente, il titolare dei dati e l'utente devono collaborare in buona fede per determinare il motivo dell'incidente.

Se l'incidente è stato causato dal mancato rispetto degli obblighi che incombono al titolare dei dati, quest'ultimo deve porre rimedio alla violazione senza indebito ritardo. In caso contrario, il titolare dei dati incorre in un inadempimento grave e l'utente può invocare la clausola 12 del presente contratto. Se ritiene che il suo diritto di accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui dati sia stato violato, l'utente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, lettera b), del medesimo regolamento.

La presente clausola offre al titolare dei dati la possibilità di porre rimedio a una violazione di obblighi legali o contrattuali a suo carico. Se il titolare dei dati non provvede a porvi rimedio senza indebito ritardo, l'utente può avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal contratto in caso di inadempimento grave degli obblighi da esso previsti.

Se ritiene che il suo diritto di accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui dati sia stato violato, l'utente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, lettera b), del medesimo regolamento. L'utente dovrebbe però essere consapevole del fatto che i compiti e i poteri specifici delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 37 possono variare da uno Stato membro all'altro.

L'utente ha sempre il diritto a un ricorso effettivo dinanzi all'organo giurisdizionale competente o di deferire la controversia a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie.
L'utente deve pertanto valutare attentamente il modo più appropriato per obbligare il titolare dei dati a adempiere gli obblighi legali e contrattuali che gli incombono.

4.4. **Modifiche unilaterali da parte del titolare dei dati**

4.4.1. Il titolare dei dati può modificare unilateralmente le specifiche delle caratteristiche dei dati o delle modalità di accesso di cui all'**appendice 1**, se tale modifica è oggettivamente giustificata dalle esigenze del normale svolgimento della sua attività, ad esempio da una modifica tecnica dovuta a una vulnerabilità immediata della sicurezza della linea dei prodotti o dei servizi correlati o da una modifica nell'infrastruttura del titolare dei dati. Qualsiasi modifica deve soddisfare le prescrizioni di cui alle clausole 4.2.1 e 4.2.2.

Il titolare dei dati deve notificare la modifica all'utente almeno *(indicare un periodo di tempo ragionevole)* prima che questa prenda effetto.

Un termine di preavviso più breve può essere sufficiente:

(a) se la modifica non incide negativamente sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo da parte dell'utente; oppure

(b) qualora tale preavviso sia impossibile o irragionevole date le circostanze del caso, ad esempio quando sono necessarie modifiche immediate per porre rimedio a una vulnerabilità della sicurezza appena individuata.

5. **(se i dati messi a disposizione dal titolare dei dati su richiesta dell'utente devono essere protetti quali segreti commerciali) Protezione dei segreti commerciali**

1. **Condivisione dei segreti commerciali** – I titolari dei dati non possono, in linea di principio, rifiutare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del regolamento sui dati per il solo fatto che determinati dati sono considerati protetti quali segreti commerciali, poiché ciò sovvertirebbe gli effetti attesi del regolamento sui dati.

Cfr. le clausole di cui al punto 5.1.

Segreti commerciali – Tuttavia, se rileva che determinati dati oggetto del presente contratto sono protetti quali segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 ("direttiva sui segreti commerciali") ([4]), il titolare dei dati gode di determinati diritti, in primo luogo quello di continuare a tutelare la riservatezza dei segreti in questione.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva sui segreti commerciali, per "segreto commerciale" si intendono le informazioni che soddisfano tre requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; e c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, per mantenerle segrete.

Per "detentore del segreto commerciale" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un tale segreto commerciale.

([4]) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).

I dati possono essere identificati come segreti commerciali solo se sono protetti in quanto tali dal titolare dei dati o dal detentore del segreto commerciale quando viene presentata una richiesta di accesso ai dati a norma dell'articolo 4 del regolamento sui dati.

Cfr. clausola 5.1.1.

2. **Identificazione iniziale dei segreti commerciali** – I diritti dei titolari dei dati in relazione ai segreti commerciali sono inizialmente applicabili solo se e nella misura in cui i dati protetti quali segreti commerciali sono indicati nel contratto.

Cfr. clausola 5.1.2.

3. **Durante il contratto** – I diritti dei titolari dei dati in relazione ai segreti commerciali potrebbero tuttavia trovare applicazione anche durante il contratto, per quanto riguarda i nuovi dati da mettere a disposizione.

Cfr. clausola 5.1.3.

4. **Diritti di audit** – Al fine di preservare la riservatezza dei dati protetti quali segreti commerciali senza interferire con le attività dell'altra parte, possono essere presi in considerazione determinati diritti di audit che prevedano il coinvolgimento di terzi indipendenti, compresi meccanismi per affrontare un eventuale disaccordo sui risultati della relazione di audit. Le parti possono ricorrere a misure alternative agli audit.

Cfr. clausola 5.2.3.

5. **Diritti del detentore del segreto commerciale (1/4)** – Il titolare dei dati (o un terzo detentore del segreto commerciale) può concordare con l'utente prescrizioni volte a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali quale condizione per la condivisione di tali segreti commerciali individuati, come l'adozione di determinate misure tecniche e organizzative proporzionate.

Cfr. clausole 5.2 e 5.3.

6. **Diritti del detentore del segreto commerciale (2/4)** – Se le misure inizialmente adottate non sono sufficienti, il detentore del segreto commerciale può, in relazione a specifici dati individuati protetti quali segreti commerciali e sulla base di una valutazione caso per caso, aumentare unilateralmente il livello delle misure o chiedere che siano concordate misure supplementari con l'utente. In assenza di un accordo sulle misure necessarie, il titolare dei dati può sospendere la condivisione di dati specifici protetti quali segreti commerciali alle condizioni stabilite nel regolamento sui dati.

Cfr. clausola 5.4.1.

7. **Diritti del detentore del segreto commerciale (3/4)** – Il detentore del segreto commerciale può anche, sulla base di una valutazione caso per caso, rifiutare di condividere segreti commerciali specifici solo in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite nel regolamento sui dati.

Cfr. clausola 5.4.2.

8. **Diritti del detentore del segreto commerciale (4/4)** – Il detentore del segreto commerciale può bloccare o sospendere la condivisione dei dati se l'utente viola i suoi obblighi relativi alla protezione dei segreti commerciali.

Cfr. clausola 5.4.3.

9. **Conservazione dei dati contenenti i segreti commerciali individuati** – Se blocca o sospende la condivisione dei dati conformemente alle clausole 5.4.1, 5.4.2 o 5.4.3, il titolare dei dati sarà comunque tenuto a mantenere prontamente disponibili i dati contenenti i segreti commerciali individuati, conservandoli fino al momento in cui possono essere condivisi nell'ambito del contratto.

Cfr. clausola 5.6.

10. **Terzo identificato come detentore del segreto commerciale** – Se il detentore del segreto commerciale è un terzo, il titolare dei dati deve garantire che la clausola 5 tuteli anche i suoi segreti commerciali e deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte di tale terzo detentore del segreto commerciale.

Cfr. clausola 5.1.2.

5.1. **Applicabilità degli accordi in materia di segreti commerciali**

5.1.1. Le misure di protezione concordate nelle clausole 5.2 e 5.3 del presente contratto, nonché i relativi diritti concordati nella clausola 5.4, si applicano esclusivamente ai dati o ai metadati inclusi nei dati che il titolare dei dati deve mettere a disposizione dell'utente, protetti quali segreti commerciali (ai sensi della direttiva sui segreti commerciali), che sono detenuti dal titolare dei dati o da un altro detentore del segreto commerciale (quale definito in tale direttiva).

5.1.2. I dati protetti identificati come segreti commerciali e l'identità del detentore o dei detentori del segreto commerciale sono indicati nell'appendice 4.

Il titolare dei dati dichiara all'utente di aver ottenuto dai terzi detentori di segreti commerciali tutti i diritti necessari a stipulare il presente contratto in relazione ai dati protetti quali segreti commerciali.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento sui dati, "il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti metadati".

Il titolare dei dati dovrebbe pertanto individuare i dati protetti quali segreti commerciali nell'**appendice 4**, ma non dovrebbe essere tenuto a descrivere il segreto commerciale stesso. È sufficiente individuare i dati che devono essere protetti per garantire la riservatezza del segreto commerciale, se l'analisi di tali dati potrebbe rivelare il segreto commerciale.

5.1.3. Se, nel corso del presente contratto, su richiesta del titolare dei dati vengono messi a disposizione dell'utente nuovi dati protetti quali segreti commerciali ai sensi della clausola 5.1.1, l'appendice 4 sarà modificata di conseguenza.

Fino a quando l'**appendice 4** non sarà stata modificata e concordata tra le parti, il titolare dei dati può bloccare o sospendere temporaneamente la condivisione dei nuovi dati protetti quali segreti commerciali. In tal caso, la decisione del titolare dei dati deve essere debitamente motivata e comunicata all'utente per iscritto e senza indebito ritardo. Il titolare dei dati notifica inoltre all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/2854 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate.

5.1.4. Gli obblighi di cui alle clausole 5.2 e 5.3 restano in vigore dopo l'eventuale risoluzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

5.2. **Misure di protezione adottate dall'utente**

5.2.1. L'utente deve applicare le misure di protezione definite all'**appendice 4** (di seguito: "misure di protezione dell'utente").

Le parti dovrebbero indicare in un'appendice separata informazioni dettagliate su tali misure, anche per quanto riguarda le situazioni in cui l'utente condivide i dati con terzi. Le misure possono essere di natura sia tecnica (ad esempio cifratura, firewall, archiviazione frazionata ecc.) che organizzativa (ad esempio governance interna, gestione dell'identità e controlli di accesso adeguati, coinvolgimento di un terzo fiduciario, accordi di riservatezza).

Poiché le misure devono essere proporzionate, il loro contenuto varierà a seconda della natura dei segreti commerciali applicabili. Le misure varieranno anche a seconda che i) debba essere fornito l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati o che ii) i dati debbano essere interamente trasferiti all'utente. Nel primo caso, il titolare dei dati ha un livello di controllo più elevato e può applicare in prima persona parte delle misure di protezione, mentre l'utente potrebbe avere un margine di utilizzo dei dati inferiore. In ogni caso, entrambe le parti dovranno concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento sui dati. Per questo motivo, i vari interessi devono essere bilanciati, senza sovvertire gli effetti desiderati.

5.2.2. Se è autorizzato a mettere i dati a disposizione di terzi, l'utente può condividere dati protetti quali segreti commerciali se:

(a) i) informa il titolare dei dati, senza indebito ritardo, che i dati protetti quali segreti commerciali saranno messi a disposizione di terzi; ii) specifica i dati in questione e iii) fornisce al titolare dei dati l'identità, il luogo di stabilimento e i dati di contatto di tali terzi;

(b) i terzi applicano le misure di protezione di cui all'appendice 4.

5.2.3. [OPZIONE] [Per permettere di verificare se e in quale misura ha attuato e mantiene le proprie misure di protezione, l'utente accetta di i) ottenere ogni anno, a sue spese, una relazione di audit riguardante la valutazione della conformità in materia di sicurezza da un terzo indipendente scelto dall'utente stesso; oppure ii) consentire che annualmente, a spese del titolare dei dati, un terzo indipendente scelto da quest'ultimo effettui un audit di valutazione della conformità in materia di sicurezza, a condizione che tale terzo indipendente abbia firmato un accordo di riservatezza come previsto dall'utente. Tale relazione di audit in materia di sicurezza deve dimostrare che l'utente si è conformato alle clausole del punto 5 e all'appendice 4 vigenti in quel momento. I risultati delle relazioni di audit saranno presentati a entrambe le parti senza indebito ritardo.

L'utente può scegliere tra l'opzione i) e l'opzione ii). La parte che ritenga che la relazione di audit in materia di sicurezza ottenuta a spese dell'altra parte non sia corretta conserva il diritto di ottenere a proprie spese una relazione di audit in materia di sicurezza da un altro terzo indipendente. Se tale diritto viene esercitato, entrambi i revisori terzi indipendenti discutono insieme alle parti le eventuali differenze tra le due relazioni e mirano a risolvere le questioni in sospeso in buona fede.]

Questa clausola è indicata come opzione, in quanto le parti possono concordare altre misure per verificare che l'utente abbia rispettato l'obbligo di attuare e mantenere le misure di protezione.

5.3. **Misure di protezione adottate dal detentore del segreto commerciale**

5.3.1. Il titolare dei dati può applicare le misure concordate nell'**appendice 4** per tutelare la riservatezza dei dati protetti quali segreti commerciali (di seguito: "misure di protezione del titolare dei dati").

5.3.2. Il titolare dei dati può attuare unilateralmente soluzioni tecniche e organizzative di protezione adeguate, come l'aggiornamento del software, se tali misure non incidono negativamente sull'utente nel quadro del presente contratto.

5.3.3. L'utente si impegna a non alterare né rimuovere le misure di protezione del titolare dei dati né le misure adottate conformemente alla clausola 5.3.2, salvo diverso accordo tra le parti.

5.4. **Obbligo di condivisione e diritto di rifiuto, blocco o cessazione**

5.4.1. Qualora le misure di protezione dell'utente identificato e quelle del titolare dei dati non siano materialmente sufficienti a proteggere in modo adeguato un determinato dato protetto quale segreto commerciale, il titolare dei dati può, informando l'utente tramite una descrizione dettagliata dell'inadeguatezza delle misure, chiedere che siano concordate misure di protezione supplementari; in assenza di un accordo sulle misure supplementari necessarie dopo un periodo di tempo ragionevole e se la necessità di tali misure è debitamente motivata, ad esempio in una relazione di audit in materia di sicurezza, il titolare dei dati può bloccare o sospendere la condivisione dei dati specifici in questione; in tal caso, il titolare dei dati deve darne comunicazione all'utente; la comunicazione deve essere debitamente motivata, indicare quali misure non sono state concordate e, se del caso, i segreti commerciali in questione, ed essere trasmessa per iscritto senza indebito ritardo; il titolare dei dati deve continuare a condividere i dati protetti quali segreti commerciali diversi da questi dati specifici.

5.4.2. Se, in circostanze eccezionali, è altamente probabile che il titolare dei dati subisca un grave danno economico a causa della divulgazione all'utente di particolari dati protetti quali segreti commerciali nonostante siano state attuate le misure di protezione dell'utente e quelle del titolare dei dati, quest'ultimo può rifiutare di condividere i dati specifici in questione o sospenderne la condivisione.

Il titolare dei dati deve inviare senza indebito ritardo una comunicazione debitamente motivata all'utente e all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati.

Il titolare dei dati deve tuttavia continuare a condividere i dati protetti quale segreti commerciali diversi da questi dati specifici.

Il rifiuto o l'interruzione della condivisione dei dati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2854 è limitato a circostanze eccezionali. La comunicazione deve pertanto essere debitamente motivata. Tra gli aspetti da prendere in considerazione figurano, ad esempio, l'impossibilità di far rispettare la protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza del segreto commerciale in questione o l'unicità e la novità del prodotto connesso di cui trattasi.

5.4.3. Se l'utente non attua e non mantiene le rispettive misure di protezione e se tale omissione è debitamente accertata dal titolare dei dati, ad esempio in una relazione di audit in materia di sicurezza, quest'ultimo ha il diritto di bloccare o sospendere la condivisione di specifici segreti commerciali individuati fino a quando l'utente non abbia posto rimedio a tale situazione.

In tal caso il titolare dei dati deve inviare senza indebito ritardo una comunicazione scritta debitamente motivata all'utente e all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati.

5.4.4. La clausola 5.4.1 non autorizza il titolare dei dati a risolvere il presente contratto.

Le clausole 5.4.2 o 5.4.3 autorizzano il titolare dei dati a risolvere il presente contratto solo in relazione a specifici segreti commerciali individuati e a condizione che:

(a) siano state soddisfatte tutte le condizioni di cui alla clausola 5.4.2 o alla clausola 5.4.3;

(b) le parti non abbiano trovato una soluzione dopo un periodo di tempo ragionevole, nonostante il tentativo di raggiungere un accordo amichevole, anche in seguito all'intervento dell'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati; e

(c) l'utente non abbia ottenuto dall'organo giurisdizionale competente una decisione che impone al titolare dei dati di mettere a disposizione i dati, e non vi sia alcun procedimento giudiziario pendente per ottenere tale decisione.

5.5. **Fine della produzione e distruzione delle merci costituenti violazione**

Fatti salvi altri mezzi di ricorso a disposizione del titolare dei dati ai sensi del presente contratto o del diritto applicabile, se l'utente modifica o rimuove le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati o non mantiene le misure tecniche e organizzative da esso adottate in accordo con il titolare dei dati conformemente alle clausole 5.2 e 5.3, il titolare dei dati può chiedere all'utente di:

(a) cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati o eventuali copie degli stessi; e/o

(b) porre fine alla produzione, all'offerta o immissione sul mercato o all'uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute avvalendosi dei segreti commerciali individuati, o all'importazione, all'esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione per tali fini, e distruggere tali merci, qualora sussista un grave rischio che l'uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati o al detentore del segreto commerciale oppure qualora una siffatta misura non sia sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati o del detentore del segreto commerciale; e/o

(c) compensare la parte lesa dall'uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o ottenuti in modo illecito.

5.6. **Conservazione dei dati protetti quali segreti commerciali individuati**

5.6.1. Qualora eserciti il diritto di rifiutare, bloccare o sospendere la condivisione dei dati con l'utente conformemente alle clausole 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, il titolare dei dati dovrà garantire la conservazione dei dati in questione, affinché siano messi a disposizione dell'utente:

(a) una volta concordate e attuate le opportune misure di protezione, o

(b) una volta che l'autorità o l'organo giurisdizionale competente abbia emesso una decisione vincolante che impone al titolare dei dati di fornire i dati all'utente.

Tale obbligo di conservazione cessa quando una decisione vincolante dell'autorità o dell'organo giurisdizionale competente consente la cancellazione di tali dati conservati, oppure in caso di risoluzione del contratto.

5.6.2. Il titolare dei dati sostiene i costi necessari per la conservazione dei dati ai sensi della clausola 5.6.1. Spetterà invece all'utente farsi carico di tali costi nella misura in cui il blocco o la sospensione della condivisione dei dati avvenga conformemente alla clausola 5.4.3.

6. **(se i dati sono messi a disposizione dal titolare dei dati su richiesta dell'utente) Utilizzo dei dati da parte dell'utente**

6.1. **Uso e condivisione ammissibili dei dati**

6.1.1. Fatte salve le limitazioni di cui alla clausola 6.2, l'utente può utilizzare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati su sua richiesta per qualsiasi finalità legittima e/o, nella misura in cui i dati siano trasferiti all'utente o possano essere reperiti da quest'ultimo, può condividere liberamente i dati.

6.2. **Restrizioni all'utilizzo e alla condivisione dei dati**

6.2.1. L'utente si impegna a:

(a) non utilizzare i dati per sviluppare un prodotto connesso che sia in concorrenza con il prodotto, e a non condividere i dati con terzi a tal fine;

(b) non utilizzare tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se del caso, del titolare dei dati;

(c) non utilizzare mezzi coercitivi e a non abusare di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati concepita per proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso agli stessi;

(d) non condividere i dati con un terzo considerato *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925.

6.2.2. [OPZIONE] [Inoltre, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sui dati, l'utente e il titolare dei dati convengono di limitare o vietare il seguente trattamento (*specificare il trattamento in questione: accesso, utilizzo e/o ulteriore condivisione dei dati*), che abbia per effetto di compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto stabiliti dal diritto dell'Unione (*specificare il requisito di sicurezza interessato*), causando gravi ripercussioni sulla salute, sulla sicurezza o sulla protezione delle persone fisiche.

L'utente si impegna a non (specificare le restrizioni o i divieti pertinenti relativi al trattamento summenzionato).]

7. **Condivisione dei dati su richiesta dell'utente con un destinatario dei dati**

7.1. **Messa dei dati a disposizione di un destinatario dei dati**

7.1.1. Su richiesta dell'utente o di una parte che agisce per suo conto, il titolare dei dati deve mettere a disposizione di un destinatario dei dati, a titolo gratuito per l'utente, i dati e i metadati pertinenti necessari per interpretarli e utilizzarli. La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo di cui all'**appendice 3** e inviandolo a (*descrivere la procedura per una richiesta semplice per via elettronica, ove tecnicamente fattibile*). Il titolare dei dati non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che la richiesta sia presentata dall'utente.

7.1.2. Se l'utente non è l'interessato, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi dati personali su richiesta dell'utente solo se esiste una base giuridica valida che consenta di mettere a disposizione tali dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e solo, ove necessario, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

A tale riguardo, se non è l'interessato, l'utente deve indicare al titolare dei dati, in ogni richiesta presentata a norma della clausola precedente, la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 (e, se del caso, la deroga applicabile a norma dell'articolo 9 di tale regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE) in base alla quale chiede la messa a disposizione di dati personali.

7.1.3. Il titolare dei dati deve mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati in modo facile e sicuro, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e garantire che tali dati abbiano almeno la stessa qualità di cui dispone il titolare stesso.

7.1.4. Se l'utente presenta tale richiesta, il titolare dei dati concorda con il destinatario dei dati le modalità per mettere a disposizione tali dati conformemente ai capi III e IV del regolamento sui dati.

7.1.5. L'utente riconosce che una richiesta a norma della clausola 7.1.1 non può andare a vantaggio di un terzo considerato *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 [OPZIONE] [e non può essere presentata nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato].

7.1.6. L'utente riconosce che il terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma della clausola 7.1.1 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente. Il titolare dei dati non può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per l'assenza di un tale accordo tra l'utente e il terzo, a meno che non ne fosse o dovesse esserne a conoscenza.

8. **[OPZIONE se l'utente è un'entità commerciale] Limitazioni ai diritti dell'utente**

L'utente acconsente a (*specificare la finalità, la natura e la durata delle limitazioni al diritto dell'utente di utilizzare o condividere i dati e individuare la parte dei dati interessata da tali limitazioni*).

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui dati, "[q]ualsiasi clausola contrattuale che, a danno dell'utente, escluda l'applicazione dei diritti dell'utente a norma del [capo II], deroghi agli stessi o ne modifichi gli effetti non è vincolante per l'utente".

Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce del considerando 25, che precisa che la stessa "non impedisce agli utenti, nel caso di relazioni tra imprese, di mettere i dati a disposizione di terzi o dei titolari dei dati a qualsiasi clausola contrattuale lecita, anche accettando di limitare o circoscrivere l'ulteriore condivisione di tali dati o di ricevere un compenso proporzionale, ad esempio in cambio della rinuncia al diritto di utilizzare o condividere tali dati".

Tali limitazioni saranno pertanto valide solo se non arrecano alcun pregiudizio all'utente, il che implica che non dovrebbero ledere gli interessi legittimi dell'utente.

Inoltre questa clausola non dovrebbe essere utilizzata per privare completamente l'utente dei suoi diritti a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento sui dati, prevedendo ad esempio che l'utente rinunci completamente al suo diritto di accesso ai dati. L'utente potrebbe accettare che siano posti limiti ai suoi diritti solo quando questi sono circoscritti in termini sia di portata che di tempo e non vanno contro i suoi interessi. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di limitazioni specifiche all'uso dei dati cui si è avuto accesso, o di un accordo a non condividere ulteriormente i dati con terzi, come indicato al considerando 25, o a non consentire a un destinatario dei dati di condividere ulteriormente i dati con terzi.

Si potrebbe far ricorso alla presente clausola quando l'utente è interessato all'applicazione di tali limitazioni, ad esempio quando il titolare dei dati e l'utente partecipano a un progetto industriale congiunto.

Questa clausola potrebbe applicarsi anche nei casi in cui l'utente riceve un compenso, sebbene la mera percezione di tale compenso non sia di per sé sufficiente a dimostrare che le limitazioni non arrecano pregiudizio all'utente. Tale compenso dovrebbe essere proporzionato alle limitazioni previste.

L'utente può, a sua esclusiva discrezione, accettare o rifiutare la limitazione o le limitazioni previste dalla presente clausola.

9. **Compenso dell'utente**

9.1. **Compenso**

Il titolare dei dati si impegna a versare all'utente un compenso come indicato in dettaglio nell'**appendice 7**, *(se applicabile)* anche per le limitazioni ai diritti dell'utente previste alla clausola 8.

Le parti possono concordare un compenso per l'uso e la condivisione dei dati da parte del titolare dei dati ogniqualvolta lo ritengano equo e ragionevole. Ad esempio, possono prendere in considerazione tale compenso se il titolare dei dati utilizza i dati per sviluppare nuovi prodotti o servizi o se genera dati aggregati o derivati a fini commerciali. Al contrario, se i dati sono utilizzati, ad esempio, solo per soddisfare le esigenze derivanti da un accordo concluso con l'utente o per garantire il funzionamento, la sicurezza e la protezione del prodotto o del servizio correlato, potrebbe non essere contemplato un compenso.

Le parti dovrebbero essere però consapevoli del fatto che, ad esempio, se limita i propri diritti conformemente alla clausola 8, l'utente dovrebbe percepire un compenso, come spiegato nel riquadro alla clausola 8, e il compenso dovrebbe essere proporzionato alla gravità della limitazione.

Analogamente, potrebbe essere necessario un compenso per garantire un trattamento equo dell'utente, se quest'ultimo accetta che il titolare dei dati possa vendere i dati a terzi conformemente alla clausola 3.2.1, lettera a), punto iii).

Qualora sia previsto un compenso, le parti devono stabilire se sia o no di natura pecuniaria.

9.2. **(applicabile in caso di compenso pecuniario) Interessi di mora**

In caso di ritardo nel pagamento del compenso, il titolare dei dati dovrebbe versare all'utente gli interessi di mora dal momento in cui è dovuto il pagamento fino al giorno dell'avvenuto pagamento, come stabilito dal diritto applicabile.

10. **Trasferimento d'uso e pluralità di utenti**

L'utente iniziale può trasferire in modo permanente la proprietà del prodotto o cedere il proprio diritto di utilizzare il prodotto a un utente successivo, ad esempio in caso di vendita del prodotto (trasferimento d'uso).

L'utente iniziale può anche concedere a utenti aggiuntivi il diritto di utilizzare il prodotto e/o di ricevere servizi correlati, pur mantenendo il proprio ruolo di utente (pluralità di utenti), ad esempio quando:

— un'impresa subaffitta il proprio furgone ad un'altra impresa per determinati periodi dell'anno;

— una società di autonoleggio noleggia ai clienti i propri autoveicoli.

Diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati

In tali casi, il titolare dei dati deve concludere un contratto con gli utenti successivi o aggiuntivi per poter utilizzare i dati generati dall'uso del prodotto o dei servizi correlati da parte di tali utenti. Le clausole che seguono propongono possibili soluzioni per la conclusione di tale contratto, in modo che le parti possano scegliere la soluzione più adatta alle specificità della situazione.

In caso di trasferimento, le parti potrebbero ad esempio convenire che l'utente iniziale notifichi al titolare dei dati l'avvenuto trasferimento nonché l'identità e i dati di contatto dell'utente successivo, in modo che il titolare dei dati possa contattare tale utente e concludere con questi un contratto.

Nel caso di più utenti, tale soluzione potrebbe essere troppo onerosa per il titolare dei dati. Se può agire per conto del titolare dei dati, l'utente iniziale potrebbe ottenere l'accordo degli utenti aggiuntivi in merito alle condizioni stabilite nel presente contratto per quanto concerne l'accesso ai dati e il loro utilizzo.

In altre situazioni può comunque essere fattibile e preferibile che l'utente iniziale comunichi al titolare dei dati i dati di contatto dell'utente aggiuntivo, in modo tale che il titolare dei dati possa concludere un contratto direttamente con l'utente aggiuntivo.

È inoltre possibile che l'utente iniziale non debba comunicare al titolare dei dati i dati di contatto di un utente successivo o aggiuntivo per consentirgli di concludere un contratto, se le circostanze sono tali da permettere loro di concludere un contratto senza alcuna azione da parte dell'utente iniziale. Ad esempio, può accadere che per utilizzare il prodotto e/o il servizio correlato sia necessaria la creazione di un account che identifichi l'utente. In tal caso, il titolare dei dati potrà concludere un contratto con l'utente successivo o aggiuntivo quando quest'ultimo creerà il proprio account. Ciò potrebbe tuttavia comportare l'obbligo per l'utente iniziale di assicurarsi che l'utente successivo o aggiuntivo non utilizzi il suo account.

Diritti di accesso delle parti in relazione a un trasferimento d'uso e in caso di pluralità di utenti

In caso di trasferimento d'uso o di una pluralità di utenti, il contratto dovrebbe indicare con certezza chi può accedere ai dati e a quali condizioni. Ad esempio, se un'impresa (l'utente iniziale) affitta macchine agricole connesse a singoli agricoltori (utenti aggiuntivi) su base giornaliera o settimanale, i dati generati dalle macchine potrebbero rivelare informazioni commerciali sensibili di tali agricoltori. Il fabbricante (il titolare dei dati) non può semplicemente rendere accessibili all'utente iniziale (la società proprietaria delle macchine) i dati in base alla clausola 4 del presente contratto senza assicurarsi che, così facendo, non siano violati i diritti dei singoli agricoltori (gli utenti aggiuntivi) o non ne siano divulgate informazioni riservate.

I diritti di accesso dell'utente aggiuntivo o successivo possono in particolare dipendere dalla categorizzazione contrattuale dei dati, ad esempio:

— dati rimovibili dell'utente: i prodotti o i servizi correlati spesso consentono all'utente di cancellare i dati generati nel corso del loro utilizzo. In caso di trasferimento, l'utente dovrebbe cancellare tali dati. In caso contrario, tali dati possono essere accessibili all'utente aggiuntivo o successivo;

— dati sempre rimovibili: dati che il titolare dei dati non dovrebbe rendere accessibili all'utente aggiuntivo o successivo;

— dati residui: dati diversi dai dati rimovibili dell'utente o dai dati sempre rimovibili; tali dati non saranno rimovibili né saranno soggetti a un accordo di riservatezza (ossia i dati saranno disponibili anche ai nuovi utenti successivi). Tali dati possono includere i dati che devono essere accessibili all'utente aggiuntivo o successivo per legge o per prassi (ad esempio in relazione agli aggiornamenti effettuati in un veicolo connesso).

Il titolare dei dati dovrebbe classificare i dati in base a queste categorie, in particolare in base alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui dati, nel quadro del presente contratto (ad esempio nell'appendice 1) o della documentazione relativa al prodotto o al servizio correlato.

La presente clausola 10 si concentra sul regolamento sui dati; non interessa alcuna altra normativa, tra cui la legislazione settoriale, che possa disciplinare il trasferimento di un prodotto connesso o di un servizio correlato (ad esempio nel caso del ricondizionamento dei dispositivi medici).

10.1. **Trasferimento d'uso**

Quando l'utente trasferisce contrattualmente a una persona successiva ("utente successivo") i) la proprietà del prodotto o ii) i suoi diritti temporanei di utilizzo del prodotto e/o iii) i suoi diritti di ricevere servizi correlati e perde lo status di utente dopo il trasferimento, le parti si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui alla presente clausola.

[OPZIONE 1] [L'utente iniziale deve notificare il trasferimento al titolare dei dati e fornire i necessari dati di contatto dell'utente successivo, in modo che il titolare dei dati possa concludere con tale utente un contratto relativo all'uso dei dati da parte del titolare stesso.]

[OPZIONE 2] [Il titolare dei dati adotta le misure necessarie per concludere un contratto con l'utente successivo in merito all'uso dei dati da parte del titolare stesso. *(se applicabile)* L'utente iniziale deve assicurarsi che l'utente successivo non possa utilizzare l'account dell'utente iniziale.]

I diritti del titolare dei dati riguardo all'uso dei dati del prodotto o dei dati dei servizi correlati generati prima del trasferimento non saranno condizionati dal trasferimento: ciò significa che i diritti e gli obblighi esistenti prima del trasferimento per quanto concerne i dati trasferiti ai sensi del contratto continueranno a esistere anche dopo il trasferimento.

10.2. **Pluralità di utenti**

Se l'utente iniziale concede a un'altra parte ("utente aggiuntivo") il diritto di utilizzare il prodotto e/o i servizi correlati pur mantenendo il proprio status di utente, le parti si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui alla presente clausola.

10.2.1. Consenso dell'utente aggiuntivo all'uso e alla condivisione dei dati da parte del titolare dei dati

[OPZIONE 1] [Nel contratto tra l'utente iniziale e l'utente aggiuntivo l'utente iniziale include, per conto del titolare dei dati, clausole che riflettono sostanzialmente il contenuto del presente contratto tra l'utente iniziale e il titolare dei dati e, in particolare, la clausola 3 sull'utilizzo e sulla condivisione dei dati del prodotto e/o del servizio correlato da parte del titolare dei dati per la durata dell'uso temporaneo del prodotto e/o del servizio correlato.]

[OPZIONE 2] [L'utente iniziale comunica al titolare dei dati l'esistenza e la durata dei diritti dell'utente aggiuntivo di utilizzare il prodotto e/o il servizio correlato nonché i relativi dati di contatto, in modo che il titolare dei dati possa concludere un accordo con l'utente aggiuntivo in merito all'uso e alla condivisione di tali dati da parte del titolare dei dati.]

[OPZIONE 3] [Il titolare dei dati adotta le misure necessarie per concludere un accordo con l'utente aggiuntivo. *(se applicabile)* L'utente iniziale deve assicurarsi che l'utente aggiuntivo non possa utilizzare l'account dell'utente iniziale.]

10.2.2. Accesso ai dati da parte dell'utente aggiuntivo

[OPZIONE] [L'utente iniziale funge da primo punto di contatto per l'utente aggiuntivo se quest'ultimo presenta una richiesta di accesso ai dati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento sui dati. Il titolare dei dati deve collaborare con l'utente iniziale per rispondere a tale richiesta, come specificato nell'**appendice 10**.]

10.3. **Responsabilità dell'utente iniziale**

Nella misura in cui il mancato rispetto, da parte dell'utente iniziale, degli obblighi di cui alle clausole 10.1 e 10.2 comporti l'uso e la condivisione dei dati del prodotto o dei servizi correlati da parte del titolare dei dati in assenza di un contratto con l'utente successivo o aggiuntivo, l'utente iniziale indennizza il titolare dei dati in caso di eventuali richieste di risarcimento danni presentate dall'utente successivo o aggiuntivo al titolare dei dati per aver utilizzato i dati dopo il trasferimento o in caso di utilizzo temporaneo del prodotto e/o dei servizi correlati.

11. **Data di applicazione, durata e risoluzione del contratto**

11.1. **Data di applicazione e durata**

Di solito il presente contratto non esiste come contratto a sé stante, bensì è concluso parallelamente al contratto che permette di trasferire la proprietà del prodotto all'utente, conferendo a quest'ultimo diritti temporanei di utilizzo del prodotto, e/o al contratto per un servizio correlato.

Il presente contratto deve in genere rimanere in vigore per tutto il tempo in cui l'altro contratto consente all'utente di utilizzare il prodotto o il servizio correlato. Analogamente, e salvo in caso di violazione sostanziale degli obblighi a opera dell'altra parte, né il titolare dei dati né l'utente dovrebbero poter risolvere il presente contratto, dato che altrimenti l'utente si troverebbe a utilizzare il prodotto e/o il servizio correlato in assenza di un quadro contrattuale riguardante i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento sui dati.

11.1.1. Il presente contratto [OPZIONE 1] [ha effetto immediato] [OPZIONE 2] [ha effetto a decorrere dal (*specificare la data*)].

11.1.2. Il contratto è concluso [OPZIONE 1] [a tempo indeterminato] [OPZIONE 2] [a tempo determinato per un periodo di (*specificare*)], fatti salvi eventuali motivi di scadenza o risoluzione previsti dal presente contratto.

11.2. **Risoluzione**

Indipendentemente dal periodo contrattuale concordato ai sensi della clausola 11.1, il presente contratto si risolve:

(a) al momento della distruzione del prodotto o dell'interruzione permanente del servizio correlato, o quando il prodotto o il servizio correlato perde in modo irreversibile la sua capacità di generare i dati; oppure

(b) quando l'utente perde la proprietà del prodotto o quando cessano i diritti dell'utente in relazione al prodotto previsti da un contratto di noleggio, di leasing o da un contratto analogo o i diritti dell'utente in relazione al servizio correlato; oppure

(c) con l'accordo di entrambe le parti.

Le lettere b) e c) lasciano impregiudicata la permanenza in vigore del contratto concluso tra il titolare dei dati e qualsiasi utente successivo o aggiuntivo.

11.3. **Effetti della scadenza e della risoluzione**

11.3.1. La scadenza del periodo contrattuale o la risoluzione del presente contratto libera entrambe le parti dall'obbligo di eseguire e ricevere prestazioni future, ma non pregiudica i diritti e le responsabilità maturati fino al momento della risoluzione.

La scadenza o la risoluzione del presente contratto non ne pregiudica alcuna disposizione destinata a produrre i suoi effetti anche dopo l'estinzione del contratto, in particolare la clausola 13.1 sulla riservatezza, la clausola 13.4 sul diritto applicabile e la clausola 13.6 sulla risoluzione delle controversie.

11.3.2. La risoluzione o la scadenza del contratto avrà i seguenti effetti:

(a) il titolare dei dati cessa di reperire i dati generati o registrati a partire dalla data di risoluzione o di scadenza;

(b) il titolare dei dati mantiene il diritto di utilizzare e condividere i dati generati o registrati prima della data di risoluzione o di scadenza come specificato nel presente contratto.

12. **Mezzi di ricorso in caso di inadempimento contrattuale**

Le parti potrebbero volersi accordare non solo sui diritti e sugli obblighi che riguardano in modo specifico i dati (molti dei quali sono già previsti dal regolamento sui dati), ma anche su questioni di diritto contrattuale generale, come i diritti e i mezzi di ricorso di cui una parte contraente può avvalersi in caso di inadempimento dell'altra parte.

Per tali questioni di diritto contrattuale generale, le parti possono decidere di basarsi su norme giuridiche standard o su altri modelli contrattuali. Se desiderano ricorrere alle presenti clausole contrattuali tipo, le parti devono assicurarsi che queste siano compatibili con le norme imperative nazionali applicabili al contratto.

12.1. **Casi di inadempimento**

12.1.1. L'inadempimento di un obbligo ad opera di una parte nel quadro del presente contratto è considerato grave:

(a) se priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al presente contratto, tranne se la parte inadempiente non ha previsto e non poteva ragionevolmente prevedere tale risultato; oppure

(b) se dalle circostanze risulta chiaramente che non è possibile fare affidamento sul futuro adempimento della parte inadempiente.

12.1.2. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto a un impedimento che sfugge al suo controllo e se non ci si poteva ragionevolmente attendere che tale parte prendesse in considerazione l'impedimento al momento della conclusione del presente contratto, né che lo evitasse, vi ponesse rimedio o ne superasse le conseguenze.

Se l'impedimento è solo temporaneo, l'inadempimento è giustificato finché sussiste l'impedimento. Tuttavia, se il ritardo costituisce un inadempimento grave, l'altra parte può trattarlo come tale.

La parte inadempiente deve assicurarsi che l'altra parte sia informata dell'impedimento, e dei relativi effetti sulla propria capacità di eseguire la prestazione, senza indebito ritardo a decorrere dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali circostanze o in cui era ragionevole attendersi che ne fosse venuta a conoscenza. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno economico derivante dalla mancata comunicazione di tali informazioni.

12.2. **Mezzi di ricorso**

12.2.1. In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte si avvale dei mezzi di ricorso elencati nelle seguenti clausole, fatti salvi quelli previsti dal diritto applicabile.

12.2.2. I mezzi di ricorso che non sono incompatibili tra loro possono essere cumulati.

12.2.3. Non può avvalersi di mezzi di ricorso la parte che sia causa dell'inadempimento dell'altra parte, ad esempio qualora una carenza nella sua infrastruttura di dati abbia impedito all'altra parte di adempiere correttamente i suoi obblighi. Una parte non può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui avrebbe potuto ridurre il danno adottando misure ragionevoli.

12.2.4. La parte lesa può:

(a) chiedere alla parte inadempiente di adempiere, senza indebito ritardo, gli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente contratto, salvo qualora ciò sia illecito o impossibile o qualora lo specifico adempimento comporti per la parte inadempiente costi sproporzionati rispetto ai benefici che l'altra parte otterrebbe;

(b) chiedere alla parte inadempiente di cancellare i dati consultati o utilizzati in violazione del presente contratto e le relative copie;

(c) chiedere il risarcimento del danno economico subito a causa dell'inadempimento dell'altra parte, se quest'ultimo non è giustificato ai sensi della clausola 12.1.2. La parte inadempiente è responsabile solo dei danni che ha previsto o che era ragionevolmente tenuta a prevedere, quale conseguenza dell'inadempimento, al momento della conclusione del presente contratto, salvo in caso di inadempimento intenzionale o dovuto a negligenza grave.

12.2.5. Il titolare dei dati può inoltre sospendere la condivisione dei dati con l'utente fino a quando quest'ultimo non adempie i propri obblighi o non rispetta i limiti previsti, inviando all'utente, senza indebito ritardo, un avviso debitamente motivato:

a) in caso di inadempimento grave da parte dell'utente;

b) *(se applicabile)* purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alla clausola 5.4.3, nei casi descritti nella medesima clausola.

12.2.6. L'utente può inoltre:

(a) sospendere il consenso dato al titolare dei dati a norma della clausola 3 o il consenso alle limitazioni ai propri diritti concordate a norma della clausola 8, fino a quando il titolare dei dati non adempie i suoi obblighi, a meno che ciò non arrechi al titolare dei dati un danno fortemente sproporzionato rispetto all'inadempimento o ai suoi effetti;

(b) revocare l'autorizzazione concessa al titolare dei dati ai sensi della clausola 3 e/o il consenso alle limitazioni ai propri diritti concordate a norma della clausola 8, dandone comunicazione al titolare dei dati:

i) in caso di inadempimento grave del titolare dei dati; oppure

ii) se, in caso di inadempimento non grave, l'utente ha comunicato un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio all'inadempimento e tale periodo è trascorso senza che il titolare dei dati abbia provveduto in tal senso. Il periodo indicato è considerato ragionevole se il titolare dei dati non lo contesta senza indebito ritardo.

12.2.7. [OPZIONE] [Qualora non adempia i propri obblighi ai sensi del presente contratto, la parte inadempiente pagherà in ogni caso le sanzioni definite in dettaglio all'appendice 8, che le parti considerano un risarcimento del danno ai sensi della clausola 12.2.4, lettera c). La parte inadempiente ha il diritto di chiedere che la sanzione sia ridotta a un importo ragionevole se può dimostrare che tale sanzione è manifestamente eccessiva rispetto al danno derivante dall'inadempimento.]

Le parti possono decidere di stabilire sanzioni per determinati tipi di inadempimento, in quanto potrebbe essere troppo oneroso per la parte lesa dimostrare l'importo del danno effettivo causato, ad esempio, dalla mancata fornitura dei dati. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate.

13. **Disposizioni generali**

13.1. **Riservatezza**

13.1.1. Le informazioni seguenti saranno considerate riservate:

(a) le informazioni relative ai segreti commerciali, alla situazione finanziaria o a qualsiasi altro aspetto delle attività di una parte, a meno che tale parte non le abbia rese pubbliche;

(b) le informazioni relative all'utente e a terzi, a meno che questi non le abbiano già rese pubbliche.

13.1.2. Le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per conservare in modo sicuro le informazioni riservate e non metterle a disposizione di terzi, a meno che:

(a) una delle parti sia obbligata per legge a mettere a disposizione le informazioni in questione;

(b) una delle parti debba mettere a disposizione le informazioni in questione per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente contratto, oppure

(c) una delle parti abbia previamente ottenuto il consenso dell'altra parte oppure della parte che ha fornito le informazioni riservate o che è interessata dalla loro divulgazione.

13.1.3. Tali obblighi di riservatezza restano applicabili dopo la risoluzione del contratto per un periodo di (*specificare il periodo*).

13.1.4. Tali obblighi di riservatezza non eliminano obblighi più rigorosi derivanti i) dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ii) dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/58/CE o della direttiva (UE) 2016/943, iii) da qualsiasi altra normativa dell'Unione o degli Stati membri e iv) (se applicabile) dalla clausola 6 del presente contratto.

13.2. **Mezzi di comunicazione**

Ogni notifica o altra comunicazione prescritta dal presente contratto deve essere effettuata per iscritto e può essere consegnata a mano, inviata per posta prepagata o trasmessa per via elettronica, anche per e-mail, a condizione che il mittente conservi la prova dell'invio ai seguenti indirizzi:

Parte	Referente	E-mail	Telefono	Indirizzo
Utente	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]
Destinatario dei dati	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]

Tali notifiche o comunicazioni si considerano ricevute:

(a) in caso di consegna a mano, il giorno della consegna;

(b) se inviate per posta prepagata, il terzo giorno lavorativo successivo all'invio;

(c) se inviate per via elettronica, alla data di trasmissione, a condizione che il mittente non abbia ricevuto alcun messaggio di errore indicante la mancata consegna.

13.3. **Completezza del contratto, modifiche e scindibilità**

13.3.1. Il presente contratto, insieme alle appendici e agli altri documenti cui fa riferimento, costituisce l'intero contratto tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente accordo o contratto e intesa tra le parti, orali e scritti, riguardanti l'oggetto del presente contratto.

13.3.2. Qualsiasi modifica del presente contratto è valida solo se concordata per iscritto, anche in formato elettronico.

13.3.3. Se una disposizione del presente contratto risulta nulla, invalida, annullabile o inapplicabile per qualsiasi motivo ed è possibile separarla dalle restanti clausole del contratto, queste ultime continueranno a essere valide e applicabili. Le lacune o ambiguità che ne possano derivare nel presente contratto sono trattate conformemente alla clausola 13.5.

13.4. **Diritto applicabile**

13.4.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto di *(specificare lo Stato membro)*.

13.5. **Interpretazione**

13.5.1. Il presente contratto è concluso tra le parti sulla base dei diritti e degli obblighi ad esse conferiti dal regolamento sui dati. Le disposizioni del presente contratto devono essere interpretate conformemente al regolamento sui dati e ad altre normative dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell'Unione, nonché a qualsiasi normativa nazionale applicabile che sia compatibile con il diritto dell'Unione e alla quale non sia possibile derogare convenzionalmente.

13.5.2. Se una lacuna o un'ambiguità del presente contratto non può essere risolta nel modo indicato alla clausola 13.5.1, il presente contratto deve essere interpretato alla luce delle norme interpretative previste dal diritto applicabile (cfr. clausola 13.4).

13.6. **Risoluzione delle controversie**

13.6.1. Le parti convengono di adoperarsi al massimo per risolvere le controversie in via amichevole e, prima di adire un organo giurisdizionale, di sottoporre la controversia a (*inserire il nome e i dati di contatto di un determinato organismo di risoluzione delle controversie; per le controversie che rientrano nel quadro delle loro competenze, quali definite all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sui dati, può trattarsi di qualsiasi organismo di risoluzione delle controversie di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento sui dati*).

13.6.2. La decisione di sottoporre una controversia a un organismo di risoluzione delle controversie conformemente alla clausola 13.6.1 non pregiudica tuttavia il diritto dell'utente di presentare un reclamo all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati, né il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

13.6.3. [OPZIONE, se l'utente è un'impresa] [Gli organi giurisdizionali di (*specificare lo Stato membro*) avranno competenza esclusiva a conoscere delle cause relative al presente contratto.]

Appendice 1

informazioni dettagliate sui dati oggetto del presente contratto e sulle modalità di accesso

Nella presente appendice le parti dovrebbero fornire informazioni dettagliate sui dati oggetto del presente contratto, sulle modalità di accesso nonché sulle informazioni e sui mezzi necessari per accedere ai dati e utilizzarli, come stabilito alle clausole 2 e 3.

A. **Informazioni specifiche relative al contenuto dei dati**

L'appendice dovrebbe innanzitutto ordinare ed elencare i dati del prodotto e i dati dei servizi correlati oggetto del contratto, indicando il contenuto e la frequenza di raccolta dei dati, affinché l'utente sia informato in modo preciso delle informazioni contenute nei dati (elenco strutturato di punti di dati o categorie precise di dati).

B. **Durata di conservazione dei dati**

L'appendice dovrebbe poi indicare la durata di conservazione, in modo che l'utente sia informato sulla durata della disponibilità dei dati. Ciò può essere fatto in modo particolareggiato per ciascun punto di dati o gruppo di punti di dati.

C. **Regime dei dati**

L'appendice dovrebbe specificare in questa sezione se i dati sono, in tutto o in parte, dati particolari disciplinati da un regime specifico. L'appendice potrebbe ad esempio indicare se i dati possono essere considerati dati personali, specificando quali di essi lo sono.

D. **Struttura e formato dei dati**

L'appendice dovrebbe specificare in questa sezione in quale formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico sono resi disponibili i dati.

E. **Politica di accesso**

Può accadere che l'utente trasferisca ii diritti di utilizzare il prodotto o di ricevere i servizi correlati a un utente successivo, o che più utenti condividano tali diritti. In tali circostanze, ossia nel caso di un trasferimento d'uso del prodotto o di una pluralità di utenti, le parti dovrebbero specificare in questa sezione i diritti di accesso ai dati. L'appendice potrebbe in particolare elencare i seguenti tipi di dati:

— dati rimovibili dell'utente: i prodotti o i servizi correlati spesso consentono all'utente di cancellare i dati generati nel corso del loro utilizzo. In caso di trasferimento, l'utente dovrebbe cancellare tali dati. In caso contrario, tali dati possono essere accessibili all'utente successivo;

— dati sempre rimovibili: dati che il titolare dei dati non dovrebbe rendere accessibili all'utente successivo;

— dati residui – dati diversi dai dati rimovibili dell'utente o dai dati sempre rimovibili; tali dati non saranno rimovibili né saranno soggetti a un accordo di riservatezza (ossia i dati saranno disponibili anche ai nuovi utenti successivi). Tali dati possono includere i dati che devono essere accessibili all'utente successivo per legge o per prassi (ad esempio in relazione agli aggiornamenti effettuati in un veicolo connesso).

F. **Supporto di trasferimento/accesso**

L'appendice dovrebbe indicare in questa sezione di quale supporto elettronico pratico e sicuro il titolare dei dati può avvalersi per mettere i dati a disposizione dell'utente, mediante trasferimento dei dati o fornendo l'accesso agli stessi.

G. **Informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti di accesso dell'utente**

L'appendice può specificare in questa sezione le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti di accesso dell'utente. Può includere i dati di un referente cui rivolgersi per risolvere problemi tecnici, sia dal lato del titolare dei dati che da quello dell'utente.

Appendice 2

contenuto della richiesta di accesso da parte dell'utente

Il presente modulo riguarda una richiesta specifica. Sono possibili richieste multiple, e sono anzi consigliate, ad esempio, per segmentare determinati flussi di dati in modo che possano essere gestiti a seconda del tipo di flusso di dati, della finalità e del ciclo di vita dei dati (come i flussi di dati personali e altri flussi simili).

Il presente modulo elenca gli elementi essenziali di una richiesta, ma è possibile adattarne la forma, in particolare affinché sia adeguato all'uso in procedure elettroniche.

Identificazione dell'utente	Nome: specificare Contratto n.: *specificare*
Identificazione della persona che presenta la richiesta per conto dell'utente (se applicabile)	Nome: specificare Rapporto con l'utente: *specificare* Allegare la documentazione comprovante la delega ad agire per conto dell'utente
Prodotti e/o servizi oggetto della richiesta	Prodotto/servizio 1: specificare (ad es. numero di serie) Prodotto/servizio 2: specificare (ad es. numero di serie)
Punti di dati interessati dalla richiesta	☐ Tutti i dati prontamente disponibili per il titolare dei dati ☐ Altro: specificare i punti di dati oggetto della richiesta
Natura dei dati richiesti	☐ Sono compresi dati personali Se l'utente non è l'interessato, specificare la base giuridica valida per il trattamento a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. ☐ Solo dati non personali
Data dei dati oggetto della richiesta	☐ Dati passati: specificare il periodo ☐ Dati futuri: specificare il periodo
Tempi di accesso ai dati (a seconda di quanto specificato nell'appendice 1)	☐ Di continuo ☐ In tempo reale ☐ Altro: specificare
Modalità di accesso ai dati (a seconda di quanto specificato nell'appendice 1)	☐ Trasferimento dei dati ☐ Accesso ai dati nel luogo in cui sono conservati
Destinazione del trasferimento:	Specificare in funzione della risposta al punto precedente
Data della richiesta	Specificare

Appendice 3

modulo per una richiesta di accesso da parte dell'utente allo scopo di mettere i dati a disposizione di terzi

Il presente modulo riguarda una richiesta specifica. Sono possibili richieste multiple, e sono anzi consigliate, ad esempio, per segmentare determinati flussi di dati in modo che possano essere gestiti da un particolare destinatario dei dati designato dall'utente a seconda del tipo di flusso di dati e della finalità.

Identificazione dell'utente	Nome: specificare Contratto n.: *specificare*
Identificazione della persona che presenta la richiesta per conto dell'utente (se applicabile)	Nome: specificare Rapporto con l'utente: *specificare*
Prodotti e/o servizi oggetto della richiesta	Prodotto/servizio 1: *specificare* Prodotto/servizio 2: *specificare*
Dati oggetto della richiesta N.B.: non applicabile nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato	☐ Opzione 1: tutti i dati prontamente disponibili per il titolare dei dati ☐ Opzione 2: specificare in conformità all'appendice 1 del contratto tra l'utente e il destinatario dei dati, che precisa i dati da condividere con il destinatario dei dati ☐ Opzione 3: secondo quanto specificato dal destinatario dei dati nell'appendice 2 del contratto tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati
Se i dati comprendono dati personali	Specificare la base giuridica valida per il trattamento a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.
Identificazione dei terzi N.B.: non possono essere *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925.	Nome: specificare Dati di contatto: *specificare*

Appendice 4

informazioni specifiche sulle misure di protezione dei segreti commerciali

(redazione a cura delle parti)

[OPZIONE] Appendice 5

informazioni specifiche sulla condivisione dei dati con terzi

(redazione a cura delle parti)

Appendice 6

informazioni specifiche sulle misure di protezione

(redazione a cura delle parti)

[OPZIONE] Appendice 7

informazioni specifiche sul compenso dell'utente

(redazione a cura delle parti)

[OPZIONE] Appendice 8

informazioni specifiche sulle sanzioni

(redazione a cura delle parti)

[OPZIONE] Appendice 9

documentazione sulla proprietà del prodotto o sui diritti contrattuali di utilizzo del prodotto o dei servizi correlati

(documentazione da allegare a cura delle parti)

[OPZIONE] Appendice 10

informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai dati da parte di utenti aggiuntivi

(redazione a cura delle parti)

ALLEGATO III

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

per i contratti tra utenti e destinatari dei dati

Le presenti clausole contrattuali tipo sono state concepite per i contratti stipulati tra l'utente di un prodotto connesso e/o di un servizio correlato e il destinatario dei dati con cui l'utente deve o desidera condividere i propri dati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2854 ("regolamento sui dati").

La principale novità del regolamento sui dati a tale riguardo è che:

— l'utente può obbligare il titolare dei dati a condividere i dati con un destinatario dei dati di sua scelta;

— l'utente stabilisce in un contratto con il destinatario dei dati per quali finalità e a quali condizioni il destinatario dei dati può utilizzare e condividere i dati;

— le clausole contrattuali abusive riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo oppure la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non sono vincolanti se sono state imposte unilateralmente a un'impresa da un'altra impresa.

Il presente contratto spesso segue il contratto concluso tra il titolare dei dati e l'utente e precede il contratto che deve essere stipulato tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati.

Il presente contratto ha una struttura modulare ma può esistere come contratto a sé stante: le parti possono quindi decidere se utilizzarne tutte le clausole (quando l'obiettivo principale del contratto è la condivisione dei dati), oppure scegliere le clausole che si adattano alla loro situazione particolare. Se la condivisione dei dati dovesse essere solo una condizione preliminare per l'esecuzione di un contratto concluso per un altro scopo, ad esempio un contratto di riparazione e manutenzione di una macchina industriale, potrebbe essere sufficiente utilizzare le clausole 1.2, 1.3, 2, 3 e 4 (ad eccezione della clausola 4.1.1, lettera b)), in quanto il contenuto delle restanti clausole del presente contratto sarebbe probabilmente compreso nel contratto di riparazione e manutenzione.

1. Parti e prodotti/servizi correlati

1.1. Parti del contratto

Il presente contratto sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo è stipulato tra

(inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti) ("utente")

e

(inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti) ("destinatario dei dati")

denominati nel presente contratto collettivamente "parti" e singolarmente "parte".

Per "**utente**" si intende una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato.

Per "**destinatario dei dati**" si intende un terzo scelto dall'utente. Può essere una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione.

Tale destinatario dei dati può essere in concorrenza con il titolare dei dati in questione. Un *gatekeeper* non può invece essere o diventare destinatario dei dati.

1.2. Ammissibilità del destinatario dei dati

Il destinatario dei dati dichiara di non essere designato come *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 ([1]) ("regolamento sui mercati digitali").

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

1.3. **Richiesta al titolare dei dati e cooperazione delle parti**

1.3.1. Le parti convengono che

[OPZIONE 1] [l'utente chiederà a

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("titolare dei dati")

di mettere i dati di cui alla clausola 2 a disposizione del destinatario dei dati.]

[OPZIONE 2] [l'utente incarica il destinatario dei dati di chiedere a

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("titolare dei dati")

per conto dell'utente di mettere i dati di cui alla clausola 2 a disposizione del destinatario dei dati.]

1.3.2. L'utente e il destinatario dei dati collaboreranno in buona fede per stabilire modalità di contatto e un impegno adeguati con il titolare dei dati. In particolare, il destinatario dei dati concluderà un accordo contrattuale separato con il titolare dei dati ("contratto H2R"), [OPZIONE: in stretta consultazione con l'utente] e in linea con il diritto applicabile, tra cui il regolamento sui dati. Il destinatario dei dati deve garantire che il contratto H2R sia conforme al presente contratto.

1.3.3. Il presente contratto riguarda:

(a) il seguente prodotto connesso/i seguenti prodotti connessi ("prodotto"): *(inserire la denominazione e ulteriori specifiche del prodotto connesso oggetto del presente contratto);*

(b) il seguente servizio correlato/i seguenti servizi correlati ("servizio correlato" o "servizi correlati"): *(inserire la denominazione e ulteriori specifiche dei servizi correlati o del tipo di servizi correlati oggetto del contratto, se del caso).*

L'utente dichiara di essere il proprietario del prodotto o di avere il diritto di utilizzare il prodotto sulla base di un contratto di locazione o di leasing o di un contratto simile e/o di ricevere i servizi correlati in virtù di un contratto di servizi.

[OPZIONE 1] [L'utente si impegna a fornire al destinatario dei dati, su richiesta debitamente motivata, tutta la documentazione pertinente a sostegno di tale dichiarazione, se necessario.]

[OPZIONE 2] [La documentazione a sostegno di tale dichiarazione e le indicazioni su chi debba essere considerato utente ai sensi del presente contratto figurano nell'**appendice 5**.]

2. **Dati oggetto del contratto**

Il presente contratto riguarda tutti i dati del prodotto o dei servizi correlati prontamente disponibili generati dall'uso del prodotto o dei servizi correlati

[OPZIONE 1] [ai sensi del regolamento sui dati.]

[OPZIONE 2] [ai sensi del regolamento sui dati, quali figurano nell'elenco di cui all'appendice 1.]

[OPZIONE 3] [ai sensi del regolamento sui dati, necessari per le finalità concordate ai sensi della clausola 3 e ulteriormente elencati dal destinatario dei dati nell'appendice 2 del contratto H2R.]

L'utente non è responsabile della qualità, delle caratteristiche e della quantità dei dati né della loro idoneità a uno scopo particolare.

Ai sensi del regolamento sui dati, per "**dati del prodotto**" si intendono i dati generati dall'uso di un prodotto connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, il titolare dei dati o terzi, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo.

Per "**dati dei servizi correlati**" si intendono i dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall'utente o generati come sottoprodotto delle azioni dell'utente durante la fornitura di un servizio correlato da parte del fornitore.

I dati del prodotto e dei servizi correlati possono essere sia personali che non personali.

Per "**dati prontamente disponibili**" si intendono i "dati del prodotto e [i] dati di un servizio correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto connesso o dal servizio correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione".

Come spiegato nei considerando, tale definizione esclude "i dati generati dall'uso di un prodotto connesso quando la progettazione del prodotto non prevede che tali dati siano archiviati o trasmessi al di fuori del componente in cui sono generati o del prodotto connesso nel suo complesso" (considerando 20). "Le scelte di progettazione dei fabbricanti e, se del caso, il diritto dell'Unione o nazionale volto a rispondere alle esigenze specifiche del settore e gli obiettivi o le pertinenti decisioni delle autorità competenti dovrebbero determinare quali dati un prodotto connesso è in grado di mettere a disposizione" (considerando 14).

3. Utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati

Gli accordi di condivisione dei dati tra gli utenti e i destinatari dei dati potrebbero, ad esempio, costituire una nuova relazione o integrare la relazione esistente tra le parti, per finalità commerciali o non commerciali. Tali accordi non dovrebbero essere esclusivi, tranne nei casi in cui abbiano una portata ben definita, riguardino dati, finalità e mercati specifici, siano di durata limitata e prevedano un giusto corrispettivo.

3.1. Utilizzo concordato dei dati

Spetta all'utente valutare quale parte dei dati il destinatario dei dati è autorizzato a utilizzare e per quale scopo e, in particolare, in quale misura il destinatario dei dati dovrebbe essere autorizzato a condividere i dati con altri terzi.

Ad esempio, l'utente può chiedere al destinatario dei dati di monitorare il funzionamento del prodotto o del servizio correlato e di agire in qualità di intermediario notificando eventuali richieste di interventi in garanzia al venditore dell'apparecchiatura per conto dell'utente.

L'utente dovrebbe inoltre valutare se consentire al beneficiario di condividere i dati con entità commerciali o non commerciali. La condivisione dei dati a fini non commerciali può comprendere la condivisione e l'uso di dati a fini altruistici o comunque non a scopo di lucro per finalità di interesse pubblico o di ricerca scientifica, statistica o analitica (se applicabile e necessario, oppure, ove non sia applicabile né necessario, nel caso in cui ciò sia previsto in conformità dell'articolo 89 GDPR, della direttiva (UE) 2019/1024 sull'apertura dei dati, del regolamento (UE) 2023/138 relativo alle serie di dati di elevato valore, del regolamento (UE) 2022/868 sulla governance dei dati, del regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari e altre disposizioni simili), da parte del destinatario dei dati o tramite quest'ultimo, con le comunità, i comuni, le regioni, gli Stati, le ONG e altre organizzazioni non commerciali pertinenti. Per quanto riguarda la condivisione dei dati a fini commerciali, si raccomanda di non utilizzare né di fare riferimento al termine "vendita" in quanto per alcuni portatori di interessi potrebbe implicare il trasferimento della titolarità/del controllo in relazione ai dati in questione, o la cessione a titolo esclusivo di tali dati al destinatario dei dati. Ciò non è necessario né raccomandato, soprattutto perché i dati rappresentano sia una risorsa sia un mezzo digitale e possono essere utilizzati per molti scopi durante il loro ciclo di vita, anche per molteplici fini commerciali, pur continuando a garantire al destinatario dei dati un vantaggio di mercato o altro tipo di valore aggiunto che giustifichi un equo corrispettivo all'utente per la concessione di tale licenza di (ri)utilizzo dei dati.

L'utente dovrebbe analizzare le conseguenze della concessione al destinatario dei dati del diritto di usare e, se del caso, condividere i dati, valutando anche se tali diritti debbano essere concessi in cambio di un compenso.

3.1.1. Il destinatario dei dati può utilizzare i dati solo per le seguenti finalità, che non possono essere in contrasto con le pratiche elencate alla clausola 3.2: *(inserire le finalità concordate)*.

Esempi di finalità concordate dal destinatario dei dati:

— offrire all'utente servizi regolari di manutenzione/assistenza post-vendita per il prodotto;

— condurre ricerche in settori specifici;

— sviluppare nuovi servizi o migliorare, aggiornare o promuovere nuovi prodotti o servizi, comprese soluzioni di intelligenza artificiale (IA);

— aggregare i dati con altri dati o creare dati derivati, per qualsiasi finalità legittima, anche al fine di venderli o metterli altrimenti a disposizione di terzi.

3.1.2. Il destinatario dei dati deve cancellare i dati quando questi non sono più necessari per le finalità concordate.

3.2. **Uso non autorizzato dei dati**

Il destinatario dei dati non può utilizzare i dati:

(a) per qualsiasi finalità diversa da quelle concordate alla clausola 3.1;

(b) per qualsiasi finalità che violi il diritto dell'Unione o il diritto nazionale applicabile;

(c) per la profilazione delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4), GDPR, a meno che non risulti necessaria per fornire il servizio richiesto dall'utente;

(d) per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto in questione;

(e) per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell'utente o sull'utilizzo del prodotto o del servizio correlato da parte dell'utente in qualsiasi modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui quest'ultimo è attivo, a meno che l'utente non abbia autorizzato tale uso;

(f) in modo da incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto o di qualsiasi servizio correlato;

(g) [OPZIONE] [altro: *(specificare, in particolare, gli utilizzi che* pregiudicano significativamente i legittimi interessi dell'utente)].

3.3. **Uso dei dati personali da parte del destinatario dei dati**

Il destinatario dei dati utilizza o tratta in altro modo i dati personali solo se è prevista a tal fine una base giuridica e solo alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, se del caso, dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nel disciplinare il trattamento dei dati personali conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati (compreso, tra l'altro, il regolamento (UE) 2016/679), le parti devono valutare se l'utente sia l'interessato della totalità o di parte dei dati personali contenuti nei dati.

3.4. **Applicazione di misure di protezione**

Al fine di prevenire la perdita di dati e l'accesso non autorizzato agli stessi, il destinatario dei dati si impegna ad applicare misure di protezione [OPZIONE 1] [che siano ragionevoli in base alle circostanze del caso, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, del potenziale danno subito dall'utente e dei costi associati alle misure di protezione.] [OPZIONE 2] [indicate in dettaglio nell'**appendice 2**.]

Le parti dovrebbero valutare se desiderano includere, in un'appendice separata, tutte le informazioni su come tutelare efficacemente gli interessi rilevanti dell'utente. Le misure possono essere di natura sia tecnica (ad esempio cifratura, firewall, archiviazione frazionata) che organizzativa (ad esempio coinvolgimento di un terzo fiduciario). Poiché le misure devono essere proporzionate, il loro contenuto varierà notevolmente a seconda della natura dei dati e degli interessi in gioco.

4. **Condivisione dei dati con terzi e utilizzo dei servizi di trattamento dei dati**

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui dati, il destinatario dei dati non può mettere "a disposizione di altri terzi i dati che riceve, a meno che i dati siano messi a disposizione sulla base di un contratto con l'utente e a condizione che l'altro terzo adotti tutte le misure necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo per preservare la riservatezza dei segreti commerciali".

Dovrebbe pertanto essere inserita la presente clausola se l'utente dovesse scegliere di concedere tale diritto al destinatario dei dati, eventualmente in cambio di un compenso.

4.1. **Condizioni per la condivisione dei dati**

4.1.1. Il destinatario dei dati può condividere dati non personali con terzi se:

(a) i dati sono utilizzati dai terzi esclusivamente per le seguenti finalità:

i) assistere il destinatario dei dati nel conseguimento delle finalità concordate nella clausola 3.1;

ii) conseguire, in collaborazione con il destinatario dei dati o attraverso società a destinazione specifica, le finalità concordate nella clausola 3.1; e

iii) [OPZIONE] [(*indicare le finalità specifiche che i terzi possono perseguire per soddisfare le proprie esigenze, in maniera indipendente rispetto al destinatario dei dati, e se i dati sono condivisi per tali finalità a titolo oneroso o gratuito*); e]

(b) il terzo non è designato come *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 ("regolamento sui mercati digitali"); e

(c) il destinatario dei dati vincola contrattualmente i terzi:

i) a non utilizzare i dati per qualsiasi finalità diversa da quelle concordate alla clausola 4.1.1, lettera a);

ii) a non ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell'utente o sull'utilizzo del prodotto o del servizio correlato da parte dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui quest'ultimo è attivo;

iii) a non utilizzare i dati in un modo che possa altrimenti nuocere significativamente ai legittimi interessi dell'utente, in particolare quando tali dati contengono dati sensibili sotto il profilo commerciale o sono protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale;

iv) ad applicare le misure di protezione prescritte dalla clausola 3.4; e

v) a cancellare i dati quando non sono più necessari per le finalità concordate alla clausola 4.1.1, lettera a);

vi) a non condividere ulteriormente tali dati.

4.1.2. Ulteriori informazioni, tra cui l'identità dei terzi, le restrizioni all'uso dei dati da parte di terzi, nonché ulteriori condizioni e misure di protezione, sono illustrate in dettaglio nell'**appendice 3**.

4.1.3. Nonostante le clausole da 4.1.1 a 4.1.2, il destinatario dei dati può utilizzare servizi di trattamento, ad esempio servizi di *cloud computing* (tra cui i servizi a livello di infrastruttura, di piattaforma e di software), servizi di *hosting* o servizi analoghi per conseguire, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, le finalità concordate ai sensi della clausola 3.2.1, lettera a). I terzi possono inoltre utilizzare tali servizi per conseguire le finalità concordate di cui alla clausola 4.1.1, lettera a), per proprio conto e sotto la propria responsabilità. Il destinatario dei dati condivide con terzi o tratta in altro modo i dati personali solo se è prevista a tal fine una base giuridica e alle condizioni consentite dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, se del caso, dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

5. **Compenso**

Il destinatario dei dati si impegna a versare all'utente un compenso come indicato in dettaglio nell'**appendice 4**.

Le parti possono concordare un compenso per l'uso e la condivisione dei dati da parte del destinatario dei dati ogniqualvolta lo ritengano equo e ragionevole. Ad esempio, possono prendere in considerazione tale compenso se il destinatario dei dati utilizza i dati per sviluppare nuovi prodotti o servizi o se crea dati aggregati o derivati a fini commerciali. Al contrario, se i dati sono utilizzati, ad esempio, solo per soddisfare le esigenze derivanti da un accordo concluso con l'utente, potrebbe non essere contemplato un compenso.

Analogamente, potrebbe essere necessario un compenso per garantire un trattamento equo dell'utente, se quest'ultimo accetta che il destinatario dei dati possa vendere i dati a terzi conformemente alla clausola 4.1.1, lettera a), punto iii). Qualora sia previsto un compenso, le parti devono stabilire se sia o no di natura pecuniaria.

6. **Data di applicazione, durata e risoluzione del contratto**

6.1. **Data di applicazione e durata**

6.1.1. Il presente contratto [OPZIONE 1] [ha effetto immediato] [OPZIONE 2] [ha effetto a decorrere dal (*specificare la data*)].

6.1.2. [OPZIONE] [Il presente contratto è concluso [OPZIONE 1] [a tempo indeterminato] [OPZIONE 2] [a tempo determinato per un periodo di (specificare)], fatti salvi eventuali motivi di scadenza o risoluzione previsti dal presente contratto.]

6.2. **Risoluzione e recesso**

6.2.1. Il destinatario dei dati può risolvere il presente contratto dandone preavviso all'utente entro (*specificare il periodo di preavviso*) in caso di risoluzione del contratto H2R.

6.2.2. Se l'utente perde il suo status di utente, il presente contratto è risolto. L'utente ne darà comunicazione al destinatario dei dati entro (*specificare il periodo*).

6.2.3. [OPZIONE in caso di periodo indeterminato o se le parti desiderano prevedere la possibilità del recesso] [Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del periodo contrattuale o durante il periodo stesso dando un preavviso di (*specificare il periodo*) all'altra parte.] [OPZIONE] Se recede dal contratto ai sensi della presente clausola prima del *(inserire una data specifica o il periodo contrattuale minimo)*, l'utente deve compensare l'altra parte per i costi sostenuti in relazione all'esecuzione del presente contratto come segue: *(specificare l'opzione appropriata)*.

Nei casi in cui l'utente è contrattualmente obbligato a condividere i dati con il destinatario dei dati, questa clausola non dovrebbe essere inclusa in quanto potrebbe comportare la violazione di un altro contratto.

6.3. **Effetti della scadenza o della risoluzione**

6.3.1. La scadenza del periodo contrattuale o la risoluzione del presente contratto libera entrambe le parti dall'obbligo di eseguire e ricevere prestazioni future, ma non pregiudica i diritti e le responsabilità maturati fino al momento della scadenza o della risoluzione.

La scadenza o la risoluzione non pregiudica alcuna disposizione destinata a produrre i suoi effetti anche dopo l'estinzione del contratto, in particolare eventuali limitazioni all'utilizzo e alla condivisione consentiti dei dati da parte del destinatario dei dati ai sensi delle clausole 3 e 4, della clausola 8.1 sulla riservatezza, della clausola 8.3 sul diritto applicabile e della clausola 8.6 sulla risoluzione delle controversie.

6.3.2. In particolare, la risoluzione o la scadenza del contratto avrà i seguenti effetti:

(a) il destinatario dei dati cessa immediatamente di reperire i dati generati o registrati a partire dalla data di risoluzione o scadenza;

(b) [OPZIONE] il destinatario dei dati il diritto di utilizzare e condividere i dati generati o registrati prima della data di risoluzione o scadenza come specificato alle clausole 3 e 4 [OPZIONE per un periodo di *(specificare il periodo di tempo)*].

Vi possono essere casi in cui il destinatario dei dati deve investire nella condivisione dei dati, ad esempio adattando la propria infrastruttura digitale; l'investimento sarà ammortizzato nel tempo. In tal caso, è possibile che le parti intendano assicurarsi che il destinatario dei dati riceva un risarcimento dalla parte che risolve il contratto. L'importo del risarcimento dovrebbe essere determinabile.

7. Mezzi di ricorso in caso di inadempimento

7.1. Casi di inadempimento

7.1.1. L'inadempimento di un obbligo a opera di una parte è considerato grave:

(a) se priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al presente contratto, tranne se la parte inadempiente non ha previsto e non poteva ragionevolmente prevedere tale risultato; oppure

(b) se dalle circostanze risulta chiaramente che non è possibile fare affidamento sul futuro adempimento della parte inadempiente.

7.1.2. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto a un impedimento che sfugge al suo controllo e se non ci si poteva ragionevolmente attendere che tale parte prendesse in considerazione l'impedimento al momento della conclusione del presente contratto, né che lo evitasse, vi ponesse rimedio o ne superasse le conseguenze.

7.1.3. Se l'impedimento è solo temporaneo, l'inadempimento della parte è giustificato finché sussiste l'impedimento. Tuttavia, se il ritardo costituisce un inadempimento grave, l'altra parte può trattarlo come tale.

La parte inadempiente deve assicurarsi che l'altra parte sia informata dell'impedimento, e dei relativi effetti sulla propria capacità di eseguire la prestazione, senza indebito ritardo a decorrere dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali circostanze o in cui era ragionevole attendersi che ne fosse venuta a conoscenza. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno economico derivante dalla mancata comunicazione di tali informazioni.

7.2. Mezzi di ricorso in caso di inadempimento

7.2.1. In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte si avvale dei mezzi di ricorso elencati nelle seguenti clausole, fatti salvi quelli previsti dal diritto applicabile.

7.2.2. I mezzi di ricorso che non sono incompatibili tra loro possono essere cumulati.

7.2.3. Non può avvalersi di mezzi di ricorso la parte che sia causa dell'inadempimento dell'altra parte, ad esempio qualora una carenza nella sua infrastruttura di dati abbia impedito all'altra parte di adempiere correttamente i suoi obblighi. Una parte non può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui avrebbe potuto ridurre il danno adottando misure ragionevoli.

7.2.4. La parte lesa può:

(a) risolvere il presente contratto con effetto immediato senza incorrere in sanzioni, informandone l'altra parte:

i) in caso di inadempimento grave dell'altra parte; oppure

ii) se, in caso di inadempimento non grave, la parte lesa ha comunicato un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio all'inadempimento e tale periodo è trascorso senza che l'altra parte abbia provveduto in tal senso;

(b) chiedere il risarcimento del danno economico subito a causa dell'inadempimento dell'altra parte, se quest'ultimo non è giustificato ai sensi della clausola 7.1.2; la parte inadempiente è responsabile solo dei danni che ha previsto o che era ragionevolmente tenuta a prevedere, quale conseguenza probabile dell'inadempimento, al momento della conclusione del presente contratto, salvo in caso di inadempimento intenzionale o dovuto a grave negligenza;

(c) chiedere alla parte inadempiente di adempiere, senza indebito ritardo, gli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente contratto, salvo qualora ciò sia illecito o impossibile o qualora lo specifico adempimento comporti per la parte inadempiente costi sproporzionati rispetto ai benefici che l'altra parte otterrebbe; [OPZIONE] [qualora non adempia i propri obblighi ai sensi del presente contratto, la parte inadempiente pagherà in ogni caso le sanzioni definite in dettaglio all'appendice 6, che le parti considerano un risarcimento del danno ai sensi della clausola 7.2.4, lettera b); la parte inadempiente ha il diritto di chiedere che la sanzione sia ridotta a un importo ragionevole se può dimostrare che tale sanzione è manifestamente eccessiva rispetto al danno derivante dall'inadempimento.]

8. **Disposizioni generali**

8.1. **Riservatezza**

8.1.1. Le seguenti informazioni devono essere considerate riservate:

(a) le informazioni relative ai segreti commerciali, alla situazione finanziaria o a qualsiasi altro aspetto riguardante le attività dell'altra parte, a meno che quest'ultima non le abbia rese pubbliche;

(b) (*se applicabile*) le informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso;

(c) le informazioni relative al titolare dei dati e a qualunque altro terzo protetto, a meno che quest'ultimo non le abbia rese pubbliche.

8.1.2. Entrambe le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per conservare in modo sicuro le informazioni di cui alla clausola 8.1.1 e per mantenerne la piena riservatezza, e di non divulgarle o renderle disponibili a terzi, a meno che:

(a) una delle parti sia obbligata per legge a divulgare o a mettere a disposizione le informazioni in questione; oppure

(b) una delle parti debba divulgare o mettere a disposizione le informazioni in questione per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente contratto; oppure

(c) una delle parti abbia previamente ottenuto il consenso dell'altra parte oppure della parte che ha fornito le informazioni riservate o che è interessata dalla loro divulgazione.

8.1.3. In ogni caso, l'utente e il destinatario dei dati possono divulgare al titolare dei dati o mettere a disposizione di quest'ultimo le informazioni necessarie per consentirgli di identificarli e contattarli ai fini della conclusione di un contratto H2R di cui alla clausola 1.3.2.

8.1.4. Tali obblighi di riservatezza restano applicabili dopo la risoluzione del contratto per un periodo di (*specificare il periodo*).

8.1.5. Tali obblighi di riservatezza non eliminano obblighi più rigorosi derivanti i) dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ii) dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/58/CE o della direttiva (UE) 2016/943 o iii) da qualsiasi altra normativa dell'UE o degli Stati membri.

8.2. **Mezzi di comunicazione**

Ogni notifica o altra comunicazione prescritta o consentita ai sensi del presente contratto deve essere effettuata per iscritto e può essere consegnata a mano, inviata per posta prepagata o trasmessa per via elettronica, anche per e-mail, a condizione che il mittente conservi la prova dell'invio ai seguenti indirizzi:

Parte	Referente	E-mail	Telefono	Indirizzo
Utente	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]
Destinatario dei dati	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]

Tali notifiche o comunicazioni si considerano ricevute:

(a) in caso di consegna a mano, il giorno della consegna;

(b) se inviate per posta prepagata, il terzo giorno lavorativo successivo all'invio;

(c) se inviate per via elettronica, alla data di trasmissione, a condizione che il mittente non abbia ricevuto alcun messaggio di errore indicante la mancata consegna.

8.3. **Completezza del contratto, modifiche e scindibilità**

8.3.1. Il presente contratto, insieme alle appendici e agli altri documenti cui fa riferimento, costituisce l'intero contratto tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente accordo o contratto e intesa tra le parti, orali o scritti, riguardanti l'oggetto del presente contratto.

8.3.2. Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se concordata dalle parti per iscritto, anche in formato elettronico.

8.3.3. Se una disposizione del presente contratto risulta nulla, invalida, annullabile o inapplicabile per qualsiasi motivo ed è possibile scinderla dalle restanti clausole del contratto, queste ultime continueranno ad essere valide e applicabili, salvo qualora non sia possibile scindere tale disposizione dalle restanti disposizioni del presente contratto. Le lacune o ambiguità che ne possano derivare nel presente contratto devono essere trattate conformemente alla clausola 8.4.

8.4. **Diritto applicabile**

Il presente contratto è disciplinato dal diritto di *(specificare lo Stato membro)*.

8.5. **Interpretazione**

8.5.1. Il presente contratto è concluso tra le parti sulla base dei diritti e degli obblighi ad esse conferiti dal regolamento sui dati. Le disposizioni del presente contratto devono essere interpretate conformemente al regolamento sui dati e ad altre normative dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell'Unione, nonché a qualsiasi normativa nazionale applicabile che sia compatibile con il diritto dell'Unione e alla quale non sia possibile derogare convenzionalmente.

8.5.2. Se una lacuna o un'ambiguità del presente contratto non può essere risolta nel modo indicato alla clausola 8.5.1, il presente contratto deve essere interpretato alla luce delle norme interpretative previste dal diritto applicabile (cfr. clausola 8.4).

8.6. **Risoluzione delle controversie**

8.6.1. Le parti convengono di adoperarsi al massimo per risolvere le controversie in via amichevole e, prima di adire un organo giurisdizionale, di sottoporre la controversia a *(inserire il nome e i dati di contatto di un determinato organismo di risoluzione delle controversie; per le controversie che rientrano nel quadro delle loro competenze, quali definite all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sui dati, può trattarsi di qualsiasi organismo di risoluzione delle controversie di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento sui dati)*.

8.6.1. [OPZIONE, se l'utente è un'impresa] [Gli organi giurisdizionali di *(specificare lo Stato membro)* avranno competenza esclusiva a conoscere delle cause relative al presente contratto.]

L'**appendice 1** contiene una descrizione dei dati.

[redazione a cura delle parti]

L'**appendice 2** elenca le misure di protezione che devono essere adottate dal destinatario dei dati.

[redazione a cura delle parti]

L'**appendice 3** contiene informazioni sulla condivisione dei dati con terzi da parte del destinatario dei dati.

[redazione a cura delle parti]

L'**appendice 4** contiene informazioni sul compenso dell'utente per l'utilizzo e la condivisione dei dati da parte del destinatario dei dati.

[redazione a cura delle parti]

L'**appendice 5** contiene la documentazione sulla proprietà del prodotto o sui diritti contrattuali di utilizzo del prodotto o dei servizi correlati.

[redazione a cura delle parti]

[OPZIONE] L'appendice 6 contiene informazioni specifiche sulle sanzioni.

[redazione a cura delle parti]

ALLEGATO IV

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

per i contratti conclusi tra titolari dei dati e destinatari dei dati per la messa a disposizione dei dati su richiesta degli utenti di prodotti connessi e servizi correlati

Le presenti clausole contrattuali tipo sono state concepite per i contratti tra un titolare dei dati e un destinatario dei dati che è un'impresa, nel caso in cui il titolare dei dati è tenuto (a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2854, di seguito "regolamento sui dati") a mettere i dati di un prodotto connesso e/o di un servizio correlato a disposizione di un destinatario dei dati su richiesta dell'utente.

La principale novità del regolamento sui dati a tale riguardo è che:

— il titolare dei dati è tenuto a condividere i dati con il destinatario dei dati su richiesta dell'utente (con l'applicazione di misure di protezione per i dati protetti quali segreti commerciali);

— il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole al destinatario dei dati;

— le clausole contrattuali abusive riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo oppure la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non sono vincolanti se sono state imposte unilateralmente a un'impresa da un'altra impresa.

Il presente contratto ha una struttura modulare: le parti possono decidere se utilizzarlo nella sua interezza oppure scegliere le clausole che si adattano alla loro situazione particolare. Diverse clausole contengono opzioni, in relazione alle quali le parti dovrebbero riflettere sulle loro esigenze specifiche, sulle loro relazioni commerciali e sui loro interessi per individuare l'opzione più adatta al loro contratto.

Alcune clausole recano inoltre la dicitura "*(se applicabile)*" e dovrebbero essere incluse se sono soddisfatte determinate condizioni.

Sebbene la Commissione ne raccomandi l'uso, le clausole contrattuali tipo non sono vincolanti e le parti possono sempre decidere di non applicarle.
Le presenti clausole contrattuali tipo possono essere utilizzate con le opportune modifiche anche nel caso in cui un titolare dei dati sia tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati ai sensi di altre normative dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione.

1. Parti, utente richiedente e prodotto/servizi correlati

1.1. Parti del contratto

Il presente contratto sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo è stipulato

tra

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("titolare dei dati")

e

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("destinatario dei dati")

denominati nel presente contratto collettivamente "parti" e singolarmente "parte".

Le parti devono indicare in questa sezione il titolare dei dati e il destinatario dei dati, ai sensi dell'articolo 2, punti 13) e 14), del regolamento sui dati.

A norma del regolamento sui dati, per "titolare dei dati" si intende "una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al regolamento sui dati, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato".

A norma del regolamento sui dati, per "destinatario dei dati" si intende una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento sui dati, i titolari dei dati sono tenuti a mettere i dati a disposizione solo dei "destinatari dei dati nell'Unione"; non sono obbligati a fare altrettanto con destinatari dei dati il cui luogo di stabilimento si trova al di fuori dell'Unione.

1.2. **Utente richiedente, prodotto/servizi correlati**

1.2.1. Il presente contratto si basa sull'ipotesi congiunta delle parti secondo cui il titolare dei dati è tenuto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sui dati, a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati su richiesta presentata da o per conto di:

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("utente richiedente")

e l'utente richiedente è un utente (ai sensi dell'articolo 2, punto 12), del regolamento sui dati):

del prodotto seguente: (*inserire la denominazione e ulteriori specifiche del prodotto connesso o del tipo di prodotti oggetto del contratto*); e/o

dei servizi correlati seguenti: (*inserire la denominazione e ulteriori specifiche dei servizi correlati o del tipo di servizi correlati oggetto del contratto, se del caso*).

Le parti devono indicare in questa sezione l'utente, ai sensi dell'articolo 2, punto 12), del regolamento sui dati, che presenta una richiesta al titolare dei dati a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

Per "**utente**" si intende una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato.

Le parti devono inoltre individuare il prodotto connesso e, se del caso, il servizio correlato utilizzati dall'utente richiedente.

Ai sensi del regolamento sui dati, per "**prodotto connesso**" si intende un bene:
i) che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente;
ii) che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo;
iii) la cui funzione primaria non è l'archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di terzi diversi dall'utente.

Per "**servizio correlato**" si intende un servizio digitale (diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software) che:
i) è connesso con il prodotto al momento dell'acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni; oppure
ii) è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso.

2. **Base del contratto**

2.1. **Qualità dell'utente richiedente ed esistenza di una richiesta valida**

2.1.1. Ciascuna parte dichiara, in base alle proprie conoscenze, che l'utente richiedente è un utente (ai sensi dell'articolo 2, punto 12), del regolamento sui dati) del prodotto e dei servizi correlati di cui alla clausola 1.2.1.

2.1.2. Ciascuna parte dichiara che l'utente richiedente ha chiesto al titolare dei dati di mettere a disposizione del destinatario dei dati i dati di cui alla clausola 3.1. La documentazione attestante la richiesta è allegata al presente contratto nell'**appendice 1**.

2.1.3. *(Se applicabile)* Ciascuna parte dichiara, in base alle proprie conoscenze, che la parte che agisce per conto dell'utente richiedente è stata debitamente autorizzata da quest'ultimo a presentare tale richiesta conformemente al diritto applicabile. La documentazione attestante l'autorizzazione è allegata al presente contratto nell'**appendice 1**.

Ai sensi del regolamento sui dati, la richiesta può essere presentata da un terzo che agisce per conto dell'utente richiedente. Tale terzo può, ad esempio, essere un intermediario di dati o qualsiasi altro agente o rappresentante, compreso lo stesso destinatario dei dati.

Il fatto che un terzo, compreso il destinatario dei dati, dichiari di essere stato autorizzato dall'utente richiedente rappresenta ovviamente una fonte di potenziali abusi rispetto alla consueta procedura di richiesta. Le parti devono pertanto adottare misure ragionevoli per verificare che non siano state commesse frodi o manipolazioni e che la richiesta sia stata presentata correttamente.

2.1.4. Ciascuna parte dichiara, in base alle proprie conoscenze, che la richiesta è valida a norma del diritto applicabile, che non è stata ritirata e che non è scaduta.

Se vi sono indicazioni del fatto che la richiesta non è valida o è stata ritirata, le parti devono adottare misure ragionevoli per verificare che vi sia ancora una richiesta valida. In caso contrario, il titolare dei dati potrebbe non essere autorizzato a condividere i dati con il destinatario dei dati e potrebbe essere tenuto a rispondere di una tale condivisione. Il destinatario dei dati potrebbe anche essere tenuto a rispondere per aver chiesto dati che non ha il diritto di chiedere.

La validità della richiesta può dipendere da molti fattori nel quadro del diritto applicabile. Ad esempio, affinché una richiesta sia giuridicamente valida, potrebbe essere necessario che:

— tale richiesta sia considerata una manifestazione dell'intenzione dell'utente richiedente liberamente espressa, sufficientemente informata ed esplicita;

— sia presentata da chi possiede la capacità giuridica necessaria.

2.2. **Ammissibilità del destinatario dei dati**

2.2.1. Il destinatario dei dati dichiara di aver stipulato un contratto con l'utente richiedente in base al quale è autorizzato a utilizzare i dati e che, in forza di tale contratto, i dati saranno utilizzati esclusivamente per (*inserire le finalità previste in base al contratto tra il destinatario dei dati e l'utente richiedente*):

(se i dati possono rivelare segreti commerciali) Il destinatario dei dati dichiara che i dati sono strettamente necessari per conseguire tale finalità.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sui dati, il destinatario dei dati può utilizzare i dati solo sulla base di un contratto concluso con l'utente e per le finalità concordate con quest'ultimo. Il destinatario dei dati dovrebbe dichiarare in questa sezione che ricorrono tali condizioni. Se tali dichiarazioni non sono corrette o non lo sono più, il titolare dei dati può risolvere il contratto conformemente alla clausola 2.4.3.

Le parti dovrebbero impegnarsi a stabilire le finalità concordate in modo da permettere al titolare dei dati di determinare se sia consentito l'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati, senza tuttavia fornire informazioni così dettagliate da rivelare al titolare dei dati idee commerciali riservate appartenenti al destinatario dei dati.

Nel caso in cui siano in gioco segreti commerciali del titolare dei dati, devono essere divulgate tutte le finalità in modo da consentire al titolare dei dati di valutare se la fornitura dei dati sia strettamente necessaria per conseguire la finalità dichiarata.

2.2.2. Il destinatario dei dati dichiara di non essere designato come "*gatekeeper*" a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 ("regolamento sui mercati digitali").

2.3. **Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati**

2.3.1. Nella misura in cui i dati possono essere considerati dati personali, ciascuna parte dichiara di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e, laddove rilevante, la direttiva 2002/58/CE.

2.3.2. In particolare, quando l'utente richiedente non è l'interessato, il titolare dei dati può mettere i dati personali a disposizione del destinatario dei dati unicamente nella misura in cui ciò sia consentito dal regolamento (UE) 2016/679 e, laddove rilevante, dalla direttiva 2002/58/CE.

Il concetto di "dati personali" ai sensi del GDPR è molto ampio. Ricomprende tutti i dati che si riferiscono a una persona identificata o identificabile, ossia a una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, a un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

I dati non personali possono diventare dati personali, ad esempio quando fanno parte di una serie di dati mista, in cui sono combinati con nuovi dati e il risultato di tale combinazione consente di collegare i dati a una persona fisica identificata o identificabile. Tale circostanza può verificarsi anche quando emergono nuove capacità di trattamento dei dati.

Le parti dovrebbero innanzitutto valutare attentamente l'esistenza di dati personali nei dati, nonché il loro ruolo e quello dell'utente, ai sensi del GDPR:

— "interessato": la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni;

— "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; qualora le finalità e i mezzi di tale trattamento siano determinati da una normativa, il titolare del trattamento può essere stabilito da tale normativa;

— "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

— "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo a cui sono comunicati i dati personali, che si tratti o meno di terzi (escluse le autorità pubbliche, che possono ricevere dati personali nell'ambito di una specifica indagine ai sensi del diritto applicabile).

Le parti dovrebbero considerare che una di esse può ricoprire più di un ruolo a seconda della finalità del trattamento e/o può ricoprire un ruolo insieme a un'altra parte.

Ai sensi del GDPR è necessaria una base giuridica che consenta la condivisione dei dati con il destinatario dei dati. Qualora l'utente richiedente non sia l'interessato, il consenso degli interessati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l'interesse legittimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR potrebbero costituire una possibile base giuridica per la condivisione dei dati personali. Per valutare la sussistenza di tale interesse legittimo, può essere preso in considerazione l'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma dell'articolo 5 del regolamento sui dati, sebbene tale obbligo non costituisca di per sé una base giuridica sufficiente.

2.4. **Inesattezza delle dichiarazioni**

2.4.1. La parte che venga a conoscenza del fatto che una dichiarazione di cui alle clausole da 2.1 a 2.3 non è accurata, non lo è più o non lo rimarrà nel prossimo futuro deve informarne senza indebito ritardo l'altra parte, a meno che quest'ultima non ne sia o non dovrebbe esserne già a conoscenza.

Se una delle dichiarazioni di cui alle clausole da 2.1 a 2.3 non è accurata o non lo è più, la parte in questione dovrebbe adottare misure appropriate. In particolare, se l'utente richiedente ha venduto il prodotto, perdendo così la sua qualifica di utente, e il titolare dei dati riceve informazioni adeguate, quest'ultimo dovrebbe risolvere il contratto con il destinatario dei dati in relazione a tale utente. Nel preavviso di risoluzione del contratto dovrebbe essere indicato il motivo di tale risoluzione. In questo caso non sarebbe sufficiente una semplice notifica, in quanto non vi è modo di porre rimedio alla situazione. Se desidera continuare a ricevere i dati, il destinatario dei dati deve rivolgersi al nuovo utente. Tuttavia, in alcuni casi, le parti possono porre rimedio a una violazione del diritto di rappresentanza, che potrebbe verificarsi quando, ad esempio, la richiesta dell'utente è presentata da una persona non autorizzata (come nel caso di un dipendente che non aveva il potere di rappresentare l'impresa utente). In tale caso, il diritto applicabile può consentire di convalidare tale azione con effetto retroattivo.

2.4.2. Non appena venga a conoscenza di tale situazione, la parte interessata deve prendere i provvedimenti opportuni e rettificare, per quanto possibile, l'inesattezza della dichiarazione. A seconda delle circostanze, ciò può consistere nell'invio di una notifica all'utente richiedente o a eventuali terzi protetti interessati oppure nella sospensione temporanea della messa a disposizione dei dati da parte del titolare dei dati o dell'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati, qualora mettere a disposizione i dati o utilizzarli non sia più lecito.

2.4.3. Ove non venga posto o non sia possibile porre rimedio alla situazione, il presente contratto deve essere risolto con un preavviso scritto in cui la parte comunica all'altra parte i motivi della risoluzione.

La risoluzione ha effetto immediato. Se l'inesattezza riguarda unicamente una parte dei dati oggetto del presente contratto, la risoluzione deve avere effetto soltanto per la parte in questione.

Gli effetti della risoluzione sono disciplinati dalla clausola 7.3.

3. Messa a disposizione dei dati

3.1. Dati oggetto del contratto

3.1.1. Il presente contratto riguarda i dati del prodotto o dei servizi correlati prontamente disponibili ai sensi del regolamento sui dati, indicati nella richiesta presentata dall'utente richiedente a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento, siano tali dati personali o non personali ("dati").

I dati sono elencati in dettaglio nell'**appendice 2**.

Se, nel corso del presente contratto, devono essere messi a disposizione del destinatario dati diversi da quelli elencati nell'**appendice 2**, quest'ultima sarà modificata di conseguenza.

Le parti dovrebbero specificare nell'appendice 2 i dati e i metadati oggetto del contratto, conformemente alla richiesta presentata dall'utente richiedente.

Conformemente all'articolo 5 e all'articolo 2, punti 15), 16) e 17), del regolamento sui dati, tali dati possono essere solo dati del prodotto o di un servizio correlato prontamente disponibili:

— I "dati del prodotto" sono dati generati dall'uso di un prodotto progettati dal fabbricante in modo che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo;

— I "dati di un servizio correlato" sono dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni degli utenti o degli eventi relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall'utente o generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente durante la fornitura di un servizio correlato;

— I "dati prontamente disponibili" sono dati che il titolare dei dati può ottenere legittimamente dal prodotto o dal servizio correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato, che vada al di là di una semplice operazione.

Dato che il presente contratto stabilisce le modalità per mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati su richiesta dell'utente richiedente, tali dati sono quelli indicati nella richiesta.

La descrizione dei dati deve essere sufficiente per determinare quali dati sono soggetti a un regime specifico, se del caso. In particolare, le parti dovrebbero stabilire con precisione quali dati sono considerati dati personali.

3.2. Caratteristiche dei dati e modalità di accesso

3.2.1. Il titolare dei dati deve mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e garantire che tali dati abbiano almeno la stessa qualità di cui dispone il titolare stesso, oltre ai metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati.

Con il termine "metadati" si intende una descrizione strutturata del contenuto o dell'uso dei dati che agevoli la ricerca o l'utilizzo di tali dati. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sui dati, i metadati devono essere messi a disposizione insieme ai dati, nella misura in cui i metadati siano "necessari per interpretare e utilizzare" i dati.

Quantunque i metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati non siano stabiliti e debbano pertanto essere individuati caso per caso, il regolamento sui dati specifica che "i dati messi a disposizione dovrebbero comprendere i pertinenti metadati, inclusi il contesto di base e la marca temporale, al fine di rendere i dati utilizzabili, in combinazione con altri dati, come i dati ordinati e classificati con altri punti di dati ad essi relativi, o riformattati in un formato di uso comune" (considerando 15 del regolamento sui dati).

3.2.2. Il destinatario dei dati deve poter accedere ai dati

a) in modo facile e sicuro;

b) senza indebito ritardo;

(se applicabile) c) in modo continuo e in tempo reale.

3.2.3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni delle clausole 3.2.1 e 3.2.2, le parti concordano le specifiche di cui all'appendice 2.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sui dati, i dati devono essere messi a disposizione senza indebito ritardo e, ove pertinente e tecnicamente fattibile, in modo continuo e in tempo reale.

Poiché esistono vari modi per attuare tali prescrizioni giuridiche, le parti dovrebbero concordare tutti i dettagli relativi alle modalità di accesso all'**appendice 2**.

In tale contesto dovrebbero, in un primo momento, decidere se intendono prevedere:

— il **trasferimento completo** dei dati, ossia il trasferimento di una copia dei dati su un supporto sotto il controllo del destinatario dei dati:

  — mediante una trasmissione effettuata dal titolare dei dati (*push*), come una trasmissione online, il caricamento dei dati nello spazio cloud del destinatario dei dati o la fornitura di un supporto tangibile su cui sono conservati i dati; oppure

  — mediante recupero effettuato dal destinatario dei dati (*pull*), ad esempio tramite la fornitura di un'API, l'accesso allo spazio cloud del titolare dei dati o strumenti analoghi che consentono al destinatario dei dati di accedere ai dati ed estrarli; oppure

— l'**accesso ai dati nel luogo in cui sono conservati**; questo implica che i dati sono consultati e trattati su un supporto sotto il controllo del titolare dei dati o di un terzo fiduciario, ad esempio mediante l'accesso dell'utente a uno spazio dedicato sui server del titolare dei dati o di un terzo fiduciario, ma i dati non sono trasferiti su un supporto sotto il controllo dell'utente, a meno che non siano adottate disposizioni specifiche.

Il trasferimento completo conferisce al destinatario dei dati la massima libertà, riducendo però notevolmente la capacità del titolare dei dati di prevenire gli abusi.

L'accesso al luogo in cui sono conservati i dati aumenta il rischio che le idee commerciali dei destinatari dei dati vengano divulgate, sebbene aumenti notevolmente la capacità del titolare dei dati di prevenire gli abusi.

Oltre al trasferimento completo dei dati e all'accesso al luogo in cui questi sono conservati vi sono ulteriori possibilità tecniche, tra cui l'accesso al dispositivo dell'utente richiedente.

Se le parti optano per l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati, vi sono una serie di aspetti da chiarire, tra cui come fare in modo che le idee commerciali del destinatario dei dati non siano divulgate e quali dati il destinatario dei dati è autorizzato a trasferire su un supporto sotto il proprio controllo (ad es. dati ricavati o desunti derivanti dalle attività di trattamento del destinatario dei dati).

In generale, le condizioni di accesso al luogo in cui i dati sono conservati non devono pregiudicare nessuno dei diritti riconosciuti all'utente richiedente o al destinatario dei dati a norma del regolamento sui dati o di altre normative applicabili.

L'accesso al luogo in cui i dati sono conservati su un supporto controllato da un terzo fiduciario sarà spesso preferibile all'accesso su un supporto controllato dal titolare dei dati. L'accesso al luogo in cui sono conservati i dati dovrebbe di norma avvenire a distanza, mentre l'accesso in loco dovrebbe essere limitato a situazioni estreme in cui i dati hanno il più elevato grado di sensibilità.

Le parti devono inoltre stabilire i tempi di accesso ai dati. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sui dati, quando l'utente lo richiede i dati devono essere messi a disposizione senza indebito ritardo e, ove pertinente e tecnicamente fattibile, in modo continuo e in tempo reale.

Tuttavia tale accesso non sempre è necessario per conseguire le finalità concordate tra il destinatario dei dati e l'utente richiedente in un caso specifico. Le parti devono pertanto concordare aspetti relativi ai tempi di accesso ai dati, ad esempio se, ove pertinente e tecnicamente fattibile, l'accesso è fornito in tempo reale e, in caso contrario, con quale frequenza.

Le parti devono inoltre prendere in considerazione una serie di aspetti ulteriori, valutando ad esempio quali credenziali di accesso siano necessarie e quali e quanti dipendenti del destinatario dei dati possano accedere ai dati.

3.2.4. Se i dati sono messi a disposizione conformemente alle specifiche dell'appendice relative alle caratteristiche dei dati e alle modalità di accesso e se risulta che le specifiche concordate non sono sufficienti a soddisfare le prescrizioni delle clausole 3.2.1 e 3.2.2, le parti si impegnano ad avviare trattative in buona fede e ad adeguare le specifiche in modo da poter soddisfare le prescrizioni concordate.

3.2.5. Il titolare dei dati deve fornire al destinatario dei dati le informazioni necessarie per poter accedere ai dati o per poterli ricevere conformemente all'articolo 5 del regolamento sui dati.

Ciò comprende, in particolare, la fornitura di informazioni prontamente disponibili al titolare dei dati in merito all'origine dei dati e a eventuali diritti di terzi in relazione ai dati, come i diritti degli interessati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), o a fatti che possono determinare tali diritti.

Il titolare dei dati specifica queste informazioni nell'**appendice 2**.

Le parti sono libere di accordarsi su qualsiasi sostegno supplementare, che vada oltre le prescrizioni del regolamento sui dati, a titolo gratuito od oneroso.

3.2.6. Il titolare dei dati si impegna a non conservare alcuna informazione sull'accesso del destinatario dei dati ai dati richiesti al di là di quanto necessario per:

(a) la corretta esecuzione i) della richiesta di accesso dell'utente richiedente e ii) del presente contratto;

(b) la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati; e

(c) il rispetto degli obblighi giuridici che impongono al titolare dei dati di conservare tali informazioni.

3.3. **Cicli di feedback**

3.3.1. Se il destinatario dei dati individua un incidente in relazione a quanto previsto alla clausola 3.1 riguardante i dati oggetto del contratto o alla clausola 3.2 sulle caratteristiche dei dati e le modalità di accesso e fornisce al titolare dei dati una descrizione dettagliata dell'incidente, il titolare dei dati e il destinatario dei dati devono collaborare in buona fede per individuare il motivo dell'incidente. Se l'incidente è stato causato dal mancato rispetto degli obblighi che incombono al titolare dei dati, quest'ultimo deve porre rimedio alla violazione senza indebito ritardo. Altrimenti si ritiene che il titolare dei dati sia incorso in una violazione grave e il destinatario dei dati può invocare la clausola 8 del presente contratto (mezzi di ricorso in caso di violazione del contratto).

3.3.2. Qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso rispettare una delle specifiche concordate conformemente alla clausola 3.2 in ragione di una mutazione eccezionale delle circostanze intervenuta dopo la conclusione del contratto, il titolare dei dati deve fornire al destinatario dei dati una descrizione dettagliata di tale situazione e le parti avvieranno negoziati in buona fede e adegueranno le specifiche in modo da soddisfare le prescrizioni stabilite nelle presenti clausole. In particolare, ciascuna parte deve fornire all'altra informazioni sufficienti per valutare, esaminare e risolvere la situazione specifica. Questa clausola non pregiudica il diritto del destinatario dei dati di avvalersi dei mezzi di ricorso conformemente alla clausola 8.

3.4. **Modifiche unilaterali da parte del titolare dei dati**

3.4.1. Il titolare dei dati può modificare unilateralmente dettagli relativi alle specifiche delle caratteristiche dei dati e alle modalità di accesso se ciò è oggettivamente giustificato dal normale svolgimento della sua attività, ad esempio da una modifica tecnica dovuta a un'immediata vulnerabilità della sicurezza della linea dei prodotti o dei servizi correlati offerti dal titolare dei dati o da una modifica dell'infrastruttura del titolare dei dati. Qualsiasi modifica deve soddisfare le prescrizioni di cui alla clausola 3.2.

3.4.2. Il titolare dei dati deve notificare la modifica al destinatario dei dati almeno (indicare un periodo di tempo ragionevole) prima che questa prenda effetto.

Un termine di preavviso più breve può essere sufficiente:

(a) se la modifica non incide negativamente sull'accesso ai dati e sull'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati; oppure

(b) qualora tale preavviso sia impossibile o irragionevole date le circostanze del caso, ad esempio quando sono necessarie modifiche immediate per porre rimedio a una vulnerabilità della sicurezza appena individuata.

3.4.3. Se la modifica incide negativamente sull'accesso ai dati e sull'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto (o la parte pertinente del contratto) senza che al titolare dei dati sia dovuto alcun risarcimento, fatti salvi eventuali altri diritti o mezzi di ricorso di cui il destinatario dei dati possa avvalersi.

4. **(se i dati devono essere protetti come segreti commerciali) Protezione dei segreti commerciali**

1. **Condivisione dei segreti commerciali** – I titolari dei dati non possono, in linea di principio, rifiutare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del regolamento sui dati per il solo fatto che determinati dati sono considerati da proteggere come segreti commerciali, poiché ciò sovvertirebbe gli effetti attesi del regolamento sui dati.

Cfr. le clausole di cui al punto 4.1.

2. **Segreti commerciali** – Tuttavia, se rileva che determinati dati oggetto del presente contratto sono protetti quali segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 [8] ("direttiva sui segreti commerciali"), il titolare dei dati gode di determinati diritti, in primo luogo quello di continuare a tutelare la riservatezza dei segreti in questione.

A norma dell'articolo 2, punto 1), della direttiva sui segreti commerciali, per "segreto commerciale" si intendono informazioni che possiedono tre requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; e c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, per mantenerle segrete

Per "detentore del segreto commerciale" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un tale segreto commerciale.

I dati possono essere identificati come segreti commerciali soltanto se sono protetti in quanto tali dal titolare dei dati o dal detentore del segreto commerciale quando viene presentata una richiesta di accesso ai dati a norma dell'articolo 5 del regolamento sui dati.

Cfr. clausola 4.1.1.

3. **Identificazione iniziale dei segreti commerciali** – I diritti dei titolari dei dati in relazione ai segreti commerciali sono inizialmente applicabili unicamente se e nella misura in cui i dati protetti quali segreti commerciali sono indicati nel contratto.

Cfr. clausola 4.1.2.

4. **Durante il contratto** – I diritti dei titolari dei dati in relazione ai segreti commerciali potrebbero tuttavia applicarsi anche durante il contratto, per quanto riguarda i nuovi dati da mettere a disposizione nel quadro del medesimo.

Cfr. clausola 4.1.3.

5. **Diritti di audit** – Al fine di preservare la riservatezza dei dati protetti quali segreti commerciali, devono essere presi in considerazione determinati diritti di audit mediante il coinvolgimento di terzi indipendenti (senza interferire con le attività del titolare dei dati o del destinatario dei dati), compreso il ricorso a meccanismi specifici in caso di disaccordo in merito ai risultati della relazione di audit.

Cfr. clausola 4.2.3.

6. **Diritti del detentore del segreto commerciale (1/4)** – Il titolare dei dati (o un terzo detentore del segreto commerciale) può concordare con il destinatario dei dati prescrizioni volte a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali quale condizione per la condivisione dei segreti commerciali individuati, come l'adozione di determinate misure tecniche e organizzative proporzionate.

Cfr. clausole 4.2 e 4.3

7. **Diritti del detentore del segreto commerciale (2/4)** – Se le misure inizialmente adottate non sono sufficienti, il detentore del segreto commerciale può, caso per caso, riguardo a dati specifici protetti quali segreti commerciali, aumentare unilateralmente il livello delle misure o chiedere che siano concordate misure supplementari con il destinatario dei dati. In assenza di un accordo sulle misure necessarie, il titolare dei dati può sospendere la condivisione di dati specifici protetti quali segreti commerciali alle condizioni stabilite nel regolamento sui dati.

Cfr. clausola 4.4.2.

8. **Diritti del detentore del segreto commerciale (3/4)** – Il detentore del segreto commerciale può anche, sulla base di una valutazione caso per caso, rifiutare di condividere segreti commerciali specifici soltanto in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite nel regolamento sui dati.

Cfr. clausola 4.4.3.

9. **Diritti del detentore del segreto commerciale (4/4)** – Il detentore del segreto commerciale può bloccare o sospendere la condivisione dei dati se il destinatario dei dati viola i suoi obblighi relativi alla protezione dei segreti commerciali.

Cfr. clausola 4.4.4.

10. **Conservazione dei dati contenenti i segreti commerciali individuati** – Se blocca o sospende la condivisione dei dati conformemente alla clausola 4.4.1, 4.4.2 o 4.4.3, il titolare dei dati sarà comunque tenuto a mantenere i dati contenenti i segreti commerciali individuati prontamente disponibili, conservandoli fino al momento in cui possono essere condivisi nell'ambito del contratto.

Cfr. clausola 4.5.

11. **Terzo identificato come detentore del segreto commerciale** – Se un terzo è identificato come detentore del segreto commerciale, il titolare dei dati deve garantire che la clausola 4 tuteli anche i suoi segreti commerciali e ottenere tutte le autorizzazioni pertinenti da parte di tale terzo, detentore del segreto commerciale.

Cfr. clausola 4.1.2.

4.1. **Applicabilità degli accordi in materia di segreti commerciali**

4.1.1. Le misure di protezione concordate nelle clausole 4.2 e 4.3 del presente contratto, nonché i relativi diritti concordati nella clausola 4.4, si applicano esclusivamente ai dati o ai metadati inclusi nei dati che il titolare dei dati deve mettere a disposizione del destinatario dei dati e che sono protetti come segreti commerciali, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva sui segreti commerciali, detenuti dal titolare dei dati o da un altro detentore del segreto commerciale (quale definito all'articolo 2, punto 2), di tale direttiva).

4.1.2. I dati protetti identificati quali segreti commerciali e l'identità del detentore del segreto commerciale sono indicati nell'appendice 4.

Il titolare dei dati dichiara al destinatario dei dati di aver ottenuto dai terzi detentori di segreti commerciali tutti i diritti necessari a stipulare il presente contratto in relazione ai dati protetti quali segreti commerciali.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento sui dati, *il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti metadati*.
Il titolare dei dati dovrebbe pertanto indicare i dati protetti quali segreti commerciali nell'**appendice 4**, ma non dovrebbe essere tenuto a descrivere il segreto commerciale stesso. È sufficiente individuare i dati che devono essere protetti per garantire la riservatezza del segreto commerciale, in quanto l'analisi di tali dati potrebbe rivelare il segreto commerciale.

4.1.3. Se, nel corso del presente contratto, su richiesta del titolare dei dati vengono messi a disposizione del destinatario dei dati nuovi dati protetti come segreti commerciali ai sensi della clausola 4.1.1, l'appendice 4 sarà modificata di conseguenza.

Fino a quando l'appendice 4 non sarà stata modificata e concordata tra le parti, il titolare dei dati può bloccare o sospendere temporaneamente la condivisione dei nuovi dati protetti quali segreti commerciali. In tale caso, la decisione del titolare dei dati deve essere debitamente motivata e fornita all'utente per iscritto e senza indebito ritardo. Il titolare dei dati notifica inoltre all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate.

4.1.4. Gli obblighi di cui alle clausole 4.2 e 4.3 restano in vigore dopo l'eventuale risoluzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

4.2. **Misure di protezione adottate dal destinatario dei dati**

4.2.1. Il destinatario dei dati deve applicare le misure di protezione di cui all'**appendice 4** (di seguito: "misure di protezione del destinatario dei dati").

Le parti dovrebbero riportare in un'appendice separata le informazioni relative a tali misure, anche per quanto riguarda le situazioni in cui il destinatario dei dati condivide i dati con terzi. Le misure possono essere sia tecniche (ad esempio cifratura, firewall, archiviazione frazionata ecc.) che organizzative (ad esempio governance interna, gestione dell'identità e controlli di accesso adeguati, coinvolgimento di un terzo fiduciario).

Poiché le misure devono essere proporzionate, il loro contenuto varierà a seconda della natura del segreto commerciale. Le misure varieranno anche a seconda che i) debba essere fornito l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati o che ii) i dati debbano essere interamente trasferiti al destinatario dei dati. Nel primo caso, il titolare dei dati ha un livello di controllo più elevato e può applicare esso stesso parte delle misure di protezione, mentre il destinatario dei dati potrebbe disporre di minori possibilità utilizzo dei dati. In ogni caso, entrambe le parti dovranno concentrarsi sul conseguimento degli effetti auspicati del regolamento sui dati. Per questo motivo, i vari interessi devono essere bilanciati senza sovvertire gli effetti desiderati.

4.2.2. Se il destinatario dei dati è autorizzato, nel presente contratto e nel contratto concluso dallo stesso con l'utente, a mettere i dati a disposizione di terzi, il destinatario dei dati può condividere i dati protetti quali segreti commerciali se:

(a) informa senza indebito ritardo il titolare dei dati del fatto che i dati protetti quali segreti commerciali saranno messi a disposizione di terzi, specifica i dati in questione e fornisce al titolare dei dati informazioni sull'identità e sul luogo di stabilimento del terzo, nonché i dati di contatto di quest'ultimo;

(b) i terzi applicano le misure di protezione di cui all'appendice 4.

4.2.3. [OPZIONE] [Per permettere di verificare se e in quale misura ha attuato e mantiene le misure di protezione, il destinatario dei dati accetta di i) ottenere ogni anno una relazione di valutazione della conformità in materia di sicurezza da un terzo indipendente scelto dall'utente stesso, o ii) consentire che annualmente un terzo indipendente scelto dal titolare dei dati conduca un audit di valutazione della conformità in materia di sicurezza, a condizione che tale terzo indipendente abbia firmato un accordo di riservatezza come previsto dal destinatario dei dati. Tale relazione di audit in materia di sicurezza deve dimostrare il rispetto da parte del destinatario dei dati della clausola 4 e dell'appendice 4 applicabili in quel momento. I risultati delle relazioni di audit saranno presentati a entrambe le parti senza indebito ritardo.

Il destinatario dei dati può scegliere tra l'opzione i) e l'opzione ii). Se una parte ritiene che la relazione di audit in materia di sicurezza non sia corretta, essa conserva il diritto di ricevere una relazione di audit in materia di sicurezza da un altro terzo indipendente. Se tale diritto viene esercitato, entrambi i revisori terzi indipendenti discutono insieme alle parti le eventuali differenze tra le due relazioni e mirano a risolvere le questioni in sospeso in buona fede.]

I costi di queste relazioni di audit saranno sostenuti come segue: (*specificare le modalità di pagamento di tali costi*).

Questa clausola è indicata come opzione, in quanto le parti possono concordare altre misure per verificare che il destinatario dei dati abbia rispettato l'obbligo di attuare e mantenere le misure di protezione.

4.3. **Misure di protezione adottate dal detentore del segreto commerciale**

4.3.1. Il titolare dei dati può applicare le misure concordate nell'**appendice 4** per tutelare la riservatezza dei dati protetti quali segreti commerciali (di seguito: "misure di protezione del detentore del segreto commerciale").

4.3.2. Il titolare dei dati può anche attuare unilateralmente soluzioni tecniche e organizzative di protezione adeguate, come l'aggiornamento di software, se queste non incidono negativamente sul destinatario dei dati ai sensi del presente contratto.

4.3.3. Il destinatario dei dati si impegna a non modificare o rimuovere le misure di protezione del detentore del segreto commerciale né le misure adottate in conformità della clausola 4.3.2, salvo diverso accordo tra le parti.

4.4. **Obbligo di condivisione e diritto di rifiuto, blocco o cessazione**

4.4.1. Qualora le misure di protezione del destinatario dei dati e del detentore del segreto commerciale non siano materialmente sufficienti a proteggere adeguatamente un particolare dato protetto come segreto commerciale, il titolare dei dati può, informando il destinatario dei dati con una descrizione dettagliata dell'inadeguatezza delle misure, chiedere che siano concordate misure tecniche o organizzative supplementari necessarie; in assenza di un accordo su tali misure dopo un periodo di tempo ragionevole e se la necessità di tali misure è debitamente motivata, ad esempio in una relazione di audit in materia di sicurezza, il titolare dei dati può bloccare o sospendere la condivisione dei dati specifici in questione; in tale caso, il titolare dei dati deve informarne il destinatario dei dati e l'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati; l'avviso deve essere debitamente motivato, indicare quali misure non sono state concordate e, se del caso, i segreti commerciali in questione, ed essere trasmesso per iscritto senza indebito ritardo; il titolare dei dati deve continuare a condividere i dati protetti quali segreti commerciali diversi da questi dati specifici.

4.4.2. Se, in circostanze eccezionali, è in grado di dimostrare che è altamente probabile che subisca un grave danno economico a causa della divulgazione al destinatario dei dati di particolari dati protetti come segreto commerciale nonostante l'attuazione delle misure di protezione del destinatario dei dati e, se del caso, del detentore del segreto commerciale, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati specifici in questione.

A tale fine deve inviare una comunicazione debitamente motivata al destinatario dei dati e all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati.

Il titolare dei dati deve tuttavia continuare a condividere i dati protetti quale segreti commerciali diversi da questi dati specifici.

Il rifiuto o l'interruzione della condivisione dei dati a norma dell'articolo 5 del regolamento sui dati è limitato a circostanze eccezionali. La comunicazione deve pertanto essere debitamente motivata. Aspetti da prendere in considerazione possono essere, ad esempio, il fatto che la protezione dei segreti commerciali non sia applicabile in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza del segreto commerciale in questione o l'unicità e la novità del prodotto connesso.

4.4.3. Se il destinatario dei dati non attua e non mantiene le proprie misure di protezione e se tale inadempienza è debitamente motivata dal titolare dei dati, ad esempio in una relazione di audit in materia di sicurezza, il titolare dei dati ha il diritto di bloccare o sospendere la condivisione degli specifici segreti commerciali individuati fino a quando il destinatario dei dati non abbia risolto il problema.

In tale caso il titolare dei dati deve, senza indebito ritardo, inviare una comunicazione scritta, debitamente motivata, al destinatario dei dati e all'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati.

4.4.4. La clausola 4.4.1 non autorizza il titolare dei dati a risolvere il contratto. La clausola 4.4.2 o 4.4.3 autorizza il titolare dei dati a risolvere il contratto soltanto in relazione a specifici segreti commerciali individuati e se:

(a) sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui alla clausola 4.4.2 o alla clausola 4.4.3;

(b) le parti non hanno trovato una soluzione dopo un periodo di tempo ragionevole, nonostante il tentativo di raggiungere un accordo amichevole, anche in seguito all'intervento dell'autorità competente designata a norma dell'articolo 37 del regolamento sui dati; e

(c) un organo giurisdizionale competente non ha emesso a favore del destinatario dei dati una decisione giudiziaria che obblighi il titolare dei dati a mettere a disposizione i dati e non vi sono procedimenti giudiziari pendenti per tale decisione.

4.5. **Conservazione dei dati protetti quali segreti commerciali individuati**

4.5.1. Qualora eserciti il diritto di bloccare o sospendere la condivisione dei dati conformemente alle clausole 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, il titolare dei dati dovrà fare in modo che i dati in questione siano conservati, così da poter essere messi a disposizione del destinatario dei dati:

(a) una volta che sono state concordate e attuate le opportune misure di protezione; oppure

(b) una volta che l'autorità o l'organo giurisdizionale competente abbia emesso una decisione vincolante che impone al titolare dei dati di fornire i dati all'utente.

Tale obbligo di conservazione cessa quando una decisione vincolante dell'autorità o dell'organo giurisdizionale competente consente la cancellazione di tali dati conservati, oppure in caso di risoluzione del contratto conformemente alla clausola 4.4.4.

4.5.2. Il titolare dei dati sostiene i costi necessari per la conservazione dei dati ai sensi della clausola 4.5.1. Tuttavia il destinatario dei dati coprirà tali costi nella misura in cui il blocco o la sospensione della condivisione dei dati avvenga conformemente alla clausola 4.4.3.

5. **Utilizzo dei dati e condivisione con terzi**

5.1. **Consenso all'utilizzo da parte del destinatario dei dati**

Il destinatario dei dati si impegna a trattare i dati messi a sua disposizione a norma del contratto soltanto per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente richiedente.

Il destinatario dei dati deve cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l'utente richiedente relativamente a dati non personali.

5.2. **Condivisione dei dati con terzi**

5.2.1. Il destinatario dei dati non deve mettere i dati a disposizione di terzi, a meno che ciò non sia concordato contrattualmente con l'utente richiedente e non sia compatibile con le misure di protezione eventualmente concordate con il titolare dei dati nonché con il diritto dell'UE o nazionale applicabile.

Il destinatario dei dati non deve in alcun caso mettere i dati ricevuti a disposizione di un'impresa designata come *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali).

5.2.2. Laddove sia autorizzato a mettere i dati a disposizione di terzi, il destinatario dei dati deve adottare misure contrattuali, tecniche e organizzative adeguate per fare in modo che:

(a) *(se applicabile)* il terzo applichi almeno le stesse misure di protezione che il destinatario dei dati deve applicare ai sensi della clausola 4.2 e rispetti le misure di protezione adottate dal titolare dei dati ai sensi della clausola 4.3;

(b) il terzo utilizzi i dati esclusivamente in modo compatibile con le clausole 5.1 e 5.3;

(c) il titolare dei dati disponga, nei confronti di un terzo, almeno degli stessi mezzi di ricorso contro il destinatario dei dati per l'utilizzo o la divulgazione di dati vietati ai sensi della clausola 5.3.

5.2.3. In deroga alle clausole 5.2.1 e 5.2.2, il destinatario dei dati può utilizzare servizi di trattamento, ad esempio servizi di cloud computing (tra cui servizi a livello di infrastruttura, di piattaforma e di software), servizi di hosting o servizi analoghi per conseguire, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, le finalità concordate a norma della clausola 5.1. I terzi possono inoltre utilizzare tali servizi per conseguire, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, le finalità per le quali i dati sono condivisi con loro.

5.3. **Utilizzo o condivisione non autorizzati dei dati**

5.3.1. Il destinatario dei dati non deve:

(a) (al fine di ottenere dati) fornire al titolare dei dati informazioni false, impiegare mezzi ingannevoli o coercitivi o abusare di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati; oppure

(b) venire meno all'obbligo di mantenere le misure tecniche o organizzative contrattuali concordate ai sensi delle clausole 4.2 e 4.3; oppure

(c) modificare o rimuovere, senza il consenso del titolare dei dati, le misure tecniche di protezione applicate da quest'ultimo per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto del presente contratto; oppure

(d) utilizzare i dati ricevuti per finalità non autorizzate, in violazione della clausola 5.1; oppure

(e) utilizzare i dati per sviluppare un prodotto che sia in concorrenza con il prodotto in questione, né condividere i dati con terzi a tale fine;

(f) utilizzare i dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del titolare dei dati o sull'utilizzo dei dati da parte di quest'ultimo;

(g) utilizzare i dati in modo da incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto o di qualsiasi servizio correlato;

(h) utilizzare i dati per la profilazione di persone fisiche, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente richiedente;

(i) divulgare i dati a un altro terzo illecitamente o in violazione delle clausole 5.2.1 e 5.2.2.

L'eventuale adozione di una di queste misure da parte del destinatario dei dati costituisce un inadempimento grave ai sensi della clausola 8.1.1 e comporta le ulteriori conseguenze descritte nella clausola 5.3.2.

5.3.2. Nei casi menzionati alla clausola 5.3.1, il destinatario dei dati deve soddisfare, senza indebito ritardo, le richieste del titolare dei dati o dell'utente richiedente di:

(a) informare l'utente richiedente dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porvi fine;

(b) cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati a norma del presente contratto, oppure ottenuti in modo non autorizzato o abusivo, e le relative eventuali copie;

(c) risarcire il titolare dei dati, l'utente richiedente o altri terzi protetti per qualsiasi danno subito a causa dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati; e

(d) porre fine alla produzione, all'offerta, all'immissione sul mercato o all'uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base di conoscenze ottenute mediante tali dati, o all'importazione, all'esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini; e

(e) distruggere le merci costituenti violazione, qualora i) sussista un grave rischio che l'uso illecito dei dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto commerciale o all'utente, oppure qualora ii) tale misura non sia sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto commerciale o dell'utente.

6. **Compenso per la fornitura dell'accesso ai dati**

Le parti dovrebbero stabilire nel contratto stesso o in un'appendice separata i dettagli del compenso.

Esse dovrebbero concordare almeno quanto segue:

— l'importo del compenso dovuto e la valuta;

— il momento in cui il pagamento è esigibile;

— le modalità di pagamento.

Conformemente al regolamento sui dati, tale compenso può sempre includere un compenso per i costi sostenuti per la messa a disposizione dei dati, nonché un margine, tranne nel caso in cui il destinatario dei dati sia una PMI o un'organizzazione senza scopo di lucro. Tale compenso deve in ogni caso essere ragionevole.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui dati, per determinare il compenso devono essere presi in considerazione "[i] costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione per via elettronica e l'archiviazione" nonché, se il compenso comprende un margine, "[gli] investimenti nella raccolta e nella produzione dei dati, se applicabile, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito o meno a ottenere, generare o raccogliere i dati in questione".

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sui dati, il compenso può dipendere anche dal volume, dal formato e dalla natura dei dati. A norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento sui dati, il titolare dei dati deve in ogni caso fornire informazioni che illustrino la base per il calcolo del compenso in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di valutare se sono rispettate le prescrizioni normative.

6.1. **(Applicabile se il destinatario dei dati si qualifica come PMI/organizzazione di ricerca senza scopo di lucro)**

6.1.1. Il destinatario dei dati dichiara di essere una PMI, quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE, *o* un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro. Dichiara inoltre di non avere imprese associate o collegate ("imprese") quali definite all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come PMI.

[OPZIONE] [La documentazione comprovante quanto precede è fornita nell'**appendice 3**.]

6.1.2. Le parti convengono che il destinatario dei dati verserà un compenso al titolare dei dati [OPZIONE 1] [come segue: (*specificare*)] [OPZIONE 2] [come specificato nell'**appendice 3**].

6.1.3. Il titolare dei dati dichiara che il compenso concordato non è superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. Tali costi includono i costi necessari per la riproduzione, la diffusione per via elettronica e l'archiviazione dei dati, ma non per la raccolta o la produzione dei dati.

Il titolare dei dati fornisce nell'**appendice 3** le informazioni che illustrano la base per il calcolo del compenso, consentendo al destinatario dei dati di verificare che tali prescrizioni siano rispettate.

6.1.4. Il destinatario dei dati informerà immediatamente il titolare dei dati di qualsiasi modifica che possa mettere in discussione la sua classificazione come PMI.

Se il destinatario dei dati cessa di essere una PMI, le parti si impegnano ad avviare negoziati per decidere l'importo del compenso ragionevole. In assenza di accordo dopo un periodo di tempo ragionevole, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati dandone notifica al destinatario dei dati.

In tale caso, il titolare dei dati deve fare in modo che i dati siano conservati, in modo da poterli mettere a disposizione del destinatario dei dati una volta concordato il compenso o una volta emessa una decisione vincolante da parte di un'autorità competente o di un organo giurisdizionale che imponga al titolare dei dati di fornire i dati al destinatario.

Il titolare dei dati sosterrà i costi necessari per la conservazione dei dati. Tuttavia il destinatario dei dati deve risarcire il titolare dei dati per i danni economici eventualmente subiti per non essere stato informato dal destinatario dei dati.

6.2. **(Applicabile se il destinatario dei dati non si qualifica come PMI/organizzazione di ricerca senza scopo di lucro)**

6.2.1. Le parti convengono che il destinatario dei dati verserà un compenso al titolare dei dati [OPZIONE 1] [come segue: *(specificare)*] [OPZIONE 2] [come specificato nell'**appendice 3**].

Il titolare dei dati fornisce nell'**appendice 3** le informazioni che illustrano la base per il calcolo del compenso, consentendo al destinatario dei dati di verificare che tali prescrizioni siano rispettate.

6.2.2. (*applicabile in caso di compenso pecuniario*) In caso di ritardo nel pagamento del compenso, il destinatario dei dati dovrebbe versare al titolare dei dati gli interessi di mora dal momento in cui il pagamento è esigibile al giorno dell'avvenuto pagamento, come stabilito dal diritto applicabile.

6.2.3. Se il destinatario dei dati inizia a qualificarsi come PMI e ne informa il titolare dei dati, le parti si impegnano a modificare l'importo del compenso ragionevole conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sui dati.

7. **Data di applicazione, durata e risoluzione del contratto**

7.1. **Data di applicazione e durata**

7.1.1. Il presente contratto [OPZIONE 1] [ha effetto immediato] [OPZIONE 2] [ha effetto dal *(specificare la data)*].

7.1.2. [OPZIONE] [Il presente contratto è concluso [OPZIONE 1] [a tempo indeterminato] [OPZIONE 2] [a tempo determinato per un periodo di (*specificare)*], fatti salvi eventuali motivi di scadenza o risoluzione previsti dal presente contratto.]

Nel considerare la durata del contratto, le parti dovrebbero basarsi principalmente sulla richiesta dell'utente e sul contratto concluso tra l'utente e il destinatario dei dati. Se è richiesta una **fornitura di dati una tantum**, è sufficiente concordare la data di applicazione.

Se è richiesta una **fornitura continua di dati**, le parti dovranno definire di comune accordo la durata del contratto scegliendo un periodo di tempo determinato o indeterminato, a seconda che l'utente richiedente abbia specificato o meno una particolare durata.

7.1.3. [OPZIONE] [Il titolare dei dati deve iniziare a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati [OPZIONE 1] [senza indebito ritardo non appena il contratto avrà acquistato efficacia] [OPZIONE 2] [il *(specificare la data e, se del caso, ulteriori dettagli quanto alle tempistiche)*].]

Di norma le parti vorranno dare esecuzione al contratto non appena lo stesso avrà acquistato efficacia, ma ciò non vale necessariamente in tutti i casi, ad esempio se una delle parti o entrambe le parti deve/devono ancora prepararsi in vista dell'esecuzione.

7.2. **Risoluzione**

7.2.1. Indipendentemente dalla durata del contratto concordata a norma della clausola 7.1.1 e fatta salva la clausola 2.4.3, il presente contratto si estingue:

(a) al momento della distruzione del prodotto o dell'interruzione permanente del servizio correlato, o quando il prodotto o il servizio correlato perde in modo irreversibile la sua capacità di generare i dati; oppure

(b) con l'accordo di entrambe le parti.

7.2.2. Il destinatario dei dati può risolvere il contratto in qualsiasi momento durante la sua vigenza dando al titolare dei dati un preavviso di (*inserire il periodo)*. Il destinatario dei dati deve notificare la risoluzione del contratto all'utente richiedente.

[OPZIONE] Qualora risolva il contratto ai sensi della presente clausola prima di (*inserire il punto temporale o il periodo contrattuale minimo),* il destinatario dei dati deve versare al titolare dei dati un compenso per i costi da questo sostenuti per la messa a disposizione dei dati, con le modalità seguenti: *(specificare)*.

Vi possono essere casi in cui il titolare dei dati sostiene spese per mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, ad esempio adeguando la propria infrastruttura digitale, confidando nel fatto che tali spese saranno ammortizzate nel tempo.

In tale caso è possibile che il titolare dei dati intenda assicurarsi che riceverà un compenso dal destinatario dei dati.

7.3. **Effetti della scadenza e della risoluzione**

7.3.1. La scadenza del periodo contrattuale o la risoluzione del presente contratto libera entrambe le parti dall'obbligo di eseguire e ricevere prestazioni future, ma non pregiudica i diritti e le responsabilità maturati fino al momento della scadenza o della risoluzione.

La scadenza o la risoluzione non ne pregiudica alcuna disposizione destinata a produrre i suoi effetti anche dopo l'estinzione del contratto, in particolare eventuali limitazioni all'utilizzo e alla condivisione consentiti dei dati da parte del destinatario dei dati ai sensi della clausola 5, della clausola 4 sui segreti commerciali, della clausola 9.1 sulla riservatezza, della clausola 9.5 sul diritto applicabile e della clausola 9.7 sulla risoluzione delle controversie.

7.3.2. [OPZIONE 1] [Il titolare dei dati deve adottare le opportune misure di sostegno all'uscita che il destinatario dei dati può ragionevolmente attendersi.] [OPZIONE 2] [Il titolare dei dati deve adottare le seguenti misure di sostegno all'uscita: *(specificare)*]

Le parti possono valutare se il destinatario dei dati necessiti di eventuali misure di sostegno all'uscita.

Sarà il caso, ad esempio, dei destinatari dei dati che sono stati autorizzati a estrarre i dati da un supporto controllato dal titolare dei dati ma che non hanno ancora provveduto all'estrazione in quanto non prevedevano che il contratto sarebbe stato risolto.

8. **Mezzi di ricorso in caso di inadempimento contrattuale**

Le parti potrebbero volersi accordare non solo sui diritti e sugli obblighi che riguardano in modo specifico i dati (molti dei quali derivano già dal regolamento sui dati), ma anche su questioni di diritto contrattuale generale, come i diritti e i mezzi di ricorso di cui una parte contraente può avvalersi in caso di inadempimento dell'altra parte.

Per tali questioni di diritto contrattuale generale, le parti possono decidere di basarsi su norme giuridiche standard o su altri modelli contrattuali.

Se desiderano ricorrere a tali clausole contrattuali tipo, le parti devono assicurarsi che siano compatibili con la normativa nazionale eventualmente applicabile in maniera obbligatoria al contratto.

8.1. **Casi di inadempimento**

8.1.1. L'inadempimento di un obbligo ad opera di una parte è considerato grave:

(a) se priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al presente contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto e non abbia ragionevolmente potuto prevedere tale risultato; oppure

(b) se dalle circostanze risulta chiaramente che non è possibile fare affidamento sul futuro adempimento da parte della parte inadempiente.

8.1.2. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto ad un impedimento che sfugge al suo controllo e se non ci si poteva ragionevolmente attendere che tale parte prendesse in considerazione l'impedimento al momento della conclusione del presente contratto, né che lo evitasse, vi ponesse rimedio o ne superasse le conseguenze.

Se l'impedimento è solo temporaneo, l'inadempimento della parte è giustificato finché sussiste l'impedimento. Tuttavia, se il ritardo costituisce un inadempimento grave, l'altra parte può trattarlo come tale.

La parte inadempiente deve assicurarsi che l'altra parte sia informata dell'impedimento e dei relativi effetti sulla propria capacità di eseguire la prestazione, senza indebito ritardo a decorrere dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali circostanze o in cui era ragionevole attendersi che ne fosse venuta a conoscenza. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno economico derivante dalla mancata comunicazione di tali informazioni.

8.2. **Mezzi di ricorso in caso di inadempimento**

8.2.1. In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte si avvale dei mezzi di ricorso elencati nelle seguenti clausole, fatti salvi quelli eventualmente previsti dal diritto applicabile.

8.2.2. I mezzi di ricorso che non sono incompatibili tra loro possono essere cumulati.

8.2.3. Non può avvalersi di mezzi di ricorso la parte che sia causa dell'inadempimento dell'altra parte, ad esempio qualora una carenza nella sua infrastruttura di dati abbia impedito all'altra parte di adempiere correttamente i suoi obblighi. Una parte non può richiedere un risarcimento dei danni subiti nella misura in cui avrebbe potuto ridurre il danno adottando misure ragionevoli.

8.2.4. La parte lesa può:

(a) chiedere alla parte inadempiente di adempiere, senza indebito ritardo, gli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente contratto, a meno che ciò non sia illecito o impossibile o lo specifico adempimento non comporti per la parte inadempiente costi sproporzionati rispetto ai benefici che l'altra parte otterrebbe;

(b) rifiutarsi di adempiere a sua volta al presente contratto, salvo nel caso in cui ciò arrecherebbe prevedibilmente alla parte inadempiente un danno palesemente sproporzionato rispetto alla gravità dell'inadempimento (se applicabile) [purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla clausola 4.4.4, se il destinatario dei dati non attua o non mantiene le misure di protezione di cui alla clausola 4.2.1];

(c) risolvere il contratto con effetto immediato senza incorrere in sanzioni, dandone avviso all'altra parte, se:

i) l'inadempimento dell'altra parte risulta essere grave; oppure

ii) in caso di inadempimento non grave, la parte lesa ha comunicato un termine di durata ragionevole per porre rimedio all'inadempimento e tale termine è trascorso senza che l'altra parte abbia provveduto in tal senso;

iii) *(se applicabile)* [purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla clausola 4.4.5, nei casi descritti nella clausola 4.4.2 o 4.4.3;]

(d) chiedere il risarcimento del danno economico ad essa causato dall'inadempimento dell'altra parte, se quest'ultimo non è giustificato ai sensi della clausola 8.1.2; la parte inadempiente è responsabile soltanto dei danni che ha previsto o che era ragionevolmente tenuta a prevedere, quale conseguenza dell'inadempimento, al momento della conclusione del presente contratto, salvo in caso di inadempimento intenzionale o dovuto a grave negligenza.

8.2.5. [OPZIONE] Qualora non adempia i propri obblighi ai sensi del presente contratto, la parte inadempiente pagherà in ogni caso le sanzioni definite in dettaglio all'**appendice 5**, che le parti considerano un risarcimento del danno ai sensi della clausola 8.2.4, lettera d). La parte inadempiente ha il diritto di chiedere che la sanzione sia ridotta a un importo ragionevole se può dimostrare che tale sanzione è manifestamente eccessiva rispetto al danno derivante dall'inadempimento.

Le parti possono decidere di definire sanzioni per determinati tipi di inadempimento, in quanto potrebbe essere troppo oneroso per la parte lesa dimostrare l'importo del danno effettivo causato, ad esempio, dalla mancata fornitura di dati. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate.

9. Disposizioni generali

9.1. Riservatezza

9.1.1. Le seguenti informazioni devono essere considerate riservate:

(a) le informazioni relative ai segreti commerciali, alla situazione finanziaria o a qualsiasi altro aspetto riguardante le attività di una parte, a meno che tale parte non le abbia rese pubbliche;

(b) le informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso ragionevole;

(c) le informazioni che si riferiscono all'utente richiedente e a terzi, a meno che costoro non le abbiano già rese pubbliche.

9.1.2. Le due parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per conservare in modo sicuro le informazioni riservate e di non metterle a disposizione di terzi, salvo qualora:

(a) una delle parti sia obbligata per legge a mettere a disposizione le informazioni del caso, ad esempio al fine di assolvere all'obbligo di fornire informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui dati; oppure

(b) una delle parti debba mettere a disposizione le informazioni del caso per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente contratto; oppure

(c) una delle parti abbia previamente ottenuto il consenso dell'altra parte oppure della parte che ha fornito le informazioni riservate o che è interessata dalla loro divulgazione.

9.1.3. In ogni caso il titolare dei dati può comunicare all'utente richiedente o mettere a sua disposizione [OPZIONE 1] [il contratto] [OPZIONE 2] [le informazioni necessarie per dimostrare di avere adempiuto ai suoi obblighi i) nei confronti del destinatario dei dati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sui dati o ii) derivanti da un contratto stipulato con l'utente richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento sui dati].

9.1.4. Tali obblighi di riservatezza restano applicabili dopo la risoluzione del contratto per un periodo di *(specificare il periodo)*.

9.1.5. Tali obblighi di riservatezza non eliminano obblighi più rigorosi derivanti i) dal GDPR, ii) dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/58/CE o della direttiva (UE) 2016/943 o iii) da qualsiasi altra normativa dell'Unione o degli Stati membri.

9.2. **Non discriminazione**

Il titolare dei dati dichiara che, al momento della messa a disposizione dei dati, le clausole del presente contratto e qualsiasi pratica relativa alla sua esecuzione non operano discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese eventuali imprese associate o collegate ("imprese"), quali definite all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Qualora il destinatario dei dati ritenga discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, il titolare dei dati deve fornire senza indebito ritardo, su richiesta del destinatario dei dati, informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione.

9.3. **Mezzi di comunicazione**

Ogni notifica o altra comunicazione prescritta dal presente contratto deve essere effettuata per iscritto e può essere consegnata a mano, inviata per posta prepagata o trasmessa per via elettronica, anche per e-mail, a condizione che il mittente conservi la prova dell'invio, ai seguenti indirizzi:

Parte	Referente	E-mail	Telefono	Indirizzo
Utente	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]
Destinatario dei dati	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]

Tali notifiche o comunicazioni si considerano ricevute:

(a) in caso di consegna a mano, il giorno della consegna;

(b) se inviate per posta prepagata, il terzo giorno lavorativo successivo all'invio;

(c) se inviate per via elettronica, alla data di trasmissione, a condizione che il mittente non abbia ricevuto alcun messaggio di errore indicante la mancata consegna.

9.4. **Completezza del contratto, modifiche e scindibilità**

9.4.1. Il presente contratto (insieme alle **appendici** cui fa riferimento) costituisce l'intero contratto tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti contratti o accordi nonché le intese pregresse tra le parti, orali o scritti, riguardanti l'oggetto del presente contratto.

9.4.2. Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida soltanto se concordata dalle parti per iscritto, anche in formato elettronico.

9.4.3. Se una disposizione del presente contratto risulta nulla, invalida, annullabile o inapplicabile per qualsiasi motivo ed è possibile separarla dalle restanti clausole del contratto, queste ultime continueranno a essere valide e applicabili. Le lacune o ambiguità che ne possano derivare nel presente contratto devono essere trattate ai sensi della clausola 9.6.

9.5. **Diritto applicabile**

Il presente contratto deve essere disciplinato dal diritto di *(specificare lo Stato membro)*.

9.6. **Interpretazione**

9.6.1. Il presente contratto è concluso tra le parti sulla base dei diritti e degli obblighi ad esse conferiti dal regolamento sui dati. Le disposizioni del presente contratto devono essere interpretate conformemente al regolamento sui dati e ad altre normative dell'Unione o a disposizioni nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, nonché a qualsiasi normativa nazionale applicabile che sia compatibile con il diritto dell'Unione e alla quale non sia possibile derogare convenzionalmente.

9.6.2. Se una lacuna o un'ambiguità del presente contratto non può essere risolta nel modo indicato alla clausola 9.6.1, il presente contratto deve essere interpretato alla luce delle norme interpretative previste dal diritto applicabile (cfr. clausola 9.5).

9.7. **Risoluzione delle controversie**

9.7.1. Le parti convengono di adoperarsi al massimo per risolvere le controversie in via amichevole e, prima di adire un organo giurisdizionale, di sottoporre la controversia a *(inserire nome e dati di contatto di uno specifico organismo di risoluzione delle controversie o, per le controversie che rientrano nella sua sfera di competenza, fare riferimento a qualsiasi organismo di risoluzione delle controversie di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento sui dati).*

[OPZIONE] [Gli organi giurisdizionali di *(specificare lo Stato membro)* avranno competenza esclusiva a trattare il caso relativo al presente contratto.]

Appendice 1

(elementi di prova relativi alla richiesta e, se del caso, a qualsiasi mandato)

[Redazione a cura delle parti]

Appendice 2

(informazioni sui dati oggetto del contratto e sulle modalità di accesso)

Nella presente appendice le parti dovrebbero fornire informazioni sui dati oggetto del contratto, sulle modalità di accesso nonché sulle informazioni e sui mezzi necessari per accedere ai dati e utilizzarli, come stabilito alle clausole 3.1 e 3.2.

La presente appendice contiene soltanto un elenco di elementi fondamentali che dovrebbero essere concordati dalle parti. Le parti devono adattarne la forma e il contenuto in base alle proprie esigenze; in particolare, possono integrare tale elenco con ulteriori informazioni.

A. **Informazioni specifiche relative al contenuto dei dati**

Nell'appendice dovrebbero essere ordinati ed elencati i dati del prodotto e i dati del servizio o dei servizi correlati oggetto del contratto, con indicazione del contenuto e della frequenza di raccolta dei dati (elenco strutturato di punti di dati o categorie precise di dati).

B. **Durata di conservazione dei dati**

Nell'appendice dovrebbe essere indicata la durata di conservazione dei dati, in modo che l'utente sia informato in merito al periodo durante il quale sono disponibili. A tale fine è possibile adottare un approccio granulare per ciascun punto di dati o gruppo di punti di dati.

C. **Regime dei dati**

In questa sezione dell'appendice dovrebbe essere specificato se i dati sono, tutti o in parte, dati particolari disciplinati da un regime specifico. Nell'appendice potrebbe essere ad esempio indicato se i dati possono essere considerati dati personali e quali di essi presentano tali caratteristiche.

D. **Struttura e formato dei dati**

In questa sezione dell'appendice dovrebbe essere specificato in quale formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico sono resi disponibili i dati.

E. **Supporto di trasferimento/accesso**

In questa sezione dell'appendice dovrebbe essere specificato con quale supporto elettronico pratico e sicuro il titolare dei dati metterà i dati a disposizione del destinatario dei dati, mediante trasferimento dei dati o accesso ad essi.

F. **Tempistica di accesso ai dati**

Nell'appendice dovrebbero essere indicate la velocità, la frequenza e altri parametri temporali di accesso ai dati (ad esempio in tempo reale, quasi in tempo reale, in modo continuo, senza indebito ritardo, con una determinata frequenza).

G. **Data di inizio**

Nell'appendice dovrebbe essere indicata la data a decorrere dalla quale il titolare dei dati metterà i dati a disposizione del destinatario dei dati.

H. **Informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti di accesso del destinatario dei dati**

In questa sezione dell'appendice possono essere fornite le informazioni necessarie per consentire al destinatario dei dati di esercitare i suoi diritti di accesso. Può essere incluso un referente per la risoluzione dei problemi tecnici, sia dal lato del titolare che da quello del destinatario dei dati.

Appendice 3

(elementi di prova relativi alle dimensioni del destinatario dei dati e informazioni dettagliate sul calcolo del compenso)

[Redazione a cura delle parti]

Appendice 4

(segreti commerciali)

[Redazione a cura delle parti]

ALLEGATO V

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

per i contratti di condivisione volontaria dei dati tra i condivisori dei dati e i destinatari dei dati

Le presenti clausole contrattuali tipo sono concepite per i contratti in cui la condivisione dei dati è effettuata a titolo volontario tra un condivisore dei dati e un destinatario dei dati, ossia il condivisore dei dati non è tenuto a condividere dati a norma del regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati") o in virtù di qualsiasi altro obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione (ad esempio l'articolo 6, paragrafi 9 e 10, del regolamento sui mercati digitali), o dal diritto nazionale.

La principale novità del regolamento sui dati per quanto riguarda tali rapporti è costituita dalla presenza, all'articolo 13, di un controllo sulle clausole contrattuali abusive. Se abusive, le clausole contrattuali sull'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati imposte unilateralmente da un'impresa a un'altra impresa non sono vincolanti.

Il presente contratto non è inteso a sostituire contratti già in essere per la condivisione volontaria dei dati, ma può servire da riferimento per valutare l'equità delle clausole contenute nei contratti esistenti.

In caso di condivisione obbligatoria dei dati di un prodotto o di un servizio correlato a norma del regolamento sui dati, utilizzare le "*clausole contrattuali tipo per i contratti tra titolari dei dati e destinatari dei dati relativi alla messa a disposizione dei dati su richiesta di utenti di prodotti connessi e servizi correlati*" (articolo 5 del regolamento sui dati) o, in alternativa, le "*clausole contrattuali tipo per i contratti relativi all'accesso ai dati e all'utilizzo dei dati tra i titolari dei dati e utenti di prodotti connessi e servizi correlati*" (articolo 4 del regolamento sui dati).

Gli altri scenari di condivisione obbligatoria dei dati dovrebbero essere trattati separatamente dalle parti, verificando il rispetto sia degli obblighi previsti dalla norma giuridica specifica sia degli obblighi di cui al capo III del regolamento sui dati. A questo tipo di scenario di condivisione obbligatoria dei dati potrebbero applicarsi specifiche serie di clausole elaborate dalla Commissione europea o da uno Stato membro.

1. **Parti del contratto**

Il presente contratto sull'accesso ai dati e il loro utilizzo è stipulato tra

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("condivisore dei dati")

e

(*inserire nome, dati di contatto e ulteriori riferimenti*) ("destinatario dei dati")

indicati nel presente contratto collettivamente come "le parti" e singolarmente come "la parte".

Il condivisore dei dati può essere qualsiasi impresa che:

— detiene dati, e

— ha il diritto di mettere a disposizione i dati a titolo volontario, e

— controlla, a seconda dei casi, le caratteristiche dei dati o i mezzi per accedere agli stessi, in modo tale da adempiere agli obblighi previsti dalle presenti clausole contrattuali tipo (in caso contrario, potrebbe essere più appropriato un altro contratto).

Si noti che per la condivisione di dati personali è necessario conformarsi alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati (necessità, tra l'altro, di una base giuridica e, se i dati sono condivisi con un destinatario dei dati in un paese terzo, rispetto delle prescrizioni vigenti per i trasferimenti internazionali di dati).

Per i casi d'uso relativi al regolamento sui dati, il condivisore dei dati potrebbe essere ad esempio:

— un titolare dei dati ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2023/2854 che ha il diritto di condividere i dati del prodotto e di servizi correlati o che intende condividere dati ricavati o desunti;

— un utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato al quale i dati sono stati trasferiti da un titolare dei dati (compresi, ad esempio, i dati provenienti da un assistente virtuale che interagisca con il prodotto o il servizio correlato);
— un ex destinatario dei dati ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2023/2854 che ha ora il diritto di utilizzare e mettere a disposizione i dati conformemente agli accordi conclusi con l'utente e con il titolare dei dati.

Per altri casi d'uso, il condivisore dei dati potrebbe essere ad esempio:

— un agricoltore che intende condividere i dati sul suolo con il proprio fornitore di IA per il miglioramento dei propri modelli colturali o con un altro fornitore di IA per l'addestramento, il miglioramento o lo sviluppo di nuovi sistemi di IA;

— un'impresa che intende vendere una parte dei propri dati commerciali a un'altra impresa;

— un'università che intende vendere dati a un istituto di ricerche sociologiche per la realizzazione di statistiche;

— un'impresa informatica che intende partecipare a una rete di dati sugli incidenti di cibersicurezza al fine di promuovere interventi tempestivi in caso di incidenti.

Il destinatario dei dati può essere qualsiasi impresa a disposizione della quale il condivisore dei dati mette i dati, e che riceve e utilizza i dati per conseguire le proprie finalità commerciali nell'ambito del presente contratto in qualità di controparte del condivisore dei dati.

La definizione di destinatario dei dati nel presente contratto comprende qualsiasi parte che riceva qualsiasi tipo di dati condivisi, e non soltanto i destinatari dei dati nel quadro degli scenari di condivisione obbligatoria dei dati contemplati dal regolamento sui dati.

2. **Dati oggetto del contratto**

I dati oggetto del presente contratto sono i dati di cui all'**appendice 1** ("dati"). Qualora la totalità o una parte dei dati forniti nell'ambito del presente contratto rientri in un regime specifico (ad eccezione dei dati personali, che sono specificamente oggetto della clausola 3.2), il condivisore dei dati si impegna a identificare tali dati nell'**appendice 2**, nonché ad adottare misure adeguate per proteggerli conformemente al regime applicabile.

Individuazione di regimi specifici

Poiché le presenti clausole si riferiscono alla condivisione dei dati puramente volontaria, il condivisore dei dati non ha l'obbligo di condividere dati rientranti in un regime giuridico speciale (in particolare, e contrariamente alla condivisione obbligatoria dei dati a norma del regolamento sui dati, non vi è alcun obbligo di condividere dati protetti quali segreti commerciali). Se i dati disciplinati dal regime specifico non sono condivisi, non è necessario indicarli nell'appendice 2; se tuttavia tali dati sono condivisi, è necessario indicarli e proteggerli di conseguenza.

I dati identificati come tali nell'appendice 2 possono essere ad esempio:

— protetti come segreti commerciali dal condivisore dei dati, nel qual caso saranno contemplati dalla clausola relativa ai "segreti commerciali";

— considerati riservati dal condivisore dei dati, nel qual caso saranno protetti ai sensi della clausola sulla "riservatezza";

— protetti dai diritti "sui generis" sulle banche dati o da altri diritti di proprietà intellettuale, nel qual caso si applicherà la clausola sulla "proprietà intellettuale";

— disciplinati da una normativa settoriale (ad esempio in tema di energia, difesa, sicurezza, finanza, indagini cliniche ecc.), comprese normative relative agli spazi comuni europei di dati;

— interessati da restrizioni imposte dal diritto della concorrenza; oppure

— protetti da qualunque altro regime giuridico pertinente che le parti intendano evidenziare.

La descrizione dei dati disciplinati dal regime giuridico pertinente dovrebbe essere completata con le informazioni necessarie per l'uso legittimo e sicuro dei dati da parte del destinatario dei dati (ad esempio, in caso di tutela della proprietà intellettuale, con informazioni sulle licenze e il diritto d'autore di terzi).

Il caso specifico degli spazi comuni europei di dati

In alcune situazioni i dati potrebbero essere condivisi nel contesto di uno spazio comune europeo di dati specifico per dominio. Tale condivisione dovrebbe essere attuata conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile al determinato spazio di dati, in caso di condivisione obbligatoria dei dati a norma di detto regolamento. Fuori dell'ambito della condivisione obbligatoria dei dati a norma del regolamento applicabile allo spazio di dati, resta possibile la condivisione volontaria dei dati. In tale caso è possibile utilizzare la presente serie di clausole.

3. **Base del contratto**

3.1. **Origine dei dati**

3.1.1. Il condivisore dei dati dichiara che i dati forniti nel quadro del presente contratto provengono dalle seguenti fonti: *(Specificare tutte le fonti di dati e, se possibile, i dati forniti da ciascuna fonte)*

Le parti possono indicare diversi tipi di fonti, quali ad esempio:

— dati di un prodotto o di un servizio correlato ai sensi del regolamento sui dati;

— altri dati provenienti da un prodotto o da un servizio correlato che non sono considerati dati di un prodotto o di un servizio correlato ai sensi del regolamento sui dati (ad esempio dati derivati o provenienti da altro software, quali i dati demografici immessi in un'applicazione dall'utente);

— dati provenienti da fonti esterne, ad esempio dati forniti al condivisore dei dati da terzi in relazione ai loro prodotti o utenti;

— dati creati dal condivisore dei dati (in maniera autonoma), ad esempio registrazioni di dati relativi ai clienti create dai dipendenti del condivisore dei dati nel suo sistema di gestione dei rapporti con la clientela, tabelle, dati trattati, dati dedotti, dati derivati, dati accorpati ecc.

La fornitura di garanzie è generalmente conseguenza del fatto che il condivisore dei dati fornisce i dati e che il destinatario dei dati non è in grado di verificare la liceità di tali dati e la loro origine. In tali casi il destinatario dei dati deve fare affidamento sul condivisore dei dati e potrebbe chiedere garanzie a tale riguardo. Le garanzie potrebbero però non essere rilevanti nel caso in cui il destinatario dei dati sia in una posizione migliore per verificare i dati e/o assumere il rischio correlato, ad esempio perché il condivisore dei dati è una PMI e/o perché i dati sono ricavati direttamente dal prodotto.

3.1.2. Il condivisore dei dati dichiara quanto segue:

(a) *(Se applicabile)* poiché i dati contengono dati non personali del prodotto o di un servizio correlato (quali definiti nel regolamento (UE) 2023/2854 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo ("regolamento sui dati") e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto ha accesso ai dati in qualità di titolare dei dati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 13, del regolamento sui dati, il trattamento e la condivisione di tali dati formano oggetto di un contratto stipulato con il rispettivo utente, quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento sui dati ("utente"), e il presente contratto consente la condivisione dei dati per le finalità ivi considerate;

(b) *(Se applicabile)* poiché i dati contengono dati del prodotto o di un servizio correlato e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto vi ha avuto accesso in qualità di destinatario dei dati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sui dati, il presente contratto non viola gli impegni contrattuali con l'utente e il titolare dei dati, né gli obblighi previsti dal regolamento sui dati;

(c) di possedere o detenere diritti giuridici e/o contrattuali sufficienti sui dati senza che ciò comporti una violazione dei diritti di terzi e che non sono in corso nei suoi confronti azioni, cause o procedimenti che, in caso di esito sfavorevole, avrebbero un effetto negativo rilevante sulla sua capacità di concedere i diritti di cui al presente contratto;

(d) se non diversamente specificato nell'**appendice 2** e fatta salva la clausola 3.2, di avere ottenuto e voler mantenere a proprie spese, per la durata del contratto e per le finalità che esso persegue, tutti i permessi e tutte le licenze e le autorizzazioni necessari per la condivisione e l'uso, da parte del destinatario dei dati, dei dati ottenuti da terzi o da questi forniti.

3.1.3. (*se applicabile)* Poiché i dati contengono dati del prodotto o di servizi correlati (quali definiti nel regolamento sui dati) e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto vi ha avuto accesso a norma dell'articolo 4 del regolamento sui dati in qualità di utente, il destinatario dei dati dichiara di non essere considerato *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 ("regolamento sui mercati digitali").

3.1.4. [OPZIONE] [Ciascuna parte provvede affinché tutti i dati, i file o i software trasmessi all'altra parte nell'ambito del presente contratto siano esenti da virus, malware, ransomware o altro codice dannoso che potrebbero compromettere l'integrità, la sicurezza o la funzionalità dei sistemi dell'altra parte.]

3.1.5. [OPZIONE] [Ciascuna parte provvede affinché tutti i dati, i file o i software trasmessi all'altra parte nell'ambito del presente contratto derivino da attività di raccolta di dati conformi alle *(specificare:* norme *professionali ed etiche nei settori dell'industria, della cibersicurezza, della ricerca e/o dell'IA)*]

3.2. **Rispetto della normativa sulla protezione dei dati e la vita privata**

3.2.1. Nella misura in cui i dati possono essere considerati dati personali, ciascuna parte dichiara di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e, laddove rilevante, la direttiva 2002/58/CE, nonché qualsiasi altra normativa applicabile in tema di protezione dei dati.

3.2.2. Le parti devono riportare nell'**appendice 3** informazioni che precisino quali dati possono essere considerati dati personali, nonché gli obblighi rispettivi delle parti in relazione al trattamento di tali dati personali nel quadro del presente contratto.

Ruolo delle parti e accordi ai sensi del GDPR

Il concetto di "dati personali" ai sensi del GDPR è molto ampio. Ricomprende tutti i dati che riguardano una persona identificata o identificabile. I dati non personali possono diventare dati personali, ad esempio quando fanno parte di una serie di dati mista, in cui sono combinati con nuovi dati e il risultato di tale combinazione consente di collegare i dati a una persona fisica identificata o identificabile. Tale circostanza può verificarsi anche quando emergono nuove capacità di trattamento dei dati. Le parti dovrebbero valutare il proprio ruolo ai sensi del GDPR.

Principali concetti del GDPR:

— "interessato": la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni;

— "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

— "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Le presenti clausole si applicano quando il condivisore dei dati è un titolare o un contitolare del trattamento insieme a un'altra parte ai sensi del GDPR. Per determinare a quale soggetto corrisponda ciascuno dei suddetti ruoli ai sensi del GDPR, le parti devono valutare se stiano decidendo perché (con quali finalità) e in che modo (con quali mezzi) i dati personali sono trattati.

— Se il condivisore dei dati condivide dati con il destinatario dei dati che li utilizza per perseguire le proprie finalità, entrambe le parti sono titolari del trattamento distinti e sono singolarmente responsabili per quanto riguarda la conformità al GDPR.

— Se il condivisore dei dati condivide dati con il destinatario dei dati al fine di perseguire una finalità comune, il condivisore dei dati e il destinatario dei dati sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR, e devono adottare congiuntamente disposizioni atte a garantire la conformità al GDPR.

— Qualora siano necessarie clausole contrattuali aggiuntive per garantire la conformità al GDPR (ad esempio a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 46), tali clausole possono (e dovrebbero) essere utilizzate insieme alle presenti clausole contrattuali tipo. Le parti possono richiamarle nell'**appendice 3**, in cui in generale dovrebbe essere indicato in che modo sono rispettate le prescrizioni stabilite nel GDPR, anche per quanto riguarda i ruoli e le responsabilità rispettivi delle parti ai sensi di detto regolamento.

Base giuridica valida

Dovrebbe sussistere una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR per la condivisione dei dati, e l'interessato deve essere informato di tale (ulteriore) trattamento a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14 GDPR.

— Una base giuridica valida nel caso in cui il condivisore e il destinatario dei dati agiscano in qualità di titolari del trattamento distinti o di contitolari potrebbe essere costituita dal consenso dell'interessato in questione, da un contratto stipulato con l'interessato o a favore di quest'ultimo o dal legittimo interesse del titolare o dei titolari del trattamento o di terzi (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti dell'interessato in questione).

— I dati possono essere condivisi solo per finalità determinate, esplicite e legittime, ad esempio allo scopo di migliorare il prodotto, laddove le parti abbiano concordato di utilizzare i dati per sviluppare congiuntamente una nuova funzionalità.

— Un condivisore dei dati che agisca in qualità di titolare del trattamento potrebbe anche, sulla base del legittimo interesse a conservare meglio la clientela in futuro, condividere i dati con la società madre che agisce parimenti in qualità di titolare del trattamento indipendente e che utilizza i dati per la creazione di statistiche globali sulla base del legittimo interesse a migliorare i servizi forniti a livello globale dal gruppo.

Il destinatario dei dati dovrebbe ricevere dal condivisore dei dati informazioni sufficienti a dimostrare la conformità al GDPR. Ad esempio, le parti possono convenire di menzionare nell'**appendice 3** la finalità originaria della raccolta dei dati. Ciò può essere necessario per verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, GDPR in caso di contitolarità del trattamento. Tutte le informazioni necessarie riguardo agli obblighi rispettivi delle parti in relazione al trattamento di tali dati personali nel quadro del presente contratto dovrebbero essere riportate nell'**appendice 3**.

Ulteriori informazioni sul GDPR:

— spiegazione dei principali concetti del GDPR:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-explained_en?prefLang=it

— guida sulla protezione dei dati per le piccole imprese:

https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_it

— linee guida, raccomandazioni e migliori prassi del Comitato europeo per la protezione dei dati:

https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_it

— In ogni Stato membro è possibile reperire ulteriori orientamenti emanati dalle autorità nazionali per la protezione dei dati. Elenco delle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati:

https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_it

— Clausole contrattuali tipo a norma dell'articolo 28 GDPR:
https://commission.europa.eu/publications/publications-standard-contractual-clauses-sccs_en?prefLang=it

— Informazioni in caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE/del SEE:
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_it

3.3. **Inesattezza delle dichiarazioni**

3.3.1. La parte che venga a conoscenza del fatto che una dichiarazione di cui alla presente clausola non è accurata, non lo è più o non lo rimarrà nel prossimo futuro, ne informa l'altra parte senza indebito ritardo, a meno che quest'ultima non ne sia o non dovrebbe esserne già a conoscenza.

3.3.2. Non appena venga a conoscenza di tale situazione, la parte interessata deve prendere i provvedimenti opportuni e rettificare, per quanto possibile, l'inesattezza della dichiarazione. Ove non venga posto o non sia possibile porre rimedio alla situazione, il presente contratto deve essere risolto con un preavviso scritto in cui la parte comunica all'altra parte i motivi della risoluzione. La risoluzione ha effetto immediato. Se l'inesattezza riguarda unicamente una parte dei dati oggetto del presente contratto, la risoluzione deve avere effetto soltanto per la parte in questione.

3.3.3. Gli ulteriori effetti della risoluzione sono disciplinati dalla clausola 9.3.

4. Messa a disposizione dei dati

4.1. Caratteristiche dei dati

Il condivisore dei dati può assumere impegni di livello variabile per quanto riguarda la fornitura dei dati, dall'impegno minimo a fornire i dati con i metadati, rendendoli comprensibili, all'impegno più rigoroso di garantire il perseguimento delle finalità previste dal destinatario dei dati e/o l'esaustività e l'accuratezza dei dati. Le parti potrebbero scegliere tra le opzioni in appresso.

Le parti hanno inoltre la possibilità di aggiungere ulteriori requisiti che siano adeguati per la specifica situazione di condivisione dei dati: ad esempio, quando i dati sono condivisi a fini di ricerca, l'obiettivo della riproducibilità della ricerca potrebbe rendere necessario specificare la frequenza e il periodo di conservazione di ciascuna versione aggiornata della serie di dati, nel qual caso tali elementi potranno essere aggiunti nella sezione "Requisiti di qualità specifici" di cui in appresso.

Il condivisore dei dati mette i dati a disposizione del destinatario dei dati:

(a) con la stessa qualità di cui dispone il condivisore dei dati; e

(b) insieme ai metadati di rilievo, alle tabelle di dominio, alla semantica, alle informazioni sulle licenze e ad altre informazioni necessarie per rendere i dati comprensibili per il destinatario dei dati.

[OPZIONE] c) [e *(Selezionare, se del caso, una o più opzioni come opportuno*)

i) I dati sono messi a disposizione in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Le parti ritengono che tale requisito sia soddisfatto dalle seguenti specifiche relative ai dati: *(Specificare)*

ii) I dati sono messi a disposizione in conformità dei principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* - dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili) quali ulteriormente descritti all'indirizzo www.go-fair.org/fair-principles: [OPZIONE] [(Descrivere in che modo sono soddisfatti i criteri *FAIR*)]

Il rispetto dei principi FAIR può essere conseguito attraverso il soddisfacimento di vari requisiti misurabili. Il modello di maturità FAIR della RDA (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC140764) fornisce un quadro per la valutazione del grado di soddisfacimento di questi indicatori. Il condivisore dei dati dovrebbe allineare le sue prassi di condivisione dei dati a un livello di maturità adeguato alle sue esigenze specifiche.

Come minimo, il condivisore dei dati deve garantire che i metadati siano disponibili e soddisfino tutti gli indicatori contrassegnati come "essenziali" nel modello di maturità. Il condivisore dei dati può inoltre utilizzare strumenti, buone prassi e orientamenti adeguati al contesto, ad esempio quelli disponibili all'indirizzo https://doi.org/10.2760/5646214, per semplificare e concretizzare l'attuazione dei principi FAIR.

iii) I dati sono adattati al seguente contesto di trattamento da parte del condivisore dei dati conformemente alle normali aspettative: (*Aggiungere una breve descrizione*)

iv) I dati sono idonei agli obiettivi perseguiti dal destinatario dei dati: (*Aggiungere una breve descrizione*)

v) Il condivisore dei dati mette a disposizione del destinatario dei dati quanto segue: (*Aggiungere/eliminare/completare requisiti di qualità* specifici)

— una serie di dati esauriente, ossia i dati contengono tutti i dati di cui il condivisore dei dati è in possesso e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente contratto; e/o

— una serie di dati aggiornata, ossia i dati riflettono i dati di cui il condivisore dei dati è in possesso alla data di sottoscrizione del presente contratto; e/o

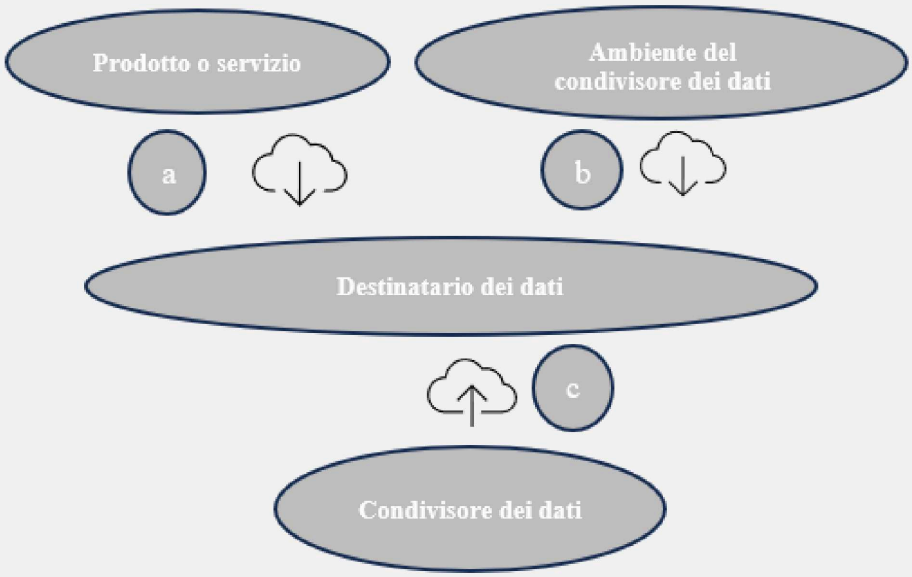
— una serie di dati accurata, ossia i dati sono stati selezionati dal condivisore dei dati e, per quanto a sua conoscenza, risultano privi di errori, corretti e affidabili; e/o

— una serie di dati conforme alle seguenti norme: *(specificare, ad esempio interoperabilità, accessibilità, sicurezza ecc.)*

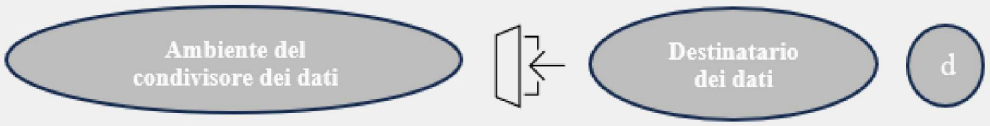
— una serie di dati disponibile in un formato aperto, ossia un formato non proprietario che può essere utilizzato da chiunque, vale a dire: *(specificare)*].

4.2. **Obblighi del condivisore dei dati in relazione all'accesso ai dati**

Il condivisore dei dati può mettere a disposizione i dati con modalità diverse, delegandone o mantenendone il controllo tecnico (fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale concessi o mantenuti). Le parti possono ad esempio convenire che il destinatario dei dati reperisca i dati dal prodotto o servizio (opzione a) o dall'ambiente del condivisore dei dati (opzione b), o che il condivisore dei dati trasferisca i dati all'ambiente del destinatario dei dati (opzione c).



Le parti possono inoltre convenire che i dati non saranno trasferiti al destinatario dei dati, ma saranno messi a disposizione per il trattamento nell'ambiente del condivisore dei dati. Ciò sarebbe particolarmente rilevante in caso di trattamento di dati personali (opzione d).



Quando mettono a disposizione dati nell'ambito di una o più di queste opzioni, le parti devono attuare diverse misure di sicurezza dei dati per garantire, nella fase iniziale e in modo continuativo, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Oltre alle garanzie giuridiche riguardo ai dati personali descritte al punto 3.2. (rispettivamente nell'appendice 3), le misure di sicurezza (ulteriormente descritte nell'appendice 4) dovrebbero riguardare anche aspetti tecnici e organizzativi concernenti ad esempio:

— la riservatezza dei dati mediante il controllo dell'accesso e il flusso sicuro dei dati;

— disposizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati;

— misure per l'integrità dei dati e misure di monitoraggio;

— disposizioni in caso di violazione dei dati.

4.2.1. Il condivisore dei dati mette i dati a disposizione del destinatario dei dati

(a) [OPZIONE: reperimento da prodotti o servizi da parte del destinatario dei dati] [facendo sì che i dati siano reperibili direttamente dai seguenti prodotti e/o servizi non ospitati dal condivisore dei dati, anche attraverso la messa a disposizione di tutte le specifiche tecniche necessarie (ad. es. protocollo di comunicazione) alle seguenti condizioni tecniche: (*Inserire il metodo e i prodotti/servizi non ospitati dal condivisore dei dati*);]

(b) [OPZIONE: reperimento dall'ambiente del condivisore dei dati da parte del destinatario dei dati] [facendo sì che i dati siano reperibili dall'ambiente del condivisore dei dati, anche attraverso la messa a disposizione di tutte le specifiche tecniche necessarie alle seguenti condizioni tecniche: (*Inserire il metodo, ad esempio download di file o utilizzo dell'API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) per interagire con i servizi del condivisore dei dati*);]

(*Applicabile se si scelgono le opzioni a o b)* [Il condivisore dei dati autorizza il destinatario dei dati a utilizzare le specifiche al fine di recuperare i dati esclusivamente come definito nel presente contratto. Ad eccezione del summenzionato diritto, il destinatario dei dati accetta e riconosce di non avere altri diritti, interessi o licenze in relazione alle specifiche.]

(c) [OPZIONE: trasferimento da parte del condivisore dei dati all'ambiente del destinatario dei dati] [garantendo il trasferimento completo dei dati dall'ambiente del condivisore dei dati all'ambiente del destinatario dei dati, alle seguenti condizioni tecniche: *(Indicare il metodo, ad esempio trasferimento una tantum oppure trasferimenti periodici di file zippati al destinatario dei dati);*]

(d) [OPZIONE: accesso del destinatario dei dati all'ambiente del condivisore dei dati] [fornendo accesso ai dati nell'ambiente del condivisore dei dati alle seguenti condizioni tecniche: *(Indicare il metodo, ad esempio accesso a una piattaforma, funzioni consentite, comprese le funzioni di esportazione, a seconda dei casi);*]

Il condivisore dei dati concede al destinatario dei dati il diritto non trasferibile e non cedibile in sublicenza di accedere ai dati nell'ambiente sopra descritto soltanto per le finalità e la durata specificate nel presente contratto. Il condivisore dei dati si riserva il diritto di sospendere l'accesso all'ambiente qualora ne sia rilevato un uso non conforme.

4.2.2. Ai fini della clausola 4.2.1, l'ambiente del condivisore dei dati e l'ambiente del destinatario dei dati comprendono:

(a) l'ambiente di eventuali terzi designati dalla parte interessata a detenere o ricevere i dati per loro conto (compreso, se del caso, qualsiasi ambiente di trattamento sicuro quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2022/868);

(b) qualsiasi applicazione o software ospitato dalla parte interessata direttamente o tramite fornitori di servizi.

Nei casi in cui devono essere sviluppate applicazioni di apprendimento automatico o di IA, è possibile ricorrere a nuove tecnologie come l'apprendimento federato e la privacy differenziale, descritti in dettaglio in questo documento https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141298, per fare in modo che il destinatario dei dati abbia accesso ai dati in una modalità rispettosa della vita privata.

Nel caso dell'apprendimento federato, i dati sono "consultati" dall'algoritmo del destinatario dei dati, che è eseguito nell'ambiente di trattamento sicuro del condivisore dei dati o di terzi. Questa impostazione impedisce al destinatario dei dati di avere accesso diretto ai dati e di poterli visionare direttamente. Nel caso della privacy differenziale, sono aggiunte interferenze ai dati originali per proteggere alcuni elementi sensibili.

4.2.3. Il condivisore dei dati mette i dati a disposizione del destinatario dei dati conformemente ai seguenti requisiti temporali/al seguente calendario: (*Inserire la tempistica, ad esempio giornalmente, in un orario specifico, con quale frequenza, in tempo reale) e/o un calendario dettagliato o un limite temporale*)

[OPZIONE] [Qualora, durante il periodo di validità del presente contratto, entri in possesso di una versione aggiornata o corretta dei dati, il condivisore dei dati si impegna a metterla a disposizione del destinatario dei dati senza indebito ritardo non appena questa sia disponibile. Se sono aggiornati e corretti con costanza, i dati saranno messi a disposizione del destinatario dei dati *(specificare: giornalmente/settimanalmente/mensilmente).*]

[OPZIONE] Il condivisore dei dati farà in modo che ogni nuova versione della serie di dati sia correttamente etichettata e che le versioni precedenti rimangano a disposizione del destinatario per la durata del contratto e successivamente per un periodo di *(specificare)*.

[OPZIONE] I dati sono conservati dal condivisore dei dati per una durata di *(specificare)*, dopodiché non saranno più accessibili al destinatario dei dati.

4.2.4. Il condivisore dei dati deve fornire al destinatario dei dati i mezzi e le informazioni necessari per accedere ai dati o riceverli conformemente al presente contratto. Ciò comprende, in particolare:

(a) [OPZIONE nel caso in cui i dati non siano forniti in un formato standard] [la fornitura di software e della relativa licenza necessari per l'utilizzo dei dati per la finalità concordata che non sono prontamente disponibili sul mercato ma che potrebbero essere forniti dal condivisore dei dati e/o la mappatura dal formato disponibile a una specifica aperta o un vocabolario aperto e di uso comune;]

(b) la comunicazione di informazioni prontamente disponibili al condivisore dei dati in merito all'origine dei dati e a eventuali diritti di terzi in relazione agli stessi, o a fatti che possono dare origine a tali diritti.

[OPZIONE] Le parti convengono che tali mezzi e informazioni comprendono quanto segue: *(specificare)*.

4.3. **Obblighi del destinatario dei dati in relazione all'accesso ai dati**

4.3.1. Il destinatario dei dati fornisce al condivisore dei dati le informazioni tecniche e i dati necessari per il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

4.3.2. (Se applicabile in caso di accesso ai dati nell'ambiente del condivisore dei dati) Il destinatario dei dati:

(a) farà in modo che soltanto i dipendenti che lavorano per o con il destinatario dei dati e le cui mansioni rendono necessario l'accesso per l'esecuzione del presente contratto ("principio della necessità di conoscere") possano accedere all'ambiente del condivisore dei dati, e che tali dipendenti rispettino il presente contratto, le sue appendici e la normativa applicabile;

(b) non:

i) autorizzerà terzi o consentirà loro di accedere all'ambiente del condivisore dei dati;

ii) creerà opere derivate o accederà all'ambiente del condivisore dei dati per sviluppare prodotti o servizi concorrenti o copiare elementi, funzioni o grafici all'interno dell'ambiente del condivisore dei dati;

iii) copierà, replicherà, sottoporrà a ingegneria inversa, decompilerà, disassemblerà o tenterà di estrarre codici sorgente, algoritmi, metodi o tecniche utilizzati nell'ambiente del condivisore dei dati [OPZIONE] [tranne che nella misura strettamente necessaria per le prove di compatibilità o l'ottimizzazione a fini dell'integrazione];

iv) eluderà o aggirerà eventuali meccanismi di sicurezza dell'ambiente del condivisore dei dati; oppure

v) utilizzerà l'ambiente tecnico del condivisore dei dati per ottenere l'accesso a dati diversi da quelli oggetto del presente contratto o a condizioni diverse da quelle stabilite nel presente contratto.

4.4. **Misure di sicurezza**

4.4.1. Ciascuna parte garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati attuando le opportune misure di sicurezza descritte nell'**appendice 4** al momento della messa a disposizione dei dati secondo le modalità di accesso di cui alla clausola 4.2.1.

4.4.2. Se le modifiche dei dati o del relativo ambiente possono incidere sulla sicurezza dei dati, il condivisore e il destinatario dei dati convengono di valutare le misure di sicurezza (specificare: periodicamente/su richiesta dell'altra parte/in occasione di eventi speciali) e di negoziare in buona fede gli adeguamenti eventualmente necessari.

4.4.3. Ciascuna parte fornisce all'altra parte, su richiesta, informazioni dettagliate sulle misure di attuazione adottate conformemente alla presente clausola 4.4 e all'appendice 4.

4.4.4. Ciascuna parte segnala all'altra parte, entro 24 ore dalla scoperta, qualsiasi eventuale violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati o l'accesso ai dati.

4.4.5. [OPZIONE] [Il condivisore dei dati si riserva il diritto di effettuare audit periodici o di richiedere la documentazione per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza imposti al destinatario dei dati.]

4.4.6. (se del caso) Il condivisore dei dati si impegna a non conservare alcuna informazione sull'accesso del destinatario dei dati ai dati richiesti al di là di quanto necessario per:

(a) accedere ai dati;

(b) (se del caso) garantire la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati; e

(c) adempiere a obblighi giuridici ai quali è soggetto il condivisore dei dati.

Il condivisore dei dati rende note al destinatario dei dati le informazioni conservate, conformemente alla normativa applicabile o se richiesto dal destinatario dei dati.

4.5. **Obbligo di rinegoziazione, cicli di feedback e modifiche unilaterali**

4.5.1. Se i dati sono messi a disposizione conformemente alle condizioni contrattuali riguardanti le caratteristiche dei dati, le procedure di accesso o i mezzi e le informazioni necessari per accedere ai dati e utilizzarli, e se risulta che le condizioni contrattuali concordate non sono sufficienti per accedere ai dati e utilizzarli come concordato nel presente contratto, le parti si impegnano ad avviare negoziati in buona fede e ad adeguare le condizioni contrattuali.

4.5.2. Qualora il destinatario dei dati individui un incidente in relazione a quanto previsto alla clausola 2 riguardante i dati oggetto del contratto o alle clausole 4.1 e 4.2 riguardanti le caratteristiche dei dati e le modalità di accesso e ne fornisca al condivisore dei dati una descrizione dettagliata, il condivisore dei dati e il destinatario dei dati devono cooperare in buona fede per risalire al motivo dell'incidente. Se l'incidente è stato causato dal mancato rispetto degli obblighi in capo al condivisore dei dati, quest'ultimo deve porre rimedio alla violazione senza indebito ritardo. In caso contrario, si ritiene che il condivisore dei dati abbia commesso una violazione grave e il destinatario dei dati può invocare la clausola 10 del presente contratto relativa ai mezzi di ricorso in caso di inadempimento del contratto.

4.5.3. Qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso attuare una qualsiasi delle condizioni contrattuali concordate conformemente alle clausole da 4.1 a 4.2 in ragione di una mutazione eccezionale delle circostanze intervenuta dopo la conclusione del contratto, il condivisore dei dati deve fornire al destinatario dei dati una descrizione dettagliata di tale situazione, dopodiché le parti avvieranno negoziati in buona fede e adegueranno le condizioni contrattuali. In particolare, ciascuna parte deve fornire all'altra informazioni sufficienti per valutare, esaminare e risolvere la situazione specifica. La presente clausola non pregiudica il diritto del destinatario dei dati di avvalersi di mezzi di ricorso conformemente alla clausola 10.

4.5.4. Il condivisore dei dati può, in buona fede, modificare unilateralmente dettagli riguardanti le condizioni contrattuali relative ai dati e agli accordi di accesso se ciò è oggettivamente giustificato dal normale svolgimento della sua attività, ad esempio da una modifica tecnica dovuta a un'immediata vulnerabilità della sicurezza della linea dei prodotti o dei servizi correlati offerti dal condivisore dei dati o da una modifica nell'infrastruttura del condivisore dei dati. Qualsiasi eventuale modifica deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni fondamentali di cui alle clausole 4.1 e 4.2.

4.5.5. Il condivisore dei dati deve notificare la modifica al destinatario dei dati almeno (*indicare un periodo di tempo ragionevole*) prima che essa prenda effetto.

Un termine di preavviso più breve può essere sufficiente:

(a) se la modifica non incide negativamente sull'accesso ai dati e sull'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati; oppure

(b) qualora tale preavviso sia impossibile o irragionevole date le circostanze del caso, ad esempio quando sono necessarie modifiche immediate per porre rimedio a una vulnerabilità della sicurezza appena individuata.

Qualora la modifica incida negativamente sull'accesso ai dati e sull'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati, le parti si impegnano a collaborare per attenuare tali effetti. Il destinatario dei dati può in ogni caso risolvere il contratto (o la parte rilevante dello stesso) senza che al condivisore dei dati sia dovuta alcuna compensazione, fatti salvi altri eventuali diritti o mezzi di ricorso di cui il destinatario dei dati possa avvalersi.

5. **Utilizzo dei dati e condivisione con terzi**

5.1. **Utilizzo dei dati**

5.1.1. Finalità autorizzate (*selezionare una sola opzione*)

[OPZIONE RESTRITTIVA] [Il destinatario dei dati può trattare i dati al solo fine di: *(specificare le finalità autorizzate)* ("Finalità autorizzate")].

oppure

[OPZIONE AMPIA solo per dati non personali] [Il destinatario dei dati può trattare i dati per qualsiasi finalità legittima ("finalità autorizzate") [OPZIONE] [diversa da (*specificare, ad esempio: utilizzo dei dati ricevuti per ricavare informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'uso da parte del condivisore dei dati*)].]

(*Se del caso, qualora i dati contengano dati del prodotto o di servizi correlati e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto vi ha avuto accesso a norma dell'articolo 4 o 5 del regolamento sui dati in qualità di utente o destinatario dei dati*) In ogni caso, il destinatario dei dati non deve utilizzare i dati ricevuti per sviluppare un prodotto che sia in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.

Nel concordare le finalità autorizzate, le parti dovrebbero tenere conto di eventuali restrizioni derivanti dal diritto applicabile o dal loro impegno contrattuale nei confronti di terzi. Ad esempio, se si tratta di dati del prodotto quali definiti nel regolamento sui dati e il condivisore dei dati è un utente del prodotto o un destinatario dei dati ai sensi del medesimo regolamento, ai dati dovrebbe applicarsi il divieto relativo allo sviluppo di un prodotto concorrente di cui all'articolo 4, paragrafo 10, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui dati. Se il condivisore dei dati è un utente di questo tipo e ha concordato con il titolare dei dati restrizioni specifiche ai propri diritti legali ai sensi del regolamento sui dati, il presente contratto dovrebbe rispettare tali restrizioni.

5.1.2. Operazioni autorizzate sui dati (*selezionare una sola opzione)*

[OPZIONE RESTRITTIVA] [Il destinatario dei dati può eseguire sui dati solamente le operazioni seguenti: (*specificare le operazioni autorizzate, ad esempio accesso ai dati e relativa copiatura per creare statistiche aggregate in relazione alle finalità autorizzate*) ("Operazioni autorizzate").]

oppure

[OPZIONE AMPIA soltanto per dati non personali] [Il destinatario dei dati può eseguire sui dati qualsiasi operazione lecita ("Operazioni autorizzate") [OPZIONE] [diversa da (*specificare, ad esempio: ospitare o altrimenti trasferire o rendere accessibili i dati al di fuori dell'Unione europea, o tentare di identificare gli interessati*)]

(*Se del caso, qualora i dati contengano dati del prodotto o di servizi correlati e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto vi ha avuto accesso a norma dell'articolo 4 o 5 del regolamento (UE) 2023/2854 in qualità di utente o destinatario dei dati*) In ogni caso, il destinatario dei dati non deve utilizzare i dati ricevuti in modo tale da incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto o di qualsiasi servizio correlato.]

5.1.3. Il destinatario dei dati si impegna inoltre a non adottare i seguenti comportamenti ai fini dell'ottenimento dei dati:

(a) fornire informazioni false al condivisore dei dati;

(b) impiegare mezzi ingannevoli o coercitivi;

(c) abusare di lacune o sfruttare eventuali vulnerabilità nell'infrastruttura tecnica del condivisore dei dati destinata a proteggere i dati.

5.1.4. Al destinatario dei dati è concesso il diritto di utilizzare i dati conformemente alla presente clausola *(specificare: in perpetuo/per la durata del contratto/per una durata di (specificare)).*

5.1.5. (Se applicabile in caso di recupero dei dati da parte del destinatario dei dati o di trasferimento di dati allo stesso e qualora le parti concordino una limitazione temporale dell'uso dei dati) Al momento della cessazione o della scadenza del suo diritto di utilizzare i dati, il destinatario dei dati si impegna a cancellare i dati definitivamente (compresi eventuali backup copie) e a fare in modo che eventuali terzi cui sono stati trasmessi tali dati li cancellino definitivamente. Il destinatario dei dati fornisce, senza indebito ritardo, una certificazione scritta di tale cancellazione su richiesta del condivisore dei dati.

5.2. **Condivisione dei dati con terzi**

5.2.1. Il destinatario dei dati non condivide dati con terzi né trasferisce dati a terzi, a prescindere che siano in forma identificabile, anonimizzata o pseudonimizzata o aggregata [OPZIONE] [, tranne nel caso in cui il destinatario dei dati possa condividere i dati esclusivamente per il seguente utilizzo: *(specificare)*. I terzi non condividono né trasferiscono ulteriormente i dati, [OPZIONE] [fatta eccezione per il seguente utilizzo: *(specificare)*]].

5.2.2. (se del caso, qualora i dati contengano dati del prodotto o di servizi correlati e il condivisore dei dati ai sensi del presente contratto vi ha avuto accesso a norma dell'articolo 4 o 5 del regolamento sui dati in qualità di utente o destinatario dei dati) Il destinatario dei dati non deve mettere i dati ricevuti a disposizione di un'impresa designata come *gatekeeper* a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali).

5.2.3. Qualora sia autorizzato a mettere i dati a disposizione di terzi sulla base del presente contratto, il destinatario dei dati deve:

(a) [OPZIONE] [informare il condivisore dei dati del fatto che i dati saranno messi a disposizione di terzi, specificare i dati in questione e comunicare al condivisore dei dati l'identità e i dati di contatto dei terzi;]

(b) adottare le opportune misure contrattuali, tecniche e organizzative affinché i terzi rispettino i medesimi obblighi oppure obblighi sostanzialmente equivalenti a quelli in capo al destinatario dei dati in virtù del presente contratto. Ciò comprende in particolare gli obblighi del destinatario dei dati di:

i) assicurarsi che i terzi applichino almeno le stesse misure e gli stessi obblighi di sicurezza concordati dal destinatario dei dati ai sensi della clausola "Misure di sicurezza"; e

ii) assicurarsi che i terzi utilizzino i dati esclusivamente in modo compatibile con la clausola 5.1 sull'uso dei dati; e

iii) [OPZIONE] [assicurarsi che il condivisore dei dati disponga almeno degli stessi mezzi di ricorso nei confronti dei terzi per l'uso o la divulgazione non autorizzati dei dati di quelli di cui dispone nei confronti del destinatario dei dati ai sensi del presente contratto; e]

iv) (*applicabile se i terzi hanno il diritto di mettere i dati a disposizione di altre parti conformemente alla clausola 5.2.1*) [imporre ai terzi di provvedere affinché tutti i terzi successivi che ricevono i dati rispettino gli obblighi stabiliti nel presente contratto].

5.2.4. Fatte salve le clausole da 5.2.1 a 5.2.3, il destinatario dei dati può utilizzare servizi di trattamento, ad esempio servizi di cloud computing (anche servizi a livello di infrastruttura, di piattaforma e di software), servizi di hosting o servizi analoghi per utilizzare i dati come concordato ai sensi delle clausole 5.1.1 e 5.2.1, per proprio conto e sotto la propria responsabilità. I terzi possono anche avvalersi di tali servizi per utilizzare i dati come concordato ai sensi della clausola 5.2.1, per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

6. **(se i dati sono protetti come segreti commerciali) Segreti commerciali**

Informazioni sui segreti commerciali

I segreti commerciali costituiscono informazioni riservate che conferiscono un vantaggio competitivo a un'impresa.

A norma dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943, per "segreto commerciale" si intendono le informazioni che possiedono tre requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; e c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, per mantenerle segrete

Per "detentore del segreto commerciale" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un tale segreto commerciale.

Per quanto riguarda i dati, il condivisore dei dati può beneficiare della protezione dei segreti commerciali, in particolare quando le informazioni digitali riguardano:

— informazioni tecniche (tecnologia del prodotto, dati di R&S, know-how di processo, tecnologie non brevettate ecc.);

— informazioni commerciali (strategie di mercato, informazioni finanziarie ecc.).

Pertanto, per quanto riguarda le informazioni digitali, il condivisore dei dati deve individuare i potenziali segreti commerciali. Per maggiori informazioni sui segreti commerciali nel settore digitale si veda la guida dell'OMPI relativa ai segreti commerciali e all'innovazione:

https://www.wipo.int/web-publications/wipo-guide-to-trade-secrets-and-innovation/en/part-vii-trade-secrets-and-digital-objects.html.

La limitazione dell'accesso ad altri, la cifratura o accordi di riservatezza costituirebbero metodi per mantenere segreti i dati, in modo da consentire la protezione dei segreti commerciali.

Come trattare i segreti commerciali?

Se identifica alcuni segreti commerciali come facenti parte della condivisione dei dati ai sensi del contratto, il condivisore dei dati non è tenuto a condividere tali dati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 6, e dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento sui dati.

Qualora decida di condividere tali dati, il condivisore dei dati può stabilire e concordare requisiti con il destinatario dei dati quale condizione per la condivisione di dati protetti quali segreti commerciali, ad esempio adottando determinate misure tecniche e organizzative supplementari al fine di tutelare la riservatezza. Il condivisore e il destinatario dei dati dovrebbero includere nell'**appendice 2**, nell'ambito del contratto, tutti i dettagli sui dati protetti come segreti commerciali.

6.1. **Applicabilità degli accordi in materia di segreti commerciali**

6.1.1. Le misure di protezione nonché i relativi diritti concordati di seguito si applicano esclusivamente ai dati o ai metadati inclusi nei dati che il condivisore dei dati deve mettere a disposizione del destinatario dei dati e che sono protetti come segreti commerciali (quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali) detenuti dal titolare dei dati o da un altro detentore del segreto commerciale (quale definito all'articolo 2, punto 2) di detta direttiva).

6.1.2. I dati protetti quali segreti commerciali e l'identità del detentore del segreto commerciale sono indicati nell'**appendice 2**.

6.1.3. Gli obblighi di cui alle clausole 6.2 e 6.3 restano in vigore dopo l'eventuale risoluzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

6.2. **Misure di protezione che devono essere adottate dal destinatario dei dati**

Il destinatario dei dati applica le misure di protezione di cui all'**appendice 4** (di seguito: "misure di protezione del destinatario dei dati").

Le parti dovrebbero inserire nell'**appendice 4** tutte le informazioni relative alle misure di protezione. Queste misure possono essere di natura sia tecnica (ad esempio cifratura, firewall, archiviazione frazionata ecc.) che organizzativa (ad esempio governance interna, gestione dell'identità e controlli di accesso adeguati, coinvolgimento di un terzo fiduciario).

Poiché le misure devono essere proporzionate, il loro contenuto varierà a seconda della natura del segreto commerciale. Le misure varieranno anche a seconda che i) debba essere fornito l'accesso al luogo in cui i dati sono conservati o che ii) i dati debbano essere interamente trasferiti al destinatario dei dati. Nel primo caso, il titolare dei dati ha un livello di controllo più elevato e può applicare esso stesso parte delle misure di protezione, mentre il destinatario dei dati potrebbe disporre di minori possibilità di utilizzo dei dati. In ogni caso, entrambe le parti dovranno concentrarsi sul conseguimento degli effetti auspicati del regolamento sui dati.

6.3. **Misure di protezione adottate dal detentore del segreto commerciale**

6.3.1. Il condivisore dei dati può applicare le misure concordate nell'appendice 4 per tutelare la riservatezza dei dati protetti quali segreti commerciali (di seguito: "misure di protezione del condivisore dei dati").

6.3.2. Il condivisore dei dati può anche aggiungere unilateralmente misure tecniche e organizzative di protezione adeguate, purché non incidano negativamente sull'accesso ai dati e sull'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati ai sensi del presente contratto.

6.3.3. Il destinatario dei dati si impegna a non modificare o rimuovere le misure di protezione del condivisore dei dati né le misure adottate conformemente alla clausola 6.3.2, salvo diverso accordo tra le parti.

6.4. **Terzi individuati come detentori di segreti commerciali**

6.4.1. Il condivisore dei dati dichiara al destinatario dei dati che gode di tutti i diritti rilevanti nei confronti di terzi detentori di segreti commerciali per stipulare il presente contratto in relazione ai dati protetti quali segreti commerciali.

6.4.2. Le misure di protezione del destinatario dei dati e le misure di protezione del condivisore dei dati riflettono gli impegni contrattuali del condivisore dei dati nei confronti del titolare dei dati iniziale. In caso di evoluzione di tali impegni del condivisore dei dati nei confronti del titolare dei dati iniziale, il destinatario dei dati si impegna a rispettare eventuali nuove misure concordate tra il condivisore dei dati e il titolare dei dati iniziale.

7. **Diritti di proprietà intellettuale**

Per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono il diritto d'autore (compreso il "droit d'auteur", i diritti su software e altri diritti connessi), i diritti su disegni e modelli (compresi disegni e modelli registrati), i marchi commerciali, i marchi di servizio, i nomi commerciali o le ragioni sociali, i nomi di marche, i nomi di dominio e gli URL, i diritti sui segreti commerciali, il know-how e le informazioni riservate e non divulgate (quali invenzioni, brevettabili o meno), i diritti su loghi e brevetti, i diritti sui generis sulle banche di dati e qualsiasi diritto analogo riconosciuto ai sensi del diritto applicabile.

I dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente contratto e l'utilizzo consentito da parte del destinatario dei dati devono essere disciplinati dal presente contratto per tutelare i diritti di proprietà intellettuale del condivisore dei dati, di terzi o i diritti di proprietà intellettuale di nuova acquisizione del destinatario dei dati. Per quanto riguarda la condivisione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale più importanti da prendere in considerazione al momento della conclusione di un contratto sono il diritto sui generis di cui alla direttiva sulle banche di dati e il diritto d'autore.

Diritto sui generis

Ai sensi dell'articolo 43 del regolamento sui dati, "*[I]l diritto 'sui generis' di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica quando i dati sono ottenuti o generati da un prodotto connesso o un servizio correlato che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione agli articoli 4 e 5*". Tuttavia "*[c]iò non pregiudica l'eventuale applicazione del diritto 'sui generis' di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE alle banche di dati contenenti dati che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano soddisfatti i requisiti di tutela a norma del paragrafo 1 di tale articolo*" (considerando 112).

Il diritto sui generis di cui alla direttiva sulle banche di dati tutela il costitutore della banca di dati, in quanto è il soggetto che ha effettuato investimenti sostanziali in termini di qualità o quantità per l'acquisizione, la verifica o la presentazione del relativo contenuto. Il costitutore può vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale, valutata qualitativamente e/o quantitativamente, del contenuto di tale banca di dati. Singole opere o singoli elementi di dati all'interno della banca di dati, se originali, potrebbero essere protetti a parte dal diritto d'autore, sebbene tale protezione sia distinta da quella prevista dalla direttiva sulle banche di dati.

Diritto d'autore

Il diritto d'autore è una forma di tutela della proprietà intellettuale concessa per legge ai creatori di opere d'autore originali. Tale protezione copre un'ampia gamma di opere, compresa potenzialmente l'architettura di una banca di dati. N.B.: la protezione del diritto d'autore non è stata totalmente armonizzata e può pertanto variare da uno Stato membro all'altro.

Brevetti

La condivisione e l'utilizzo dei dati possono condurre a invenzioni, in quanto ispirano nuove idee, ottimizzano le tecnologie esistenti e accelerano lo sviluppo di soluzioni innovative. Le invenzioni di carattere tecnico che sono nuove e comportano attività inventive utilizzabili in un'industria sono brevettabili. Le parti dovrebbero pertanto regolamentare le invenzioni e stabilire chi ha il diritto di utilizzare tali risultati brevettabili.

7.1. **Diritti di proprietà intellettuale pregressi**

7.1.1. Salvo diversa disposizione esplicita del contratto, ciascuna parte mantiene la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti, o concessi loro in licenza da terzi, prima dell'esecuzione del contratto o in maniera completamente indipendente da esso, compresi eventuali miglioramenti e/o modifiche ("elementi preesistenti"). In nessun caso si può ritenere che il contratto conceda a una delle parti diritti di proprietà intellettuale su elementi preesistenti dell'altra parte, salvo diversa disposizione esplicita del contratto.

7.1.2. *(applicabile se i dati sono coperti da diritti di proprietà intellettuale)* Fatto salvo il pagamento del corrispettivo (ad esempio i diritti di licenza) ai sensi del presente contratto, il condivisore dei dati concede al destinatario dei dati, per la durata del contratto, una licenza con le seguenti caratteristiche: *(specificare, ad esempio, se per tutto il mondo, non esclusiva, non trasferibile,* che include il diritto di (*specificare, ad esempio, utilizzare, copiare, modificare, migliorare, mantenere*) i dati che sarebbero coperti da un diritto di proprietà intellettuale esclusivamente nella misura necessaria ai sensi del contratto. La concessione di una sublicenza ai subcontraenti del destinatario dei dati è autorizzata solamente ai fini del subappalto e nella misura in cui non sia incompatibile con le disposizioni del presente contratto.

7.2. **Diritti di proprietà intellettuale sui risultati**

7.2.1. Qualora l'utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati ai sensi del presente contratto generi prodotti tangibili che possono essere protetti da diritti di proprietà intellettuale ("risultati"), si conviene che:

7.2.2. [OPZIONE 1] [il destinatario dei dati diventa l'unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati; soltanto il destinatario dei dati può, a sua discrezione, chiedere la registrazione di tali titoli di proprietà intellettuale o ottenerli;

7.2.3. [OPZIONE 2] [le parti avranno diritto congiuntamente e in egual misura ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati e stipulano un contratto distinto che descrive le modalità di esercizio di tali diritti;

7.2.4. [OPZIONE 3] [il destinatario dei dati accetta di attribuire, nella misura necessaria, al condivisore dei dati la piena titolarità legale ed effettiva dei risultati, e tutti i diritti di proprietà intellettuale su di essi, in via esclusiva a fronte di un corrispettivo da concordare tra le parti, per tutto il mondo, per l'intera durata dei diritti di proprietà intellettuale.

7.2.5. Le parti convengono inoltre di concedere ulteriori licenze sui risultati secondo le modalità seguenti:

[OPZIONE] [(*specificare la parte che non detiene diritti di proprietà intellettuale sui risultati*) concede a (*specificare il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati*),per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, una licenza interamente pagata per tutto il mondo, non esclusiva e non trasferibile, per l'utilizzo, la copiatura, la modifica, il miglioramento e la manutenzione dei suoi elementi preesistenti esclusivamente nella misura necessaria a esercitare i propri diritti sui risultati ai sensi della presente clausola.]

[OPZIONE] [(*specificare il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati*) concede a (*specificare la parte che non detiene diritti di proprietà intellettuale sui risultati*), per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, una licenza interamente pagata per tutto il mondo, non esclusiva e non trasferibile, per l'utilizzo, la copiatura, la modifica, il miglioramento e la manutenzione dei risultati esclusivamente per le finalità seguenti: (*compilare se del caso*).]

8. **Corrispettivo per la concessione dell'accesso ai dati**

Le parti possono stabilire, nel contratto stesso o in un'appendice separata, dettagli sul corrispettivo, compresi i costi per l'istituzione dell'API (utilizzata per la condivisione dei dati) o altri costi associati all'agevolazione della condivisione dei dati, compresi eventuali corrispettivi o diritti di licenza, a seconda dei casi. Le parti dovrebbero concordare almeno quanto segue: l'importo del corrispettivo dovuto e la valuta; il momento in cui il corrispettivo è esigibile; e le procedure di pagamento.

Possono concordare un ulteriore corrispettivo, se del caso, per servizi aggiuntivi, che saranno soggetti a una tariffa aggiuntiva.

Le parti convengono che il destinatario dei dati provvederà a pagare il corrispettivo al condivisore dei dati come segue: *(compilare come opportuno)*

Le parti dovrebbero concordare almeno quanto segue: l'importo del corrispettivo dovuto e la valuta; il momento in cui il pagamento è esigibile; e le procedure di pagamento.

9. **Data di applicazione, durata e risoluzione del contratto**

9.1. **Data di applicazione e durata**

9.1.1. Il presente contratto [OPZIONE 1] [ha effetto immediato] [OPZIONE 2] [ha effetto dal *(specificare la data)*].

9.1.2. [OPZIONE] [Il presente contratto è concluso [OPZIONE 1] [a tempo indeterminato] [OPZIONE 2] [a tempo determinato per un periodo di (*specificare*)], fatti salvi eventuali motivi di scadenza o risoluzione previsti dal presente contratto.]

9.1.3. [OPZIONE] [Il condivisore dei dati deve iniziare a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati [OPZIONE 1] senza indebito ritardo non appena il contratto avrà acquistato efficacia. [OPZIONE 2] il (*inserire la data e, se del caso, ulteriori dettagli sulle tempistiche*).]

Se è richiesta una fornitura di dati una tantum, è sufficiente concordare la data di applicazione di cui alla clausola 9.1.1. Se è richiesta una fornitura di dati continua, le parti dovranno stabilire di comune accordo la durata del contratto scegliendo la prima o la seconda opzione di cui alla clausola 9.1.2.

9.2. **Recesso**

9.2.1. Il destinatario dei dati può recedere dal contratto in qualsiasi momento durante la sua vigenza dando al condivisore dei dati un preavviso di (*inserire il periodo)*.

9.2.2. [OPZIONE] Qualora risolva il contratto ai sensi della clausola 9.3.1 prima di (*inserire il punto temporale o il periodo contrattuale minimo),* il destinatario dei dati deve versare al condivisore dei dati una compensazione per i costi da questo sostenuti per la messa a disposizione dei dati, compresa, se del caso, la fornitura di ulteriore supporto, con le modalità seguenti: *(specificare)*

Vi possono essere casi in cui il condivisore dei dati sostiene spese per mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, ad esempio adeguando la propria infrastruttura digitale, confidando nel fatto che tali spese saranno ammortizzate nel tempo.

In tale caso è possibile che il condivisore dei dati intenda assicurarsi che riceverà un compenso dal destinatario dei dati.

9.3. **Effetti della scadenza o della risoluzione**

9.3.1. La scadenza del periodo contrattuale o la risoluzione del presente contratto libera entrambe le parti dall'obbligo di eseguire e ricevere prestazioni future, ma non pregiudica i diritti e le responsabilità maturati fino al momento della risoluzione.

La scadenza o la risoluzione non pregiudica le disposizioni del presente contratto relative alla risoluzione delle controversie di cui alla clausola 11.6 o qualsiasi altra disposizione destinata a produrre i suoi effetti anche dopo l'estinzione del contratto.

9.3.2. [OPZIONE 1] [Il condivisore dei dati deve adottare le opportune misure di sostegno all'uscita che il destinatario dei dati può ragionevolmente attendersi.] [OPZIONE 2] [Il condivisore dei dati deve adottare le seguenti misure di sostegno all'uscita: (specificare).]

Le parti possono valutare se il destinatario dei dati necessiti di eventuali misure di sostegno all'uscita.

Sarà il caso, ad esempio, dei destinatari dei dati che sono stati autorizzati a estrarre i dati da un supporto controllato dal condivisore dei dati ma che non hanno ancora provveduto all'estrazione in quanto non prevedevano che il contratto sarebbe stato risolto.

10. **Mezzi di ricorso in caso di inadempimento contrattuale**

10.1. **Casi di inadempimento**

10.1.1. L'inadempimento dell'obbligazione è considerato grave:

(a) se priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al presente contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto e non abbia ragionevolmente potuto prevedere tale risultato; oppure

(b) se dalle circostanze risulta chiaramente che non è possibile fare affidamento sul futuro adempimento da parte della parte inadempiente.

10.1.2. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto ad un impedimento che sfugge al suo controllo e se non ci si poteva ragionevolmente attendere che tale parte prendesse in considerazione l'impedimento al momento della conclusione del presente contratto, né che lo evitasse, vi ponesse rimedio o ne superasse le conseguenze.

Se l'impedimento è solo temporaneo, l'inadempimento della parte è giustificato finché sussiste l'impedimento. Tuttavia, se il ritardo costituisce un inadempimento grave, l'altra parte può trattarlo come tale.

La parte inadempiente deve assicurarsi che l'altra parte sia informata dell'impedimento e dei relativi effetti sulla propria capacità di eseguire la prestazione, senza indebito ritardo a decorrere dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali circostanze o in cui era ragionevole attendersi che ne fosse venuta a conoscenza. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno economico derivante dalla mancata comunicazione di tali informazioni.

10.2. **Mezzi di ricorso in caso di inadempimento**

10.2.1. In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte si avvale dei mezzi di ricorso elencati nelle seguenti clausole, fatti salvi quelli eventualmente previsti dal diritto applicabile.

10.2.2. I mezzi di ricorso che non sono incompatibili tra loro possono essere cumulati.

10.2.3. Non può avvalersi di mezzi di ricorso la parte che sia causa dell'inadempimento dell'altra parte, ad esempio qualora una carenza nella sua infrastruttura di dati abbia impedito all'altra parte di adempiere correttamente i suoi obblighi. Una parte non può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui avrebbe potuto ridurre il danno adottando misure ragionevoli.

10.2.4. La parte lesa può:

(a) risolvere il presente contratto con effetto immediato senza incorrere in sanzioni, informandone l'altra parte, se:

i) l'inadempimento dell'altra parte è considerato grave; oppure

ii) in caso di inadempimento non grave, la parte lesa ha chiesto di porre rimedio all'inadempimento senza indebito ritardo e l'altra parte non ha provveduto in tal senso;

(b) chiedere il risarcimento del danno economico ad essa causato dall'inadempimento dell'altra parte se tale inadempimento non è giustificato ai sensi della clausola 10.1.2; la parte inadempiente è responsabile soltanto dei danni che ha previsto o che era ragionevolmente tenuta a prevedere, quale conseguenza probabile dell'inadempimento, al momento della conclusione del presente contratto, salvo in caso di inadempimento intenzionale o dovuto a grave negligenza.

(c) chiedere alla parte inadempiente di adempiere, senza indebito ritardo, gli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente contratto, a meno che ciò non sia illecito o impossibile o lo specifico adempimento non comporti per la parte inadempiente costi sproporzionati rispetto ai benefici che l'altra parte otterrebbe.

10.2.5. [OPZIONE] [Qualora non adempia i propri obblighi ai sensi del presente contratto, la parte inadempiente pagherà in ogni caso le sanzioni definite in dettaglio all'appendice 5, che le parti considerano un risarcimento del danno ai sensi della clausola 10.2.4, lettera b). La parte inadempiente ha il diritto di chiedere che la sanzione sia ridotta a un importo ragionevole se può dimostrare che tale sanzione è manifestamente eccessiva rispetto al danno derivante dall'inadempimento.]

11. **Disposizioni generali**

11.1. **Riservatezza**

11.1.1. Le seguenti informazioni devono essere considerate riservate:

(a) le informazioni relative ai segreti commerciali, alla situazione finanziaria o a qualsiasi altro aspetto riguardante le attività dell'altra parte, a meno che tale parte non le abbia rese pubbliche;

(b) le informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso ragionevole;

(c) le informazioni che si riferiscono a terzi, a meno che questi ultimi non le abbiano già rese pubbliche.

11.1.2. Entrambe le parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per conservare in modo sicuro le informazioni di cui al punto 11.1.1 e per mantenerne la piena riservatezza, e di non divulgarle o metterle a disposizione di terzi, salvo qualora:

(a) una delle parti sia obbligata per legge a divulgare o a mettere a disposizione le informazioni in questione; oppure

(b) una delle parti debba divulgare o mettere a disposizione le informazioni in questione per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente contratto; oppure

(c) una delle parti abbia previamente ottenuto il consenso dell'altra parte oppure della parte che ha fornito le informazioni riservate o che è interessata dalla loro divulgazione.

11.1.3. Tali obblighi di riservatezza restano applicabili dopo la risoluzione del contratto per un periodo di (*specificare il periodo*).

11.1.4. Tali obblighi di riservatezza non eliminano obblighi più rigorosi derivanti i) dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ii) dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/58/CE o della direttiva (UE) 2016/943 o iii) da qualsiasi altra normativa dell'UE o degli Stati membri.

11.2. **Mezzi di comunicazione**

Ogni notifica o altra comunicazione prescritta o consentita ai sensi del presente contratto deve essere effettuata per iscritto e può essere consegnata a mano, inviata per posta prepagata o trasmessa per via elettronica, anche per e-mail, a condizione che il mittente conservi la prova dell'invio, ai seguenti indirizzi:

Parte	Referente	E-mail	Telefono	Indirizzo
Utente	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]
Destinatario dei dati	[Nome]/[Qualifica]	[E-mail]	[Telefono]	[Indirizzo]

Tali notifiche o comunicazioni si considerano ricevute:

(a) in caso di consegna a mano, il giorno della consegna;

(b) se inviate per posta prepagata, il terzo giorno lavorativo successivo all'invio;

(c) se inviate per via elettronica, alla data di trasmissione, a condizione che il mittente non abbia ricevuto alcun messaggio di errore indicante la mancata consegna.

11.3. **Completezza del contratto, modifiche e scindibilità**

11.3.1. Il presente contratto (insieme alle appendici cui fa riferimento) costituisce l'intero contratto tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti contratti o accordi nonché le intese pregresse tra le parti, orali o scritti, riguardanti l'oggetto del presente contratto.

11.3.2. Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida soltanto se concordata dalle parti per iscritto, anche in formato elettronico.

11.3.3. Se una disposizione del presente contratto risulta nulla, invalida, annullabile o inapplicabile per qualsiasi motivo ed è possibile scinderla dalle restanti clausole del contratto, queste ultime continueranno ad essere valide e applicabili, a meno che non sia possibile scindere tale disposizione dalle restanti disposizioni del presente contratto. Le lacune o ambiguità che ne possano derivare nel presente contratto devono essere trattate ai sensi della clausola 11.5.

11.4. **Diritto applicabile**

Il presente contratto è disciplinato dal diritto di *(specificare lo Stato membro)*.

11.5. **Interpretazione**

11.5.1. Le disposizioni del presente contratto devono essere interpretate conformemente al diritto dell'Unione o a disposizioni nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, nonché a qualsiasi normativa nazionale applicabile che sia compatibile con il diritto dell'Unione e alla quale non sia possibile derogare convenzionalmente.

11.5.2. Se una lacuna o un'ambiguità del presente contratto non può essere risolta nel modo indicato alla clausola 11.5.1, il presente contratto deve essere interpretato alla luce delle norme interpretative previste dal diritto applicabile (cfr. clausola 11.4).

11.6. **Risoluzione delle controversie**

11.6.1. Le parti convengono di adoperarsi al massimo per risolvere le controversie in via amichevole e, prima di adire un organo giurisdizionale, di sottoporre la controversia a [inserire il nome e i dati di contatto di un determinato organismo di risoluzione delle controversie].

11.6.2. [OPZIONE] [Gli organi giurisdizionali di (*specificare lo Stato membro*) avranno competenza esclusiva a trattare il caso relativo al presente contratto.]

Appendice 1 Contiene una descrizione dei dati

[redazione a cura delle parti]

Appendice 2 Contiene ulteriori informazioni sui dati soggetti a un regime che richiede misure specifiche

[redazione a cura delle parti]

Appendice 3 Contiene informazioni sui dati personali e sui rispettivi obblighi delle parti

[redazione a cura delle parti]

Appendice 4 Contiene le misure di sicurezza applicabili per la condivisione dei dati

[redazione a cura delle parti]

[OPZIONE] L'appendice 5 contiene informazioni specifiche sulle sanzioni

[redazione a cura delle parti]

ALLEGATO VI

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative al passaggio e all'uscita

Uno degli obiettivi principali del regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati") in materia di passaggio ad altri servizi cloud riguarda la possibilità per i clienti dei servizi di trattamento dei dati (servizi cloud computing ed edge) di: i) passare da un fornitore a un altro che offre lo stesso tipo di servizio, ii) passare a un'infrastruttura TIC locale; o iii) utilizzare contemporaneamente molteplici servizi di vari fornitori. Il regolamento sui dati specifica pertanto i diritti e gli obblighi dei fornitori e dei clienti per quanto riguarda tale processo. In tale contesto, i clienti dovrebbero anche valutare i propri obiettivi in relazione al passaggio, in particolare le esigenze specifiche, le spese aggiuntive o la tempistica. Il fornitore di origine, il cliente e il fornitore di destinazione devono cooperare in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità del servizio di trattamento dei dati (articolo 27 del regolamento sui dati).

Le presenti clausole contrattuali standard traducono in termini contrattuali i nuovi diritti e obblighi introdotti dal regolamento sui dati per quanto riguarda il processo di passaggio e l'uscita. Il regolamento sui dati impone ai fornitori di fornire ai clienti un contratto scritto che stabilisca le modalità del processo di passaggio. Il contratto deve inoltre specificare la tempistica del passaggio (periodo transitorio massimo di 30 giorni) e i dettagli di eventuali costi correlati (comprese le sanzioni in caso di risoluzione anticipata, le spese standard di servizio (articolo 29, paragrafo 4, del regolamento sui dati) e le tariffe di uscita). Nel contratto dovrebbero inoltre essere indicati gli obblighi riguardanti il processo di passaggio in quanto tale: fornire un'assistenza ragionevole al cliente (e a eventuali terzi da questi autorizzati), mantenere la continuità operativa e garantire un elevato livello di sicurezza durante l'intero processo di passaggio.

Tariffe di passaggio

A norma dell'articolo 29 del regolamento sui dati, un fornitore può mantenere le tariffe di passaggio fino al 12 gennaio 2027; queste non possono però superare i costi direttamente connessi al processo di passaggio sostenuti dal fornitore. Il fornitore non è autorizzato a imporre tariffe di passaggio per passaggi successivi al 12 gennaio 2027. Le tariffe di passaggio comprendono le tariffe di uscita e altri costi per le azioni che il fornitore è tenuto a svolgere nell'ambito del processo di passaggio. Vi sono inclusi, ad esempio, i costi per l'uso di strumenti automatizzati che consentono di effettuare il passaggio o di strumenti di prova, qualora siano utilizzati dal fornitore per adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento sui dati.

Se un servizio di trattamento dei dati viene utilizzato parallelamente a un altro servizio di trattamento dei dati, i fornitori possono – anche dopo il 12 gennaio 2027 – continuare a trasferire sul cliente i costi sostenuti per l'uscita dei dati (articolo 34 del regolamento sui dati).

Se, da un lato, il regolamento sui dati definisce le "tariffe di passaggio" come le tariffe "*imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all'infrastruttura TIC locale*, […]", dall'altro lato, l'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto i), dello stesso regolamento precisa anche che il fornitore deve "*forni[re] un'assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio*". Le eventuali tariffe legate alla fornitura di tale "assistenza ragionevole" dovrebbero essere gradualmente abolite, come previsto all'articolo 29.

Il regolamento sui dati specifica i casi in cui non è possibile seguire un approccio standard:

— l'articolo 29, paragrafo 5, recita: "*Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono informazioni a un cliente sui servizi di trattamento dei dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell'architettura dei dati, delle risorse digitali o dei servizi.*"

— e l'articolo 29, paragrafo 6, stabilisce quanto segue: "*Se del caso, i fornitori [...] mettono le informazioni [...] a disposizione dei clienti*".

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dal passaggio e dall'uscita. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

Regime specifico

È opportuno osservare che l'articolo 31 del regolamento sui dati prevede alcune eccezioni a determinati obblighi trattati nelle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita. Ad esempio, al passaggio da un servizio di trattamento dati a un altro si applica un regime specifico, nei casi seguenti:

(a) qualora le caratteristiche principali del servizio di trattamento dati siano state per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche di un singolo cliente, OPPURE qualora i componenti siano stati tutti sviluppati per le finalità di un singolo cliente; e

(b) qualora tali servizi di trattamento dei dati non siano offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati; e
(c) se il fornitore ha debitamente informato il cliente che gli obblighi in materia di passaggio non si applicano al particolare servizio in questione.

A seconda della particolare eccezione, alcuni obblighi giuridici possono non applicarsi. Spetta tuttavia al cliente e al fornitore decidere se includerli nel loro accordo. Sebbene non siano state redatte per regolare simili situazioni, le presenti clausole contrattuali standard possono comunque servire da ispirazione per le parti di un accordo/contratto relativo a tali servizi.

Molto prima della conclusione di un accordo il fornitore dovrebbe informare i potenziali clienti in merito ai servizi specifici cui si applica il regime specifico di cui all'articolo 31 del regolamento sui dati.

Nulla impedisce al fornitore di diffondere infine detti servizi su larga scala, nel qual caso tale fornitore dovrebbe rispettare tutti gli obblighi in materia di passaggio stabiliti nel regolamento sui dati.

Approcci al passaggio

Un numero crescente di fornitori offre strumenti che consentono di effettuare il passaggio in autonomia (modalità self-service), sia per l'ingresso dei dati, quando i clienti iniziano a utilizzare un servizio, sia per l'uscita dei dati, quando smettono di usarlo per passare a un sistema locale o a un nuovo fornitore (di destinazione). Per alcuni servizi di trattamento dei dati tali strumenti potrebbero non essere disponibili o potrebbero non consentire un passaggio completo.

Le presenti clausole contrattuali standard prevedono due approcci alla pianificazione e all'esecuzione del processo di passaggio:
(a) passaggio basato sul piano di passaggio e uscita (opzione A); e
(b) passaggio con l'uso di strumenti automatizzati (opzione B).

Le due opzioni possono essere combinate. Ad esempio, nell'**appendice 1** "Piano di passaggio e uscita", le parti possono anche prevedere l'uso di strumenti automatizzati applicabili ad alcuni tipi di servizi o a determinati dati.

In entrambi gli approcci, il fornitore è tenuto a eliminare gli ostacoli all'effettivo passaggio, come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2854, ai sensi del quale "*il fornitore [...]fornisce al cliente: informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati, comprese informazioni sui metodi e i formati di passaggio e di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati*" (articolo 26, lettera a)) e "*[i]l fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo di passaggio fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari*" (articolo 30).

È altresì importante osservare che il fornitore non è tenuto a condividere o elencare i dati specifici al funzionamento interno dei propri servizi di trattamento dei dati qualora esista un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore. Conformemente agli obblighi contrattuali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera f), il fornitore è tenuto unicamente a fornire un'indicazione specifica dettagliata delle categorie di tali dati.

Le clausole contrattuali standard sono applicabili a tutti i modelli di servizi cloud (ad esempio, ai contratti IaaS, PaaS o SaaS)?

Le presenti clausole contrattuali standard sono applicabili a tutti i tipi di modelli di contratti di servizi cloud, qualora il servizio cloud in questione rientri nella definizione di servizio di trattamento dei dati di cui all'articolo 2, punto 8). Ai sensi di tale articolo, per "servizio di trattamento dei dati" si intende "un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi". Le disposizioni del regolamento sui dati si applicano pertanto ai tipi di servizi che presentano le caratteristiche enumerate nella definizione di servizi di trattamento dei dati:

— consentono l'accesso a risorse informatiche, che comprendono le reti, i server, l'archiviazione, le applicazioni e i servizi;

— consentono l'accesso di rete su richiesta, il che significa che un cliente può erogare unilateralmente tali risorse informatiche disponibili sulla rete e attraverso meccanismi standard, ad esempio attraverso telefoni cellulari, computer portatili o postazioni di lavoro;

— possono essere rapidamente erogati e rilasciati con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi, il che implica che l'erogazione unilaterale può essere effettuata senza un intervento significativo da parte del fornitore di servizi e può essere attuata rapidamente, consentendo alle organizzazioni di iniziare a utilizzare le risorse quasi immediatamente;

— sono elastici e possono essere erogati rapidamente, il che significa che le soluzioni possono essere facilmente adattate per rispondere al mutare delle esigenze e che gli utenti possono aumentare o diminuire la domanda in base alle proprie esigenze.

Un fornitore la cui offerta di servizi presenta tali caratteristiche deve rispettare le disposizioni del regolamento sui dati per consentire il passaggio tra servizi di trattamento dei dati. Ciò comprende, ad esempio, la conformità dei contratti di servizi all'articolo 25, la riduzione e l'eliminazione delle tariffe di passaggio e di uscita ai sensi dell'articolo 29 e il rispetto degli aspetti tecnici del passaggio di cui all'articolo 30. Tuttavia non tutti i requisiti imposti ai servizi di trattamento dei dati a norma del capo VI del regolamento sui dati si applicano ai servizi a livello di software (software-as-a-service – SaaS). In particolare, il concetto di equivalenza funzionale di cui all'articolo 30, paragrafo 1, si applica solo ai fornitori di servizi a livello di infrastruttura (infrastructure-as-a-service – IaaS), mentre i paragrafi 2 e 3 di tale articolo si applicano ai fornitori di servizi a livello di piattaforma (platform-as-a-service - PaaS) e di SaaS. In base a queste ultime due disposizioni i fornitori di PaaS e SaaS sono tenuti a rendere disponibili interfacce aperte e a conformarsi alle specifiche di interoperabilità aperte e alle norme armonizzate pubblicate in un archivio dell'UE.

L'articolo 30 del regolamento sui dati opera una distinzione tra:

1. IaaS, definiti come "*servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali.*"

e

2. altri tipi di servizi cloud.

Inoltre il considerando 81 del regolamento sui dati specifica che il concetto generico di "servizi di trattamento dei dati" comprende un numero considerevole di servizi con una gamma molto ampia e variegata di finalità, funzionalità e impostazioni tecniche e che tali servizi sono comunemente intesi come rientranti in uno o più dei tre modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati, ossia IaaS, PaaS e SaaS.

Capacità delle parti

L'articolo 24 del regolamento sui dati chiarisce che "*[le] responsabilità dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, quali definite agli articoli 23, 25, 29, 30 e 34, si applicano solo ai servizi, ai contratti o alle pratiche commerciali forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine*".

Tra gli elementi necessari per definire la sequenza delle operazioni di esportazione dei dati esportabili figurano anche la conoscenza della struttura dei dati e di come questi sono in relazione tra loro. L'elenco che segue fornisce pertanto orientamenti generali per aiutare le parti a comprendere le rispettive capacità su cui si fondano le diverse fasi del processo di passaggio. Si tratta tuttavia di un elenco meramente indicativo e alcune importanti sfumature possono differire sia tra le diverse categorie di modelli di servizi riportate di seguito, che al loro interno, a seconda del particolare servizio di trattamento dei dati in questione. Le parti dovrebbero prestare particolare attenzione a tali differenze.

IaaS

— Il cliente conosce la struttura della banca dati che è stata da lui definita. Il fornitore IaaS non conosce la struttura della banca dati. Il fornitore IaaS è in grado di fornire informazioni sui metodi di portabilità e, se del caso, sugli strumenti necessari.

— Il cliente è in grado di definire la sequenza delle operazioni, una finestra temporale e le risorse informatiche necessarie.

— Il fornitore è in grado di confermare la disponibilità delle risorse informatiche necessarie durante la finestra temporale.

— Il cliente è in grado di avviare il passaggio nel momento concordato.

— Il cliente è responsabile dell'importazione dei dati nell'ambiente di destinazione e della loro implementazione in tale ambiente.

PaaS

— Il cliente conosce la struttura della banca dati che è stata da lui definita.

— Anche il fornitore PaaS conosce le caratteristiche della banca dati perché il cliente ha chiesto la fornitura di servizi quali assegnazione di spazio, ottimizzazione, riorganizzazione e backup.

— Il fornitore PaaS ha un'esperienza pratica delle procedure per operazioni quali i backup. È a conoscenza delle risorse necessarie e del tempo trascorso. Il fornitore PaaS è in grado di fornire dettagli sui metodi di portabilità e, se del caso, gli strumenti necessari e le informazioni in merito alla tempistica e alle risorse informatiche necessarie.

— Il cliente è in grado di definire la sequenza delle operazioni, una finestra temporale (un intervallo di tempo, ad esempio un fine settimana, durante il quale il cliente intende rendere i propri sistemi indisponibili per gli utenti e in cui non è effettuato alcun aggiornamento, in modo tale che i dati siano congelati e il cliente possa effettuare il passaggio) e le risorse informatiche necessarie.

— Il fornitore è in grado di confermare la disponibilità delle risorse informatiche necessarie durante la finestra temporale.

— Il cliente avvia il passaggio nel momento concordato.

SaaS

— Il cliente non conosce la struttura della banca dati.

— Il fornitore SaaS conosce la struttura della banca dati che è stata da lui definita.

— Il fornitore SaaS conosce le procedure e il tempo necessari per operazioni quali backup, ottimizzazioni e riorganizzazioni.

— In caso di installazione di una nuova versione del software SaaS con una nuova versione della struttura della banca dati, non è insolito che sia prevista un'esportazione completa dalla vecchia struttura seguita da un'importazione completa nella nuova struttura. Questa procedura consente al fornitore SaaS di avere una visione pratica della procedura, delle risorse e del tempo necessari per esportare i dati.

— Il fornitore SaaS è in grado di fornire dettagli sui metodi di portabilità e, se del caso, sugli strumenti necessari,

— nonché informazioni in merito alla tempistica e alle risorse informatiche necessarie,

— e proporre i metodi e i formati di esportazione e la sequenza delle operazioni.

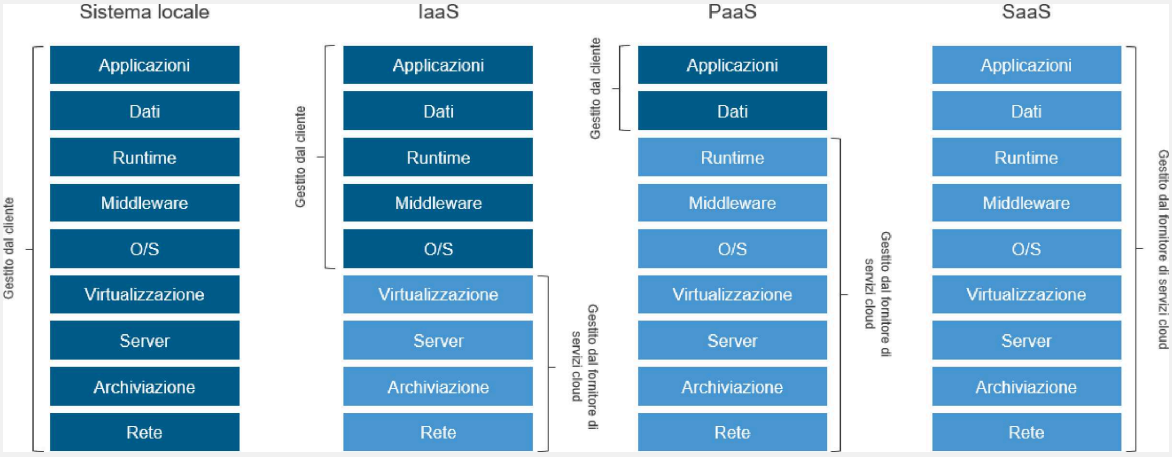
— Il cliente è responsabile dell'importazione dei dati nell'ambiente di destinazione e potrebbe avere richieste e osservazioni riguardo alla sequenza proposta.

— Il fornitore SaaS e il cliente sono in grado di concordare la sequenza delle operazioni, la finestra temporale e le risorse informatiche necessarie.

— Il fornitore è in grado di confermare la disponibilità delle risorse informatiche necessarie durante la finestra temporale.

— A seconda dello strumento e della sequenza concordati, il fornitore o il cliente avvia il passaggio nel momento concordato.

— Il cliente è responsabile dell'importazione dei dati nell'ambiente di destinazione.



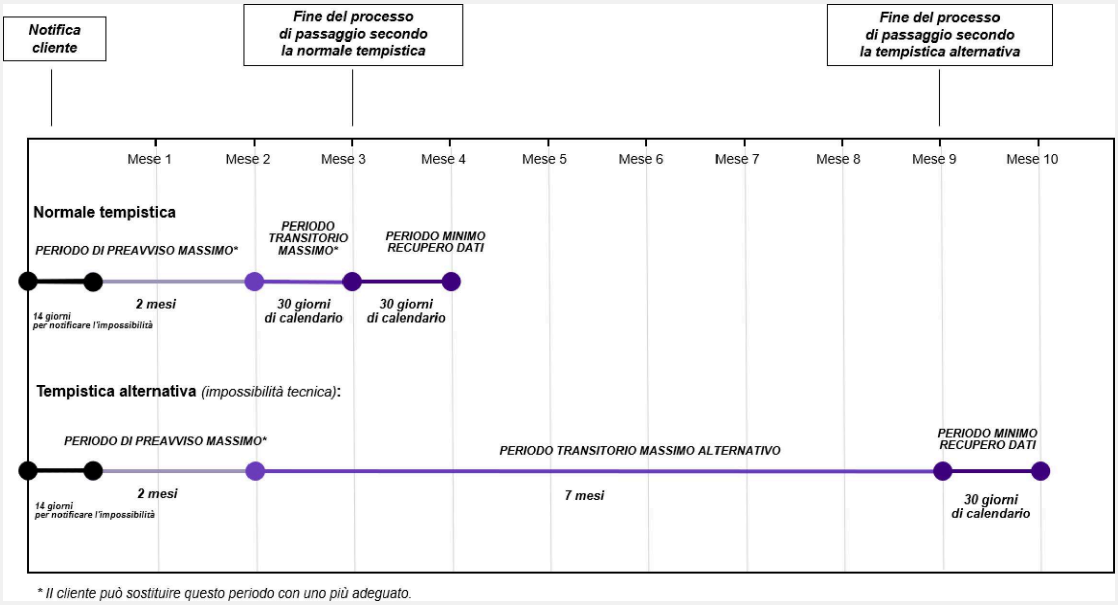
Azioni durante il termine massimo di preavviso e il periodo transitorio

Avvio del passaggio: a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui dati, i contratti devono prevedere un termine massimo di preavviso per l'avvio del processo di passaggio, che non deve superare i due mesi. La presente clausola stabilisce quali informazioni il fornitore dovrebbe fornire al cliente in tale periodo e quali azioni intende intraprendere dopo l'avvio del processo di passaggio.

Periodo transitorio: a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui dati, i contratti devono comprendere disposizioni che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un altro servizio di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati esportabili in un'infrastruttura TIC locale, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario a decorrere dalla fine del termine massimo di preavviso.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera g), del regolamento sui dati, il contratto deve inoltre prevedere un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato dalle parti.

Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni previsto per il passaggio, il fornitore deve informare in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, spiegare l'impossibilità tecnica e indicare un periodo transitorio alternativo, che non può superare i sette mesi (articolo 25, paragrafo 4, del regolamento sui dati). Il cliente ha il diritto di prorogare il periodo transitorio massimo obbligatorio una volta, per un periodo che considera più appropriato (articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sui dati).



L'accordo sul trattamento dei dati si considera risolto una volta completato con successo il passaggio, oppure alla fine del termine massimo di preavviso, qualora il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse digitali al momento della cessazione del servizio. Non è necessario alcun preavviso di risoluzione da parte del cliente, in quanto l'accordo si risolverà automaticamente. Tuttavia ai fini della certezza del diritto e per garantire la tutela degli interessi delle parti, il fornitore è tenuto a notificare al cliente la risoluzione del contratto (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui dati).

Opzione A: piano di passaggio e uscita come allegato dell'accordo

Prima di concludere il contratto, le parti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di elaborare un piano dettagliato per il passaggio e l'uscita. Ciò può essere utile, in particolare, nel caso di servizi di trattamento dei dati complessi. Il piano di passaggio e uscita incluso qui offre alle parti una visione chiara sin dall'inizio del rapporto contrattuale riguardo al processo di passaggio, anche per quanto riguarda i tipi di informazioni, i dati e i processi che dovranno essere condivisi tra le parti affinché il passaggio avvenga senza ritardi o ripercussioni sui servizi o sulle attività del cliente.

Il modello di "piano di passaggio e uscita" figurante nell'**appendice 1** è soltanto un esempio di tale piano, volto a fornire al cliente un'idea delle domande che dovrà porre al proprio fornitore e dell'impostazione delle trattative al riguardo.

La ripartizione delle responsabilità durante l'esecuzione del processo di passaggio costituisce un esempio allineato, ove pertinente, ai diritti e agli obblighi sanciti dal regolamento sui dati. Nel rispetto di tali diritti e obblighi, le parti possono concordare una ripartizione diversa o l'inclusione di ulteriori dettagli.

Per questo motivo, il piano non equivale a una clausola contrattuale standard. Un'opzione consiste nel mantenerlo come allegato tecnico separato del contratto, che può essere modificato/aggiornato separatamente dalle parti. In alternativa, le parti possono decidere di inserire l'allegato come parte integrante del contratto stesso.

Questo allegato potrebbe essere un piano di passaggio e uscita standard proposto dal fornitore e accettato dal cliente oppure un piano di passaggio e uscita personalizzato proposto dal fornitore per il cliente.

Le parti potrebbero aggiornare il piano di passaggio e uscita durante il periodo di validità dell'accordo, in funzione dell'evoluzione dei servizi di trattamento dei dati e dei dati contemplati dall'accordo, con frequenza concordata dalle parti. Tale aggiornamento potrebbe, ad esempio, anche incidere sul periodo transitorio concordato, entro i limiti stabiliti dal regolamento sui dati.

Il piano di passaggio e uscita si applica solo quando il cliente passa ad altri fornitori o a un'infrastruttura TIC locale, non se il cliente desidera che i propri dati siano cancellati alla fine del termine di preavviso.

Opzione B: strumenti automatizzati che consentono di effettuare il passaggio in autonomia

Benché sia prevalente, l'uso di strumenti automatizzati che consentono di effettuare il passaggio in autonomia può comportare alcuni problemi. Una particolare preoccupazione è rappresentata, ad esempio, dal fatto che, nel caso di SaaS, la migrazione di alcune banche dati e la loro configurazione potrebbe non avvenire in modo corretto e/o completo, rendendo così necessario un intervento manuale da parte del fornitore. Se il fornitore si basa su questo tipo di soluzione per il passaggio in autonomia, le clausole dell'opzione B consentono al cliente di assicurarsi che l'accordo contenga informazioni sufficienti sul processo e sullo strumento. Gli elementi inclusi nell'opzione A (piano di passaggio e uscita come allegato dell'accordo) possono servire da ispirazione.

Se, per l'esecuzione delle azioni imposte dal regolamento sui dati per il passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all'infrastruttura TIC locale, un fornitore si avvale di strumenti che consentono di effettuare il passaggio, l'addebito al cliente dell'uso di tali strumenti sarebbe considerato una tariffa di passaggio.

Cosa accade se il passaggio non ha esito positivo? La clausola 1.7 dell'opzione A e la clausola 2.6 dell'opzione B riguardano la situazione in cui il passaggio non ha un esito positivo, precisando le misure che il cliente (e il suo fornitore di destinazione) e il fornitore di origine dovranno adottare, in buona fede, per garantire il buon esito del passaggio e/o per attivare l'opzione di cancellazione dei dati prevista dal regolamento sui dati.

Esempio: il fornitore di origine propone la soluzione SaaS A e il fornitore di destinazione propone la soluzione SaaS B. Il cliente chiede al fornitore di origine di aiutarlo a passare al fornitore di destinazione esportando e trasferendo i suoi dati esportabili in un server specifico. Possono verificarsi gli scenari seguenti:

1. il fornitore di origine non propone strumenti e procedure efficaci per l'esportazione e il trasferimento di tutti i dati esportabili nel server specifico;
2. i dati sono stati consegnati al server specifico, ma il cliente o il fornitore di destinazione non sono in grado di caricarli correttamente.

1. Opzione A: passaggio e uscita con un piano come allegato dell'accordo

1.1. Informazioni

1.1.1. Le parti confermano che il fornitore ha messo a disposizione del cliente, in un allegato dell'accordo o sul suo sito web, informazioni chiare riguardanti:

(a) le spese standard di servizio e, se del caso, le sanzioni in caso di risoluzione anticipata;

(b) le tariffe di passaggio;

(c) i servizi che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell'architettura dei dati, delle risorse digitali o dei servizi, se del caso;

(d) i servizi specifici cui non si applicano gli obblighi in materia di passaggio e di uscita, se del caso.

L'articolo 31 del regolamento sui dati stabilisce un regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati. Determinati obblighi in materia di passaggio non si applicano ai servizi personalizzati o altamente individualizzati. In tal caso le modalità del passaggio (compresi i costi) devono essere concordate dalle parti. Gli obblighi in materia di passaggio non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo. Sebbene non siano state redatte per disciplinare tali situazioni, le presenti clausole contrattuali possono comunque servire da ispirazione per le parti di un accordo riguardante tali servizi.

A norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento sui dati, i fornitori non saranno tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi. Non saranno neppure tenuti a comunicare o trasferire a un cliente o a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati risorse digitali: i) che sono protette da diritti di proprietà intellettuale; o ii) che costituiscono un segreto commerciale o iii) che compromettono la sicurezza e l'integrità del servizio del cliente o del fornitore.

1.2. **Passaggio e uscita**

1.2.1. Le parti concordano un "piano di passaggio e uscita" ("piano"), utilizzando il modulo figurante nell'appendice 1, che costituisce parte integrante dell'accordo e sarà attuato dalle parti. Il piano contiene:

(a) un'indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse digitali che possono essere trasferite, compresi almeno tutti i dati esportabili (articolo 25, paragrafo 2, lettera e) del regolamento sui dati);

(b) un'indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che saranno esentate dai dati esportabili qualora esista un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore (articolo 25, paragrafo 2, lettera f), del regolamento sui dati);

(c) informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di origine (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento sui dati);

(d) i dettagli relativi all'assistenza per il passaggio e l'uscita, compresi i metodi e i formati di portabilità, e le fasi necessarie per effettuare il processo di passaggio;

(e) il nome e i dati di contatto del rappresentante designato dal cliente e dal fornitore per l'esecuzione del piano;

(f) una stima del tempo necessario per esportare e trasferire i dati e le risorse digitali fuori dall'ambiente del fornitore di origine;

Il fornitore di origine può agevolare il processo di passaggio del cliente fornendo una stima del tempo necessario per esportare e trasportare i dati esportabili fuori dal suo ambiente sulla base del tempo necessario per importare i dati, del volume stimato, della capacità di rete nonché di esperienze o prove precedenti. Analogamente, il cliente può stimare il tempo necessario per importare e implementare i dati nell'ambiente di destinazione. Entrambe le parti dovrebbero avvalersi di tali informazioni per verificare se sia necessario un periodo transitorio alternativo.

(g) restrizioni e limitazioni tecniche, comprese quelle derivanti dall'archiviazione dei dati al di fuori dell'Unione europea;

(h) una descrizione della sequenza delle operazioni di passaggio proposta dal fornitore;

(i) una descrizione del metodo di prova proposto dal fornitore in caso di esecuzione di prove.

1.2.2. Il fornitore fornisce al cliente un riferimento al registro online indicando le strutture e i formati dei dati, le norme pertinenti e le specifiche di interoperabilità aperte, in cui sono disponibili i dati esportabili, [*specificare il link alla posizione*] (articolo 26, lettera b), del regolamento sui dati).

1.2.3. Se richiesto dal cliente, il fornitore deve mettere a disposizione del personale designato dal cliente (o di terzi autorizzati), mediante mezzi elettronici adeguati, informazioni che spieghino le procedure pertinenti.

1.2.4. Se richiesto dal cliente, il fornitore organizzerà una prova o aiuterà il cliente a condurre una prova, come concordato nell'appendice 1, per verificare se il piano funziona nella pratica per quanto concerne i dati esportabili e le risorse digitali. Qualora durante la prova emergano problemi, le parti ne analizzeranno in buona fede le cause e concorderanno soluzioni.

1.2.5. Il fornitore e il cliente dovrebbero aggiornare il piano ogniqualvolta necessario o su richiesta del cliente, accompagnata da elementi giustificativi delle modifiche richieste.

1.3. **Avvio del processo di passaggio**

1.3.1. Il cliente avvia il passaggio inviando al fornitore un preavviso di passaggio come indicato nella clausola 1.10, rispettando il termine di preavviso di [*le parti devono indicare il termine di preavviso concordato, che non può superare i due mesi*]. Se il cliente desidera effettuare il passaggio solo in relazione a determinati servizi e ai dati o alle risorse digitali corrispondenti, tale intenzione deve essere specificata nel preavviso di passaggio. [OPZIONE] [Il cliente ne dà notifica utilizzando il modulo di cui all'**appendice 3**].

Fatti salvi i termini dell'accordo, il cliente può scegliere di effettuare il passaggio soltanto per un determinato sottoinsieme di servizi ospitati dal fornitore di origine. In tal caso, gli obblighi in materia di passaggio riguardano solo tali servizi e i dati e le risorse digitali corrispondenti; per il resto, continuano ad applicarsi le clausole contrattuali precedentemente concordate.

1.3.2. Nel preavviso di passaggio il cliente comunica al fornitore:

(a) se desidera passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati. In tal caso, il cliente fornisce le informazioni necessarie sul fornitore di destinazione (articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sui dati);

(b) se desidera passare a un'infrastruttura TIC locale (articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sui dati); oppure

(c) se non desidera passare a un altro fornitore, ma soltanto cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse digitali (articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sui dati).

(d) [OPZIONE] [Il cliente ne darà notifica utilizzando il modulo di cui all'**appendice 4**]

1.3.3. Il fornitore conferma al cliente il ricevimento del preavviso di passaggio entro [entro tre giorni lavorativi] mediante lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

1.4. **Periodo transitorio**

1.4.1. Il cliente ha diritto a che il passaggio sia effettuato senza indebito ritardo entro il periodo transitorio massimo di 30 giorni. Il cliente può concordare con il fornitore il periodo transitorio di (*le parti devono indicare il periodo transitorio concordato, che può essere al massimo di 30 giorni di calendario*) (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui dati).

1.4.2. Qualora non possa rispettare il periodo transitorio [massimo obbligatorio] per impossibilità tecnica, il fornitore (articolo 25, paragrafo 4, del regolamento sui dati):

(a) informa in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi a decorrere dal [data del preavviso di passaggio];

(b) indica un periodo transitorio alternativo, che non deve superare i sette (7) mesi a decorrere dalla data del preavviso di passaggio del cliente; e

(c) motiva debitamente l'impossibilità tecnica.

1.4.3. Il cliente conferma il ricevimento della notifica del periodo transitorio alternativo [entro tre giorni lavorativi].

1.4.4. Il cliente può prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che considera più appropriato per i propri fini, per non più di [*specificare il numero di mesi*] (articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sui dati). In tal caso, il cliente informa il fornitore, come concordato nella clausola 1.11, della propria intenzione prima della fine del periodo transitorio originario e indica il periodo transitorio alternativo. Il fornitore conferma il ricevimento di tale avviso di proroga [entro tre giorni lavorativi].

1.4.5. [OPZIONE] Il cliente comunica un periodo transitorio alternativo utilizzando il modulo di cui all'appendice 5.

1.5. **Obblighi del fornitore durante il processo di passaggio**

1.5.1. Il fornitore si impegna a fornire un'assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio, a partire dal momento in cui tale processo è avviato e per tutta sua durata, affinché il cliente possa completare il passaggio entro il periodo transitorio. A tal fine, il fornitore deve in particolare:

(a) fornire capacità, sufficienti informazioni (compresa la documentazione necessaria per completare il passaggio) e assistenza tecnica; qualora siano individuati problemi, analizzarne in buona fede le cause con il cliente e concordare soluzioni;

(b) agire con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e proseguire la fornitura delle funzioni o dei servizi nell'ambito dell'accordo (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui dati);

(c) mantenere un elevato livello di sicurezza durante l'intero processo di passaggio, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui dati).

1.6. **Obblighi del cliente durante il processo di passaggio**

1.6.1. Il cliente si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per conseguire un passaggio efficace. Il cliente è responsabile dell'importazione dei dati e delle risorse digitali nei propri sistemi o nei sistemi del fornitore di destinazione e della loro implementazione all'interno di tali sistemi, anche nel caso in cui per tali azioni il cliente si avvalga di servizi di terzi.

1.6.2. Se del caso e fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento sui dati, il cliente e il fornitore, o i terzi da essi incaricati, si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi materiale fornito nell'ambito del processo di passaggio dal fornitore, nonché i segreti commerciali del fornitore. Il cliente si impegna a fornire accesso a tali materiali e a consentirne l'uso a terzi muniti di suo mandato solo nella misura necessaria a completare il processo di passaggio e solo previa autorizzazione esplicita del fornitore. L'accesso ai materiali del fornitore relativi al processo di passaggio protetti da diritti di proprietà intellettuale e/o da segreti commerciali relativi al processo di passaggio, e il loro utilizzo, saranno interrotti entro la fine del periodo transitorio concordato, compreso il periodo transitorio alternativo, nel pieno rispetto degli impegni di riservatezza e dei diritti di proprietà intellettuale concessi dal fornitore.

1.6.3. Il cliente agisce in buona fede per attuare eventuali orientamenti relativi al processo di passaggio condivisi dal fornitore.

1.6.4. Il cliente può concordare con il fornitore di origine metriche relative al buon esito del passaggio, nonché obiettivi da conseguire nel passaggio, e informa il fornitore di origine in merito alla misura in cui tali obiettivi sono stati conseguiti durante il processo di passaggio. In ogni caso, il cliente dovrebbe informare il fornitore di aver completato con successo il passaggio.

Oltre agli obblighi di cui al presente accordo, tutte le parti interessate, compresi i fornitori di destinazione, hanno l'obbligo giuridico, di cui all'articolo 27 del regolamento sui dati, di cooperare in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità dei servizi di trattamento dei dati.

1.7. **Passaggio non riuscito**

1.7.1. Se il processo di passaggio non è andato a buon fine, le parti devono cooperare in buona fede per individuarne la causa e completarlo con successo, consentire un trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità dei servizi. In particolare, su richiesta del cliente, il fornitore aiuta il cliente a individuare i motivi della mancata riuscita del passaggio e, nella misura in cui i motivi individuati riguardano l'ambiente del fornitore o i processi di passaggio, fornisce consulenza su come risolvere i problemi tecnici individuati. Le norme applicabili alle tariffe di passaggio si applicano all'assistenza fornita dal fornitore e ad altri suoi servizi di cui alla presente sezione.

1.7.2. Il cliente può autorizzare il fornitore di destinazione ad agire per suo conto.

1.8. **Recupero e cancellazione dei dati**

1.8.1. Il cliente può recuperare o cancellare i propri dati durante il periodo concordato per il recupero dei dati, che è di […] giorni.

1.8.2. Alla fine del periodo concordato per il recupero dei dati, e se il processo di passaggio è stato completato con successo, il fornitore cancella tutti i dati esportabili e le risorse digitali generati dal cliente o a questi direttamente collegati. Il fornitore conferma [entro x giorni lavorativi] che tale cancellazione è stata completata, ad eccezione dei dati esportabili personali che il fornitore è tenuto ad archiviare a norma del diritto dell'UE o nazionale.

Il termine per il recupero dei dati inizia alla fine del periodo transitorio concordato e deve essere di almeno 30 giorni di calendario a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore. Il cliente può decidere di non avvalersi del diritto di recuperare i dati. In tal caso, cancellerà i dati per conto proprio (e potrà informarne il fornitore come previsto all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sui dati), oppure i dati non recuperati saranno cancellati dal fornitore come indicato al punto 1.8.2 dell'opzione A e al punto 2.7.2 dell'opzione B.

1.9. **Tariffe di passaggio**

1.9.1. Le tariffe a carico del cliente per il passaggio sono le seguenti […]

In caso di uso in parallelo di vari servizi di trattamento dei dati (scenario di implementazione multicloud), le tariffe di uscita dei dati non sono considerate tariffe di passaggio e, in quanto tali, possono essere imposte al cliente al fine di ribaltare tali costi sostenuti dal fornitore, senza superare i costi effettivi. In tutti gli altri casi, dopo il 12 gennaio 2027 non possono essere imposte al cliente tariffe di passaggio (cfr. le spiegazioni sulle tariffe di passaggio che figurano nelle informazioni introduttive delle presenti clausole contrattuali standard).

1.10. **Cessazione del processo di passaggio**

[Cfr. Clausole contrattuali standard relative alla risoluzione]

1.11. **Notifiche**

Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione al passaggio e all'uscita tramite (*le parti indicano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici adeguati*).

1.12. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative al passaggio e all'uscita e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, prevalgono le presenti clausole.

2. **Opzione B: passaggio e uscita con strumenti automatizzati che consentono di effettuare il passaggio in autonomia**

2.1. **Informazioni**

2.1.1. Prima dell'inoltro dell'ordine per i servizi di trattamento dei dati, il fornitore ha fornito al cliente informazioni chiare concernenti:

(a) gli strumenti automatizzati che consentono di effettuare il passaggio in autonomia disponibili per tali servizi ("strumenti per il passaggio") e le condizioni del loro utilizzo;

(b) le spese standard di servizio e, se del caso, le sanzioni in caso di risoluzione anticipata;

(c) le tariffe di passaggio, comprese le spese per l'utilizzo degli strumenti per il passaggio.

L'articolo 31 del regolamento sui dati stabilisce un regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati. Determinati obblighi in materia di passaggio non si applicano ai servizi personalizzati o altamente individualizzati. In tal caso le modalità del passaggio (compresi i costi) devono essere concordate dalle parti. Gli obblighi in materia di passaggio non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo. Sebbene non siano state redatte per disciplinare tali situazioni, le presenti clausole contrattuali possono comunque servire da ispirazione per le parti di un accordo riguardante tali servizi.

A norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento sui dati, i fornitori non saranno tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi. Non saranno neppure tenuti a comunicare o trasferire a un cliente o a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati risorse digitali: i) che sono protette da diritti di proprietà intellettuale; o ii) che costituiscono un segreto commerciale; o iii) che compromettono la sicurezza e l'integrità del servizio del cliente o del fornitore.

2.1.2. La lista di controllo per il passaggio di cui all'**appendice 2**, che costituisce parte integrante dell'accordo, comprende:

(a) un'indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse digitali che possono essere trasferite con l'uso di strumenti per il passaggio, compresi almeno tutti i dati esportabili (articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui dati);

(b) un'indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che saranno esentate dai dati esportabili qualora esista un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore (articolo 25, paragrafo 2, lettera f), del regolamento sui dati);

(c) informazioni sulle procedure per il passaggio e la portabilità con l'uso di strumenti per il passaggio, compresi metodi e formati, restrizioni e limitazioni tecniche (comprese quelle derivanti dall'archiviazione dei dati al di fuori dell'UE), procedure, documentazione, nonché, se del caso, migliori pratiche, capacità, assistenza tecnica che il fornitore metterà a disposizione del cliente (in particolare durante le prove, la preparazione per il passaggio e la sua esecuzione), comprese eventuali linee telefoniche dirette a disposizione dei clienti durante il passaggio o canali di comunicazione alternativi e scenari di prova; tali informazioni devono spiegare come trasferire tutti i dati esportabili e le risorse digitali in modo coerente e uniforme con sufficiente rapidità per consentire un passaggio efficace;

(d) una stima del tempo necessario per esportare e trasferire i dati e le risorse digitali fuori dall'ambiente del fornitore di origine, quando gli strumenti per il passaggio sono utilizzati conformemente alla documentazione del fornitore;

(e) informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di origine (articolo 25, paragrafo 2), lettera a), punto iii), del regolamento sui dati);

(f) le risorse, comprese le risorse informatiche (quali server, CPU, memoria, I/O, larghezza di banda), che saranno fornite dal fornitore per garantire un passaggio efficace e la procedura per ottenere risorse informatiche supplementari.

2.1.3. Il fornitore fornisce al cliente un riferimento al registro online indicando le strutture e i formati dei dati, le norme pertinenti e le specifiche di interoperabilità aperte, in cui sono disponibili di dati esportabili, [*specificare il link alla posizione*] (articolo 26, lettera b), del regolamento sui dati).

2.2. **Avvio del processo di passaggio**

2.2.1. Il cliente avvia il passaggio inviando al fornitore un preavviso di passaggio, come concordato nella clausola 2.10, rispettando il termine di preavviso [*le parti devono indicare il termine di preavviso concordato, che non può superare i due mesi*]. Se il cliente desidera effettuare il passaggio solo in relazione a determinati servizi e ai dati o alle risorse digitali corrispondenti, tale intenzione deve essere specificata nel preavviso di passaggio. [OPZIONE] [Il cliente ne darà notifica utilizzando il modulo di cui all'**appendice 3**]

Il preavviso di passaggio è uno strumento diverso dal preavviso di risoluzione del contratto. Fatti salvi i termini dell'accordo, il cliente può scegliere di effettuare il passaggio soltanto per un determinato sottoinsieme di servizi forniti dal fornitore di origine. In tal caso, gli obblighi in materia di passaggio riguardano solo tali servizi e i dati e le risorse digitali corrispondenti; per il resto, continuano ad applicarsi le clausole contrattuali precedentemente concordate.

2.2.2. Nel preavviso di passaggio il cliente comunica al fornitore:

(a) se desidera passare a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati; in tal caso il cliente dovrebbe fornire le informazioni necessarie sul fornitore di destinazione;

(b) se desidera passare a una propria infrastruttura TIC locale; oppure

(c) se non desidera passare a un altro fornitore, ma soltanto cancellare i propri dati esportabili e le proprie risorse digitali.

(d) [OPZIONE] [Il cliente ne darà notifica utilizzando il modulo di cui all'**appendice 4**]

2.2.3. Il cliente può inoltre indicare nel preavviso di passaggio una o più finestre temporali per il passaggio e le risorse informatiche supplementari richieste dal cliente nel corso di tali finestre temporali. Se non è in grado di garantire tali risorse informatiche nelle finestre temporali indicate, il fornitore dovrebbe opporsi entro [tre giorni lavorativi] dal ricevimento del preavviso di passaggio, fornendo la debita giustificazione, e proporre al cliente varie "finestre temporali" alternative, nel rispetto del periodo transitorio massimo.

Una finestra temporale per il passaggio è un intervallo di tempo, ad esempio un fine settimana, durante il quale il cliente intende rendere i propri sistemi indisponibili per gli utenti e in cui non è effettuato alcun aggiornamento, in modo tale che i dati siano congelati e il cliente possa effettuare il passaggio.

2.2.4. Il fornitore conferma al cliente il ricevimento del preavviso di passaggio entro [entro tre giorni lavorativi] mediante lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

Il cliente potrebbe avere la necessità di effettuare il passaggio in un arco temporale specifico per ridurre al minimo le ripercussioni sull'attività. Il passaggio può inoltre richiedere risorse aggiuntive da parte del fornitore di origine. Pertanto, se necessario, il cliente dovrebbe indicare le finestre temporali durante le quali intende effettuare il passaggio e le risorse aggiuntive (conformemente alle informazioni fornite dal fornitore di origine). Se il fornitore di origine non è in grado di fornire tali risorse nell'ambito di tali finestre temporali per motivi giustificati (ad esempio la manutenzione programmata dei servizi che inciderebbe gravemente sulla disponibilità di risorse durante tale periodo), dovrebbe fornire al cliente alternative che garantirebbero un passaggio efficace entro la fine del periodo transitorio massimo.

2.3. **Periodo transitorio**

2.3.1. Qualora non possa rispettare il periodo transitorio [massimo obbligatorio] per impossibilità tecnica, il fornitore si impegna a:

(a) informare per iscritto, anche mediante mezzi elettronici adeguati, il cliente entro 14 giorni lavorativi dal [data del preavviso di passaggio];

(b) indicare un periodo transitorio alternativo, che non deve superare i sette (7) mesi dalla data del preavviso di passaggio del cliente; e

(c) fornire un'adeguata giustificazione dell'impossibilità tecnica.

Il cliente conferma il ricevimento di tale avviso di proroga [entro tre giorni lavorativi].

2.3.2. Il cliente può prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che considera più appropriato per i propri fini, per non più di [*specificare il numero di mesi*]. In tal caso, il cliente comunica per iscritto al fornitore, anche mediante mezzi elettronici adeguati, la propria intenzione entro la fine del periodo transitorio originario e indica il periodo transitorio alternativo. Il fornitore conferma il ricevimento di tale avviso di proroga [entro tre giorni lavorativi].

[OPZIONE] [Il cliente ne darà notifica utilizzando il modulo di cui all'**appendice 5**;

2.4. **Obblighi del fornitore durante il processo di passaggio**

2.4.1. Il fornitore si impegna a fornire un'assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio, a partire dal momento in cui tale processo è avviato e per tutta sua durata, affinché il cliente possa completare il passaggio entro il periodo transitorio. A tal fine, il fornitore deve in particolare:

(a) agire con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e proseguire la fornitura delle funzioni o dei servizi nell'ambito dell'accordo;

(b) mantenere un elevato livello di sicurezza durante l'intero processo di passaggio, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento; e,

(c) qualora durante il passaggio siano individuati problemi che non possono essere risolti attraverso l'assistenza tecnica, analizzarne le cause con il cliente e concordare soluzioni.

Anche nell'opzione B "Strumenti che consentono di effettuare il passaggio automatizzato in autonomia" il fornitore condivide la responsabilità della tempistica del passaggio, ad esempio qualora gli strumenti siano troppo lenti per garantire il buon esito del passaggio o nel caso in cui il fornitore reagisca con indebito ritardo quando il cliente rileva un problema che richiede la sua assistenza.

2.5. **Obblighi del cliente durante il processo di passaggio**

2.5.1. Il cliente si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per conseguire un passaggio efficace. Il cliente si impegna a farsi carico dell'importazione dei dati e delle risorse digitali nei propri sistemi o nei sistemi del fornitore di destinazione e della loro implementazione, anche nel caso in cui per tali azioni il cliente si avvalga di servizi di terzi.

2.5.2. Se del caso e fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento sui dati, il cliente e il fornitore, o i terzi da essi incaricati, si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi materiale fornito nell'ambito del processo di passaggio dal fornitore, nonché i segreti commerciali del fornitore. Il cliente si impegna a fornire accesso a tali materiali e a consentirne l'uso a terzi muniti di suo mandato solo nella misura necessaria a completare il processo di passaggio e solo previa autorizzazione esplicita del fornitore. L'accesso ai materiali del fornitore relativi al processo di passaggio protetti da diritti di proprietà intellettuale e/o segreti commerciali relativi al processo di passaggio, e il loro utilizzo, saranno interrotti entro la fine del periodo transitorio concordato, compreso il periodo transitorio alternativo, nel pieno rispetto degli impegni di riservatezza e dei diritti di proprietà intellettuale concessi dal fornitore.

2.5.3. Il cliente può concordare con il fornitore di origine metriche relative al buon esito del passaggio, nonché obiettivi da conseguire nel passaggio, e informa il fornitore di origine in merito alla misura in cui tali obiettivi sono stati conseguiti durante il processo di passaggio. In ogni caso, il cliente dovrebbe informare il fornitore di aver completato con successo il passaggio.

2.5.4. Il cliente agisce in buona fede per attuare eventuali orientamenti relativi al processo di passaggio condivisi dal fornitore.

Oltre agli obblighi di cui al presente accordo, tutte le parti interessate, compresi i fornitori di destinazione, hanno l'obbligo giuridico, di cui all'articolo 27 del regolamento sui dati, di cooperare in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità dei servizi di trattamento dei dati.

Le misure ragionevoli per conseguire un passaggio efficace da parte del cliente comprendono, in particolare:

— preparare il processo di passaggio internamente (ad esempio, interrompere tutti gli accessi ai dati e informare l'utente dell'indisponibilità del sistema; qualora del passaggio sia incaricato un terzo, fornirgli istruzioni adeguate affinché possa rispettare l'accordo tra il cliente e il fornitore);

— monitorare il processo di passaggio (ad esempio controllare i dati e le risorse digitali esportati durante il passaggio per individuare immediatamente eventuali problemi);

— stipulare adeguati accordi contrattuali con il fornitore di destinazione o garantire risorse adeguate per il passaggio all'infrastruttura locale.

2.6. **Passaggio non riuscito**

2.6.1. Se il processo di passaggio non è andato a buon fine, le parti devono cooperare in buona fede per individuarne la causa e completarlo con successo, consentire un trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità dei servizi. In particolare, su richiesta del cliente, il fornitore aiuta il cliente a individuare i motivi della mancata riuscita del passaggio e, nella misura in cui i motivi individuati riguardino l'ambiente del fornitore o i processi di passaggio, fornisce consulenza su come risolvere i problemi tecnici individuati. Le norme applicabili alle tariffe di passaggio si applicano all'assistenza fornita dal fornitore e ad altri suoi servizi di cui alla presente sezione.

2.6.2. Il cliente può autorizzare il fornitore di servizi di destinazione ad agire per suo conto.

2.7. **Recupero e cancellazione dei dati**

2.7.1. Le parti convengono che il cliente recuperi o cancelli i propri dati durante il periodo concordato per il recupero dei dati, che è di […] giorni.

2.7.2. Alla fine del periodo concordato per il recupero dei dati, e se il processo di passaggio è stato completato con successo, il fornitore si impegna a cancellare tutti i dati esportabili e le risorse digitali generati dal cliente, o che lo riguardano direttamente, e a darne conferma al cliente, fatta eccezione per i dati esportabili che il fornitore è tenuto ad archiviare in ragione di disposizioni imperative del diritto dell'UE o dei suoi Stati membri, purché il fornitore notifichi al cliente, se consentito dalla legge, quali dati esportabili conserverà, per quanto tempo e per quali motivi.

Il termine per il recupero dei dati inizia alla fine del periodo transitorio concordato e deve essere di almeno 30 giorni di calendario a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore. Il cliente può decidere di non avvalersi del diritto di recuperare i dati. In tal caso, il cliente può cancellare i dati per proprio conto (e potrà darne notifica al fornitore come previsto all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sui dati), oppure il fornitore procederà alla cancellazione dei dati non recuperati come previsto al punto 1.8 dell'opzione A e al punto 2.7 dell'opzione B.

2.8. **Tariffe di passaggio**

Le tariffe a carico del cliente per il passaggio sono le seguenti […]

In caso di uso in parallelo di vari servizi di trattamento dei dati (scenario di implementazione multicloud), le tariffe di uscita dei dati non sono considerate tariffe di passaggio e, in quanto tali, possono essere imposte al cliente al fine di ribaltare tali costi sostenuti dal fornitore, senza superare i costi effettivi. Gli strumenti di prova per il passaggio e l'assistenza ragionevole prestati dal fornitore al cliente nell'ambito delle prove, come concordato nel piano, dovrebbero essere considerati parte del processo di passaggio e, di conseguenza, le tariffe per tali servizi dovrebbero essere gradualmente abolite conformemente all'articolo 29 del regolamento sui dati.

2.9. **Cessazione del processo di passaggio**

Cfr. la clausola 1 delle clausole contrattuali standard relative alla risoluzione

2.10. **Notifiche**

Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione al passaggio e all'uscita tramite [*le parti indicano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici adeguati*].

2.11. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative al passaggio e all'uscita e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, prevalgono le presenti clausole.

Appendice 1

Piano di passaggio e uscita

1. **Dati di contatto**

(a) Contatto del fornitore per il passaggio e l'uscita: …

(b) Contatto del cliente per il passaggio e l'uscita: …

2. **Il cliente deve fornire le seguenti informazioni nel preavviso scritto:**

(a) Dati oggetto del preavviso, secondo l'identificazione concordata di cui all'**appendice 2.**

(b) Destinazione dei dati: l'infrastruttura TIC locale del cliente o un fornitore di destinazione, comprese le pertinenti specifiche tecniche relative al sito di destinazione.

(c) Posizione in cui i dati dovrebbero essere esportati e trasportati.

3. **Obblighi del fornitore di reagire al preavviso scritto**

Entro …. giorni il fornitore risponde per iscritto al cliente fornendo le informazioni seguenti:

(a) Indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati da trasferire durante il processo di passaggio

i) Dati esportabili

— Tutti i dati importati dal cliente all'inizio dell'accordo per la fornitura di servizi, compresi i metadati (*dati di ingresso*)

— A, con metadati: ….. nel formato ….

— B, con metadati: ….. nel formato ….

— C, con metadati: ….. nel formato ….

— Tutti i dati direttamente o indirettamente cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente:

— D, con metadati: ….. nel formato ….

— E, con metadati: ….. nel formato ….

— F, con metadati: ….. nel formato ….

ii) Risorse digitali:

— L, nel formato …

— M, nel formato …

(b) Indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che devono essere esentate dai dati esportabili qualora esista un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore: ...

4. **Conferma dei dati da trasferire**

Il cliente indicherà quali dati e risorse digitali desidera ricevere entro il periodo transitorio (o alternativo) concordato.

5. **Ordine, tempistica e prove**

Durante il periodo transitorio:

(a) l'ordine e la tempistica concordati per l'esportazione e il trasferimento dei dati e delle risorse digitali scelti sono i seguenti: …

(b) descrizione del metodo di prova proposto dal fornitore: ....

(c) il fornitore, o il cliente avvalendosi degli strumenti e dei processi del fornitore, effettuerà una prova di esportazione e trasferimento nella posizione concordata con parte dei dati e delle risorse digitali concordati, al fine di confermare oppure adattare l'ordine e la tempistica;

(d) il cliente effettuerà prove relative all'importazione e all'implementazione dei dati e delle risorse digitali concordati nei propri sistemi o nei sistemi del fornitore di destinazione;

(e) se le prove o i relativi risultati evidenziano problemi, il fornitore di origine e il cliente stabiliranno se tali problemi derivano dall'esportazione dei dati e delle risorse digitali concordati e dai processi di trasferimento di cui è responsabile il fornitore oppure dai processi di importazione e implementazione di cui è responsabile il cliente.

6. **Esecuzione del processo di passaggio**

(a) Il fornitore deve esportare e trasportare con mezzi elettronici o fisici i dati o le risorse digitali nella posizione specificata dal cliente, e il cliente (o eventuali terzi da questi autorizzati) deve importare i dati o le risorse digitali nei propri sistemi o nei sistemi del fornitore di destinazione e implementarli all'interno di tali sistemi.

(b) Il cliente (o eventuali terzi da questi autorizzati) deve testare le funzionalità nel proprio ambiente o nell'ambiente del fornitore di destinazione entro .... *[le parti indicano il periodo concordato per lo svolgimento delle prove]* e documentare per il fornitore eventuali problemi derivanti i) dalla qualità dei dati o delle risorse digitali esportati o ii) dall'insufficienza delle informazioni fornite dal fornitore.

(c) Il fornitore deve reagire senza indebito ritardo affinché il cliente possa effettuare il passaggio entro il periodo transitorio obbligatorio.

7. **Passaggio riuscito**

Non appena il cliente comunica al fornitore che il processo di passaggio è stato completato con successo, il fornitore notifica senza indebito ritardo al cliente la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il cliente non comunichi al fornitore se il passaggio è riuscito o meno, il fornitore, se ha motivo di ritenere che il passaggio sia stato completato con successo dal cliente, può inviare al cliente una richiesta di conferma del buon esito del passaggio. In mancanza di una conferma del buon esito del passaggio da parte del cliente entro 30 giorni di calendario da tale richiesta, si ritiene che il passaggio non abbia avuto esito positivo e l'accordo non sarà risolto.

Appendice 2

Lista di controllo per il passaggio

Le informazioni richieste sono esplicitamente menzionate qui di seguito o sono reperibili all'indirizzo seguente […]

(a) Indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse digitali che possono essere trasferite, compresi almeno tutti i dati esportabili: ...

(b) Indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati e risorse digitali specifici al funzionamento interno del servizi di trattamento dei dati del fornitore, per cui sussiste un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore, che sono esentate dal passaggio: ...

(c) Informazioni sulle procedure per il passaggio e la portabilità mediante l'utilizzo di strumenti per il passaggio: ...

(d) Stima del tempo necessario per esportare e trasferire i dati e le risorse digitali: ...

(e) Rischi noti per la continuità nella fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di origine: …

(f) Risorse informatiche che saranno garantite dal fornitore per un passaggio efficace: ...

Appendice 3

Preavviso di passaggio

[Nome e indirizzo del fornitore ai fini delle comunicazioni]

[Data]

Preavviso di passaggio

Nome del cliente: […]

Contratto: (*nome e dati del contratto, ad esempio nome del contratto, numero del contratto, data di esecuzione, come previsto dal contratto)*

Servizi interessati dal passaggio: [*tutti i servizi oggetto del contratto*] oppure [*se soltanto una parte dei servizi è interessata dal passaggio, indicare gli specifici servizi o le specifiche risorse digitali interessati dal passaggio*]

[OPZIONE] [Per conto del cliente, si informa che il cliente avvierà il passaggio dei servizi interessati a partire dal (*specificare la data di inizio*). Il termine di preavviso è di (*specificato dal cliente: al massimo due mesi; può essere più breve, a discrezione del cliente*.]

[OPZIONE] Per conto del cliente, si informa che il cliente avvierà il passaggio dei servizi, dati o risorse digitali indicati di seguito: …

[OPZIONE] Il cliente informa che intende passare a [*dati del nuovo fornitore/dell'infrastruttura locale del cliente*].

[OPZIONE] [(*Applicabile per il passaggio automatizzato*) Il cliente desidera effettuare il passaggio entro la finestra o le finestre temporali seguenti: (*specificare date e dettagli*). Il cliente chiede che durante tali finestre temporali siano disponibili le risorse informatiche seguenti (*da compilare a cura del cliente*).]

Dati di contatto della persona responsabile del passaggio: (*dati del rappresentante del cliente responsabile del processo di passaggio*).

_____

[Firma del rappresentante autorizzato del cliente]

Appendice 4

Preavviso di uscita

Il presente modulo è applicabile se il cliente non desidera passare a un altro fornitore, ma soltanto cancellare i propri dati esportabili o le proprie risorse digitali in base sia all'opzione A che all'opzione B.

[Nome e indirizzo del fornitore ai fini delle comunicazioni]

[Data]

Preavviso di uscita

Nome del cliente: […]

Contratto: [*nome e dettagli del contratto, ad esempio nome del contratto, numero del contratto, data di esecuzione, come richiesto dal contratto*]

Dati/risorse digitali soggetti a cancellazione: [(*tutti i dati e le risorse digitali oggetto del contratto*] oppure [*indicare i dati specifici o le specifiche risorse digitali soggetti a cancellazione*]

[OPZIONE] [Per conto del cliente, si informa che il cliente avvierà il passaggio consistente unicamente nella cancellazione di dati/risorse digitali soggetti a cancellazione a partire dal (*data di inizio*). Il termine di preavviso è di (*specificato dal cliente: al massimo due mesi; può essere più breve, a discrezione del cliente*)].

[OPZIONE] [Dati di contatto della persona responsabile del passaggio: (*dati del rappresentante del cliente responsabile del processo di passaggio*).]

_____

[Firma del rappresentante autorizzato del cliente]

Appendice 5

Comunicazione di un periodo transitorio alternativo

[Nome e indirizzo del fornitore ai fini delle comunicazioni]

[Data]

Comunicazione di un periodo transitorio alternativo

Nome del cliente: […]

Contratto: [*nome e dettagli del contratto, ad esempio nome del contratto, numero del contratto, data di esecuzione, come richiesto dal contratto*].

Dati/risorse digitali soggetti a cancellazione: [*Tutti i dati e le risorse digitali oggetto del contratto*] oppure [*indicare i dati specifici o le specifiche risorse digitali soggetti a cancellazione*]

[OPZIONE] [Per conto del cliente, si informa che il cliente desidera prorogare il periodo transitorio non oltre il (*data*).

[OPZIONE] [Dati di contatto della persona responsabile del passaggio: (*dati del rappresentante del cliente responsabile del processo di passaggio*).]

_____

[Firma del rappresentante autorizzato del cliente]

ALLEGATO VII

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative alla risoluzione

Il regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati") consente ai clienti dei servizi di trattamento dei dati (ossia servizi cloud ed edge computing) di passare da un fornitore all'altro o di trasferire i propri dati alla propria infrastruttura TIC locale. Il passaggio avrà effetti in termini di prosecuzione o di risoluzione dell'accordo tra le parti.

Le presenti clausole contrattuali standard concernono la risoluzione dell'accordo tra il cliente e il fornitore in relazione a un particolare servizio nel contesto del passaggio. Esse riguardano il processo di risoluzione del contratto di servizi. Sono direttamente collegate alle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita e prevedono varie possibilità di risoluzione e relative condizioni. L'accordo sul trattamento dei dati si risolve (in tutto o in parte) generalmente una volta completato con successo il processo di passaggio o se il cliente non desidera passare a un altro fornitore, ma chiede che tutti i dati siano cancellati e tale cancellazione ha esito positivo. Nelle presenti clausole contrattuali standard sono incluse alcune opzioni aggiuntive per assistere le parti nel caso di scenari non contemplati dal regolamento sui dati.

L'accordo con il fornitore può riguardare vari servizi. Qualora le presenti clausole contrattuali standard siano aggiunte all'accordo e successivamente il cliente trasferisca un servizio a un fornitore di destinazione mentre gli altri servizi rimangono al fornitore di origine, l'accordo è risolto solo in relazione a tale servizio specifico, a meno che le parti non concordino diversamente.

Oltre alla risoluzione legata al passaggio contemplata dalle presenti clausole contrattuali standard, l'accordo può risolversi anche per qualsiasi altro motivo di risoluzione previsto nell'accordo principale o dal diritto applicabile. Il fornitore può decidere di risolvere l'accordo in caso di inadempimento da parte del cliente e può presentare un preavviso di risoluzione. In tal caso, il cliente può fornire un preavviso di passaggio, con la conseguenza che l'accordo sarebbe prorogato fino al completamento positivo del processo di passaggio.

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dalla risoluzione dell'accordo. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

Cosa prevedono le clausole contrattuali standard relative alla risoluzione?

Scenari previsti dal regolamento sui dati: l'accordo sarà risolto in circostanze specifiche una volta completato con successo il passaggio (*evento A*) o se il cliente non desidera passare a un altro fornitore ma richiede la cancellazione di tutti i dati e tale cancellazione ha esito positivo (*evento B*). L'accordo sarà considerato risolto una volta completato con successo il passaggio (*evento A*) o alla fine del termine massimo di preavviso (*evento B*). Non è necessario inviare alcun preavviso di risoluzione né seguire la procedura di risoluzione prevista dall'accordo, in quanto quest'ultimo si risolverà automaticamente. Il fornitore è tuttavia tenuto a notificare al cliente che il contratto è considerato risolto (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui dati). Si tratta di una notifica di carattere informativo, in quanto l'accordo è già risolto. Pertanto, anche se ritarda la notifica, il fornitore non può addebitare alcuna spesa ai sensi del contratto risolto.

Tuttavia il cliente dovrebbe informare il fornitore che il processo di passaggio è stato completato con successo, in quanto questi potrebbe non esserne a conoscenza. Se ha motivo di ritenere che il cliente abbia già effettuato il passaggio con successo (ad esempio, il cliente non sta accedendo al servizio o non ha dati a riposo archiviati nel servizio), il fornitore può contattare il cliente e chiedere conferma del buon esito del passaggio. In assenza di risposta da parte del cliente, si ritiene che il passaggio non sia stato completato con successo e che il contratto prosegua (ossia non sia risolto) alle stesse condizioni.

Il regolamento sui dati non fornisce una definizione di "passaggio riuscito". In linea di principio, spetta al cliente decidere se il passaggio ha avuto esito positivo. Tuttavia il cliente, o il cliente e il fornitore, possono convenire di stabilire determinati criteri per valutare se il passaggio sia andato a buon fine, in particolare:

(a) completamento del trasferimento dei dati, ossia se tutti i dati esportabili e, se del caso, le risorse digitali sono stati trasferiti nell'ambiente del fornitore di destinazione, nonché se ne sia stata mantenuta l'accuratezza, l'integrità e la completezza; i dati esportabili e le risorse digitali dovrebbero corrispondere ai dati e alle risorse digitali originali e non aver subito alcuna perdita o corruzione;

(b) implementazione delle risorse digitali (se del caso); se il passaggio comprende il trasferimento di risorse digitali, come applicazioni proprie del cliente o a questi concesse in licenza, il cliente dovrebbe verificare se tali risorse digitali sono installate, configurate e funzionanti nell'ambiente del fornitore di destinazione;
(c) esecuzione di prove del nuovo servizio: in questa fase, il cliente dovrebbe verificare se i servizi offerti dal fornitore di destinazione funzionano come previsto prima del passaggio; in particolare, il cliente dovrebbe effettuare prove di prestazione, funzionalità e funzionamento del servizio del fornitore di destinazione, compresi i dati o le risorse digitali trasferite, per valutare se i suoi criteri di verifica del passaggio sono soddisfatti.

Nel caso di un contratto a tempo determinato, il passaggio può concludersi prima della scadenza del contratto o successivamente (per quest'ultimo caso, cfr. l'evento D). Se il passaggio si conclude prima della scadenza del contratto, scadrà anche l'accordo. In tal caso potrebbero essere dovute sanzioni per la risoluzione anticipata (articolo 23, lettera a), articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e articolo 29, paragrafo 4, del regolamento sui dati).

Cosa accade se il passaggio non ha esito positivo?

Cfr. Clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita

Per porre rimedio a una situazione in cui il passaggio non abbia esito positivo e l'accordo non possa essere risolto, le parti possono presentare un reclamo all'autorità competente a norma del regolamento sui dati, in modo che l'autorità prenda una decisione in merito. Resta tuttavia inteso che le parti possono anche avvalersi di qualsiasi mezzo giuridico disponibile nell'ambito della propria giurisdizione (ad esempio, presentazione di un'istanza, richiesta di ingiunzioni a organi giurisdizionali civili, ecc.).

Altri due scenari: le clausole 1.4 e 1.5 sono facoltative e presentano altri due scenari che le parti devono prendere in considerazione. Sebbene non espressamente menzionati nel regolamento sui dati, si tratta di scenari che possono verificarsi nella pratica e sono inclusi nelle clausole per aiutare le parti a risolvere tali situazioni. Gli scenari in questione sono i seguenti:

— Il cliente desidera prolungare il periodo di disponibilità dei propri dati presso il fornitore oppure mantenere il contratto con il fornitore di origine avvalendosi di un'opzione per l'acquisto di un nuovo servizio per un periodo più lungo, a prescindere dal fatto che ciò sia preceduto o meno da un passaggio del servizio o da una semplice cessazione del servizio senza alcun passaggio. Il cliente può avere bisogno solo di un servizio con funzionalità limitata dal fornitore di origine, ossia garantire la disponibilità dei propri dati per tale periodo più lungo o disporre di un contratto in modo da potere ordinare il nuovo servizio (*evento C*).

In questo caso, poiché i dati saranno disponibili attraverso un servizio a funzionalità limitata, il fornitore di origine e il cliente dovrebbero concludere un nuovo accordo per tale servizio aggiuntivo o modificare l'accordo esistente (cfr. clausola 1.4.2). In particolare, le parti dovrebbero concordare un nuovo periodo per il recupero dei dati. Nel caso di accordi (quadro) generali, il cliente potrebbe voler mantenere il rapporto contrattuale con il fornitore di origine, al fine di poter acquistare rapidamente nuovi servizi senza passare attraverso il processo di conclusione di un nuovo contratto, che, nelle organizzazioni più grandi, può essere lungo e complicato.

Esempio per l'evento C: il cliente ha esportato e trasferito con successo i propri dati dal fornitore di origine al fornitore di destinazione, nel cui ambiente i dati sono stati implementati con successo. In un altro esempio il cliente potrebbe decidere di risolvere il contratto con il fornitore di origine senza successivamente migrare verso un altro fornitore. In entrambi i casi, il cliente non desidera però che i suoi dati siano cancellati, ma preferisce che siano sottoposti a un backup sicuro con il fornitore di origine prolungando il periodo concordato per il recupero dei dati. Qualsiasi servizio aggiuntivo di questo tipo reso possibile dal fornitore di origine non impedisce la risoluzione dell'accordo originario e la fornitura del servizio si baserebbe su un accordo nuovo o modificato.

— Un contratto a tempo determinato scade prima che il processo di passaggio abbia avuto luogo o sia stato completato (evento D)

Esempio per l'evento D: un esempio di tale situazione potrebbe essere costituito dal caso in cui il cliente non effettua la comunicazione con sufficiente preavviso. In questo caso, i dati non sono stati trasferiti al fornitore di destinazione alla data di scadenza dell'accordo con il fornitore di origine.

Le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che durante il processo di passaggio può verificarsi una sospensione dei servizi. In questo caso si applica la clausola generale sulla sospensione dei servizi inclusa nell'accordo.
Alcuni servizi personalizzati sono oggetto di esenzioni. Cfr. la spiegazione che accompagna le clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita.

1. **Risoluzione**

1.1. **Processo di risoluzione**

1.1.1. L'accordo tra le parti si considera risolto al verificarsi di uno degli eventi seguenti:

(a) ove applicabile, una volta completato con successo il processo di passaggio; Se il processo di passaggio è completato con successo prima della scadenza della durata concordata dell'accordo, si applicano le spese di risoluzione anticipata di cui al presente accordo; oppure

(b) alla fine del termine massimo di preavviso, nel caso in cui il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse digitali al momento della cessazione del servizio.

1.1.2. Se l'accordo contiene clausole relative alla risoluzione a norma del diritto applicabile, quali quelle indicate di seguito:

(a) una parte chiede la sospensione dei pagamenti o una parte è stata dichiarata fallita;

(b) una parte non ha adempiuto tempestivamente agli obblighi derivanti dall'accordo che comportano o potrebbero comportare (per contratto o per legge) la risoluzione dell'accordo;

(c) una parte ha subito un cambiamento di proprietà o di controllo che, per contratto o per legge, comporta o potrebbe comportare la risoluzione dell'accordo;

(d) l'accordo è dichiarato nullo a causa di una violazione o modifica di norme imperative del diritto applicabile; oppure

(e) qualsiasi altra situazione che, per contratto o per legge, comporti o possa comportare la risoluzione dell'accordo;

anche qualora durante il processo di passaggio si determini un motivo di risoluzione, l'accordo e i servizi e le funzioni concordati non cesseranno né scadranno prima del positivo completamento del processo di passaggio (cfr. clausola 1.1.1, lettera a)) o alla fine del termine massimo di preavviso, qualora il cliente desideri soltanto la cancellazione dei propri dati esportabili e delle sue risorse digitali al momento della cessazione del servizio (cfr. clausola 1.1.1, lettera b)), salvo quanto diversamente previsto da norme imperative. Ciò non pregiudica gli eventuali altri diritti o mezzi di ricorso a disposizione di una parte nei confronti dell'altra. Lo stesso vale se il processo di passaggio inizia dopo che il fornitore ha presentato un preavviso di risoluzione dell'accordo.

1.1.3. Fatti salvi gli altri mezzi di ricorso disponibili ai sensi del diritto applicabile, l'accordo non si risolverà o scadrà prima del positivo completamento del processo di passaggio, di una pertinente decisione di un organo giurisdizionale competente o di un accordo tra le parti.

1.2. **Risoluzione una volta completato il passaggio**

1.2.1. L'accordo non è risolto fino a quando il processo di passaggio non sia stato completato con successo. Non appena il cliente comunica al fornitore che il processo di passaggio è stato completato con successo, il fornitore notifica senza indebito ritardo al cliente la risoluzione dell'accordo.

1.2.2. Nel caso in cui il cliente non comunichi al fornitore se il passaggio è riuscito o meno, il fornitore, se ha giustificati motivi di ritenere che il passaggio sia stato completato con successo dal cliente, può inviare al cliente una richiesta di conferma del buon esito del passaggio. Se il cliente non conferma il buon esito del passaggio entro 30 giorni lavorativi da tale richiesta, il passaggio è considerato non riuscito, pertanto il contratto non è risolto e prosegue alle stesse condizioni.

1.3. **Risoluzione senza passaggio**

1.3.1. Se il cliente non desidera passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse digitali, come previsto alla clausola 1.1.1, lettera b), tale circostanza può verificarsi e l'accordo potrà essere considerato risolto soltanto se:

(a) il termine [massimo] di preavviso concordato è scaduto; e

(b) il cliente ha esplicitamente chiesto al fornitore di eseguire la cancellazione dei dati e, in risposta, i dati sono stati cancellati con successo e ciò è stato confermato dal fornitore;

(c) alla fine del periodo di preavviso concordato, il fornitore ha notificato al cliente la risoluzione dell'accordo.

Altri scenari [clausole facoltative da prendere in considerazione]

1.4. **Prolungamento del periodo di conservazione dei dati**

1.4.1. Alla fine del periodo transitorio, il cliente può decidere di non cancellare tutti i propri dati esportabili e le proprie risorse digitali al termine del periodo [minimo]/concordato per il recupero dei dati e di garantire che siano disponibili, anche al fine di fornire un servizio con funzionalità limitate, per un ulteriore determinato periodo di tempo.

1.4.2. In tal caso, il cliente e il fornitore convengono i) di modificare l'accordo vigente per coprire il periodo esteso per il recupero dei dati o ii) di concludere un nuovo accordo per il servizio con funzionalità limitate.

1.5. **Scadenza di un contratto a tempo determinato prima del passaggio**

1.5.1. Se l'accordo è stato concluso per una durata determinata e i) la data di scadenza è raggiunta prima del completamento del processo di passaggio e ii) il cliente non ha chiesto la cancellazione dei propri dati esportabili e delle proprie risorse digitali, allora:

(a) il periodo transitorio inizia alla data di scadenza dell'accordo; il fornitore fornisce un'assistenza ragionevole, come indicato nelle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita;

(b) una volta completato con successo il processo di passaggio, si applica la clausola 1.2; e

(c) in caso di mancato completamento del processo di passaggio, si applica la clausola 1.7 dell'opzione A o la clausola 2.6 dell'opzione B delle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita.

1.6. **Notifiche**

Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione alle presenti clausole relative alla risoluzione tramite [*le parti indicano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici adeguati*].

1.7. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative alla risoluzione e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante la risoluzione dell'accordo su cui si basa la fornitura dei servizi di trattamento dei dati, prevalgono le presenti clausole.

ALLEGATO VIII

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative alla sicurezza e alla continuità operativa

Il considerando 94 del regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati") stabilisce che, durante l'intero processo di passaggio dovrebbe essere mantenuto un elevato livello di sicurezza e che il fornitore dovrebbe agire con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e garantire la fornitura delle funzioni o dei servizi nell'ambito dell'accordo, nonché fornire informazioni chiare sui rischi noti per la continuità.

A norma del regolamento sui dati, il fornitore è tenuto a garantire un elevato livello di sicurezza e la continuità operativa in relazione al processo di passaggio. Tale obbligo riguarda in particolare la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui dati). Sebbene gli aspetti della sicurezza e della continuità operativa siano generalmente contemplati nell'accordo sul trattamento dei dati e in altri documenti contrattuali, le presenti clausole contrattuali standard si concentrano sulla sicurezza e sulla continuità operativa in relazione al processo di passaggio e di uscita, conformemente ai diritti e agli obblighi introdotti dal regolamento sui dati.

Le presenti clausole contrattuali standard combinano clausole riguardanti aspetti specifici della sicurezza e della continuità operativa durante l'intero processo di passaggio in quanto sicurezza e continuità operativa hanno contesto ed essenza simili. Sebbene le disposizioni in materia di sicurezza e continuità operativa siano incluse nell'accordo sui servizi, occorre tenere conto di alcune specificità proprie del processo di passaggio.

Il processo di passaggio può comportare particolari rischi per la sicurezza, che possono concretizzarsi durante le diverse fasi del processo di passaggio per quanto riguarda diversi aspetti cui occorre prestare particolare attenzione, quali:

i. trattamento dei dati:
ii. gestione dell'identità e controllo dell'accesso;
iii. trasferimento dei dati;
iv. recupero dei dati;
v. riservatezza, integrità e disponibilità continue dei dati; e
vi. altri rischi connessi alla preparazione e all'esecuzione di un processo di passaggio efficace.

Meritano altresì particolare attenzione e considerazione particolari rischi per la continuità operativa in relazione al processo di passaggio, che possono riguardare:

i. il mantenimento della continuità operativa per garantire un elevato livello di sicurezza del servizio;
ii. la prosecuzione della fornitura dei servizi nell'ambito dell'accordo;
iii. la fornitura di informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura dei servizi.

A tale riguardo, l'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui dati impone al fornitore di agire con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e di garantire la fornitura delle funzioni o dei servizi nell'ambito del contratto. Il fornitore è inoltre tenuto a fornire informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento sui dati).

Sicurezza basata sul rischio e continuità operativa: laddove le clausole contrattuali standard prevedano accordi contrattuali, un approccio multirischio in materia di sicurezza richiede un approccio contestuale e dinamico ai servizi e ai modelli di distribuzione applicabili, nonché ai relativi utilizzi, esigenze e rischi. Spetta al cliente e al fornitore individuare, concordare, attuare e monitorare congiuntamente le misure e i controlli correlati al fine di garantire una maggiore resilienza e integrità complessiva del servizio.

Ad esempio, si dovrà prestare particolare attenzione affinché vi siano costantemente livelli adeguati e verificabili di:

i. integrità dei dati;
ii. resilienza a tutte le vulnerabilità note nel momento in cui si rendono disponibili i dati per il recupero;
iii. firme criptate;
iv. gestione dell'accesso speciale multi-fattoriale;
v. verifica dell'identità, compresa l'autorizzazione;

vi. sicurezza del sito web, del portale, della piattaforma e delle relative interfacce per programmi applicativi (API);
vii. sicurezza lato fornitore;
viii. fornitura e affidabilità lato cliente, compresa la sicurezza del fornitore di destinazione interessato;
ix. attività di rete;
x. registrazione attacchi brute force;
xi. Transport Layer Security (TLS), e altre misure di sicurezza durante il trasferimento;
xii. protezione contro gli attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS); e
xiii. politiche e pratiche rigorose in materia di cancellazione dei dati.

Il fornitore dovrebbe essere in grado di dimostrare, a beneficio del cliente, che le misure tecniche, operative e organizzative in materia di sicurezza e protezione dei dati sono fornite in modo continuo e adeguato.

Si tratta di un concetto analogo, in termini di impostazione e di approccio, rispettivamente, i) agli articoli 25 e 32 GDPR [regolamento (UE) 2016/679]; ii) alla direttiva NIS2 [EUR-Lex)], iii) al sistema di certificazione della cibersicurezza di cui al regolamento sulla cibersicurezza (UE) 2019/881.

Tra gli esempi di ciò che il fornitore dovrebbe dimostrare figurano:
i. politiche in materia di sicurezza interna, affidabilità, monitoraggio, violazione della sicurezza o altre politiche di gestione degli incidenti
ii. la conformità a determinati standard aperti non proprietari comunemente usati nel settore pertinente;
iii. certificazione o altra forma di garanzia oppure un altro strumento di conformità, ai sensi del pertinente diritto nazionale applicabile o dei pertinenti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza sviluppati a norma del regolamento (UE) 2019/881 (regolamento sulla cibersicurezza); oppure
iv. norme tecniche di regolamentazione, se e ove applicabili nel settore o nei settori pertinenti.

Normative basate sul rischio: per molti fornitori che operano nell'UE, nonché per alcuni clienti, possono applicarsi determinate normative basate sul rischio. Ciò si traduce generalmente in un aumento dei livelli di obblighi e responsabilità in materia di sicurezza, con violazioni e altri incidenti che comportano conseguenze giuridiche, reputazionali e di altro tipo più gravi. Si raccomanda pertanto vivamente di prendere in considerazione tali normative basate sul rischio prima di concludere un accordo di servizi nonché durante la sua esecuzione.

Alcuni esempi di normative basate sul rischio applicabili sono la direttiva NIS 2 (NIS 2), la direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (CER), il regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), il regolamento sulla ciberresilienza, il regolamento sulla cibersicurezza e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), nonché eventuali norme previste dalle legislazioni nazionali.

Nelle presenti clausole contrattuali il termine "incidente" è utilizzato in relazione sia alla sicurezza che alla continuità operativa (*cfr. sezione "Definizioni"*).

La clausola 1.4 comprende, ad esempio, anche le notifiche ai sensi dell'articolo 33 del GDPR e dell'articolo 23 della direttiva NIS 2.

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dalla sicurezza e dalla continuità operativa. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

1. Sicurezza dei dati e continuità operativa

1.1. Disposizioni generali

1.1.1. Il fornitore si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative più appropriate per garantire che il livello di sicurezza e resilienza sia proporzionato ai rischi presentati dai servizi e al loro uso previsto e ragionevolmente prevedibile in relazione al processo di passaggio.

1.1.2. Inoltre il fornitore si impegna a prevenire interruzioni del servizio e a mantenerne la continuità durante il processo di passaggio. Ciò comprende la messa in atto e il mantenimento di un'adeguata gestione della continuità operativa che preveda misure di pianificazione di emergenza e di ripristino in caso di disastro basate sulle migliori pratiche consolidate e sulle norme di mercato. Tali misure devono essere aggiornate e periodicamente riesaminate e testate dal fornitore.

1.2. **Sicurezza**

1.2.1. In aggiunta alla clausola 1.1.1, il fornitore deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante il processo di passaggio. Ciò riguarda, in particolare, la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione.

1.2.2. Il fornitore deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate per mantenere un livello di sicurezza proporzionato al livello di rischio durante il processo di passaggio. Ciò comprende: i rischi pertinenti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati, alla gestione dell'identità e al controllo dell'accesso, alla portabilità dei dati, al recupero dei dati, alla riservatezza, all'integrità e alla disponibilità continue dei dati, nonché qualsiasi altro rischio connesso a un passaggio efficace.

1.2.3. Le misure di cui alle clausole 1.1.1 e 1.2.1 devono garantire almeno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) riservatezza, integrità, disponibilità continue dei dati e resilienza dei servizi, dei dati esportabili e delle risorse digitali;

(b) ripristino della disponibilità e dell'integrità dei dati e accesso agli stessi in modo ragionevolmente tempestivo in caso di incidente; e

(c) monitoraggio continuo nonché prove, valutazioni e analisi periodiche dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei servizi, dei dati esportabili e delle risorse digitali.

1.3. **Continuità operativa**

1.3.1. In aggiunta alla clausola 1.1.2, il fornitore deve in particolare:

(a) agire con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e proseguire la fornitura dei servizi nell'ambito dell'accordo; e

(b) fornire informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura dei servizi.

1.4. **Notifiche**

1.4.1. Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione alle presenti clausole relative alla sicurezza e alla continuità operativa tramite [*le parti indicano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici adeguati*].

1.4.2. Il fornitore deve informare il cliente di eventuali incidenti. Il fornitore deve comunicare l'incidente senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 (settantadue) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che non sia soggetto a un obbligo normativo che richieda la trasmissione di un avvertimento o una notifica analoga entro un termine più breve.

1.4.3. La notifica del fornitore deve includere le informazioni necessarie affinché il cliente possa valutare le conseguenze dell'incidente. Il fornitore deve assistere e cooperare tempestivamente, efficacemente, ragionevolmente e senza costi aggiuntivi con il cliente (anche con terzi autorizzati dal cliente) in merito a qualsiasi azione investigativa che il cliente ha il diritto di intraprendere conformemente al diritto dell'UE e nazionale applicabile.

1.4.4. Qualora sia o possa essere interessato da un incidente, il fornitore deve adottare le misure necessarie più adeguate per ridurre al minimo l'impatto dell'incidente e impedirne il ripetersi. Ciò non pregiudica gli altri diritti spettanti al cliente a norma dell'accordo o del diritto dell'UE o nazionale applicabile.

1.5. **Varie**

1.5.1. Su richiesta del cliente, il fornitore deve trasmettergli senza indebito ritardo una sintesi degli elementi fondamentali delle proprie misure di sicurezza e della relativa gestione della sicurezza, nonché della propria gestione della continuità operativa e delle relative emergenze e di qualsiasi loro modifica sostanziale.

1.5.2. Su richiesta del cliente, il fornitore deve trasmettergli senza indebito ritardo ulteriori dettagli a integrazione della sintesi di cui sopra, quali i risultati delle prove e le evidenze di affidabilità. In tal caso, il fornitore può chiedere al cliente di firmare un accordo di non divulgazione prima di condividere tali dettagli. L'accordo di non divulgazione deve tuttavia prevedere le consuete eccezioni e non incidere in alcun modo sugli altri termini del presente paragrafo, sull'accordo o sul diritto dell'UE o nazionale applicabile. Il fornitore ha il diritto di chiedere che i dettagli siano condivisi solo in base al principio della necessità di sapere, anche con i suoi fornitori designati o altri fornitori terzi pertinenti del cliente.

Tali consuete eccezioni comprendono qualsiasi informazione (o parte pertinente della stessa) i) che è già di dominio pubblico, ii) che il cliente è tenuto a divulgare in base a) al diritto applicabile, o b) a qualsiasi ordinanza di un'autorità governativa o di un'altra autorità di regolamentazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ordinanze giudiziarie, provvedimenti emessi ai sensi del GDPR o della direttiva NIS 2).

1.6. **Ordine di prevalenza**

Fatte salve le clausole contrattuali standard ai sensi del GDPR, in caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative alla sicurezza e alla continuità operativa e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante la sicurezza e la continuità operativa, prevalgono le presenti clausole.

ALLEGATO IX

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative alla non dispersione

Gli accordi sul trattamento dei dati comprendono spesso vari documenti accessori che fanno riferimento a materiali e informazioni supplementari che possono essere ampiamente dispersi tra diversi archivi. Ciò rende difficile per i potenziali clienti trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per valutare gli obblighi contrattuali e giuridici delle parti e le loro implicazioni.

Nell'ambito del processo di passaggio, la trasparenza è molto importante. Un potenziale cliente ha bisogno di accedere facilmente accesso a informazioni, documenti, materiali e dati di contatto pertinenti e aggiornati, anche prima di concludere un contratto con il fornitore. Le clausole contrattuali standard relative alla non dispersione garantiscono la simmetria tra informazioni e comunicazioni.

Le presenti clausole contrattuali standard aiutano sia il cliente che il fornitore ad accedere in modo pratico e agevole a informazioni, documenti, materiali e dati di contatto pertinenti e aggiornati. Esse mirano a creare un ambiente di trasparenza tra le parti e a garantire che non vi siano ostacoli contrattuali al processo di passaggio, consentendo al cliente di trovare nell'accordo tutte le informazioni pertinenti e aggiornate in merito ai propri diritti e obblighi. Ciò contribuirà a stabilire un rapporto giuridico equo ed equilibrato tra il cliente e il fornitore e, in generale, all'equità contrattuale sostenuta dal regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati").

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dalla dispersione. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

1. **Non dispersione**

1.1. **Condizioni introduttive e disposizioni contrattuali**

1.1.1. Il fornitore garantisce che tutte disposizioni contrattuali siano facilmente, prontamente e costantemente disponibili e accessibili per il cliente a) in un unico apposito luogo online sicuro e b) in un formato comprensibile, leggibile dall'uomo e da dispositivo automatico. Inoltre il fornitore garantisce che le disposizioni contrattuali siano scaricabili o comunque esportabili per il cliente in modo completo e strutturato.

1.1.2. Le disposizioni contrattuali devono comprendere almeno:

(a) **nome e indirizzo**: la denominazione ufficiale completa del fornitore come soggetto giuridico, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la forma giuridica ufficiale, il numero di registrazione nazionale, l'indirizzo ufficiale completo e il numero di partita IVA del fornitore;

(b) **accordo aggiornato:** l'accordo in corso e munito di data (e, se disponibili, le copie esecutive dello stesso), comprese tutte le clausole, le offerte accettate, le condizioni, le politiche, le informazioni, la documentazione, i programmi, i documenti e gli allegati applicabili tra il fornitore e il cliente;

(c) **documentazione storica:** la documentazione storica degli accordi muniti di data, accompagnata, se possibile, da eventuali clausole e condizioni accessorie, comprese eventuali politiche, informazioni, documentazione, programmi, documenti, allegati o quant'altro sia stato precedentemente applicabile tra il fornitore e il cliente,

i) comprese le prove delle modifiche unilaterali consentite e le rispettive date di entrata in vigore, come stabilito dalle clausole contrattuali tipo relative al divieto di modifica.

Per le modifiche unilaterali consentite e le rispettive date di entrata in vigore, cfr. Clausole contrattuali standard relative al divieto di modifica.

(d) **ecosistema del trattamento e della fornitura dei dati:** la documentazione storica aggiornata e l'elenco dettagliato dei subappaltatori, dei responsabili del trattamento dei dati e/o di altri pertinenti portatori di interessi nel contesto dell'ecosistema della catena di approvvigionamento del fornitore, compresi i nomi e gli indirizzi di cui alla clausola 1.1.2, lettera a) di cui sopra;

(e) **dati di contatto:** gli attuali dati di contatto del fornitore, compresi i dettagli sulle funzioni del referente principale, del referente tecnico principale e del referente contrattuale e amministrativo principale, inclusi i rispettivi titoli delle funzioni, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica concordati dalle parti;

(f) **rendicontazione sulle prestazioni operative:** ove tecnicamente fattibile, una panoramica aggiornata e storica della rendicontazione delle prestazioni operative predisposta dal fornitore in merito al servizio prestato e ad altri obblighi nell'ambito dell'accordo; e

(g) **notifiche:** eventuali notifiche legali e altre notifiche pertinenti munite di data, trasmesse tra le parti o a una parte relativamente alle disposizioni contrattuali di cui alla clausola 1.1.2, lettere a) e b).

In varie situazioni, il regolamento sui dati impone al fornitore di fornire le informazioni richieste al cliente. Tali obblighi si riflettono nelle clausole contrattuali standard pertinenti. Ad esempio, le informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e il trasferimento dei dati (articolo 26 del regolamento sui dati) sono incluse nelle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita; l'obbligo di fornire informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi si riflette nelle clausole contrattuali standard relative alla sicurezza e alla continuità operativa e nelle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita.

1.2. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative alla non dispersione della documentazione contrattuale applicabile e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile per quanto riguarda l'oggetto delle presenti clausole, prevalgono queste ultime.

ALLEGATO X

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative alla responsabilità

Sebbene una clausola relativa alla responsabilità sia solitamente inclusa nell'accordo generale tra il cliente e il fornitore, le disposizioni delle presenti clausole contrattuali standard relative alla responsabilità riflettono lo spirito del regolamento (UE) 2023/2854 (di seguito "regolamento sui dati") per quanto riguarda l'importanza di diritti e obblighi equi, ragionevoli e non discriminatori, e, in quanto tali, possono costituire un'utile integrazione delle disposizioni standard di un accordo in materia di responsabilità.

Si raccomanda pertanto l'inclusione di tale clausola, in quanto è essenziale per garantire l'equilibrio del rapporto contrattuale tra le parti e fornisce incentivi al rispetto dei diritti e degli obblighi concordati dalle parti. In particolare, le piccole e medie imprese e altre organizzazioni possono trovare utili queste clausole contrattuali standard in fase di definizione delle disposizioni in materia di responsabilità previste nei loro accordi. Il cliente e il fornitore sono liberi di concordare diritti e obblighi aggiuntivi nel loro contratto. L'inserimento della presente clausola non dispensa le parti dal garantire il rispetto delle disposizioni imperative applicabili del diritto dell'UE o nazionale e dall'adeguarla di conseguenza.

Prima di concludere un accordo, il cliente può esaminare il mercato assicurativo al fine di individuare il prodotto assicurativo più adatto alle sue esigenze. È consigliabile consultare un esperto specializzato in materia di assicurazioni.

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dalla responsabilità. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

Responsabilità illimitata

Di norma, ciascuna parte dell'accordo dovrebbe essere responsabile illimitatamente in caso di dolo, comportamento doloso o colpa grave, compresa la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati dell'altra parte o dell'obbligo di non utilizzare i dati per fini diversi da quelli espressamente concordati dalle parti.

Le clausole contrattuali standard raccomandano di operare una distinzione tra i casi in cui la violazione è intenzionale e quelli in cui è causata da un comportamento doloso e di chiarire che sono contemplate tutte le azioni intenzionali, indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. In alcune giurisdizioni, "comportamento doloso" può essere sinonimo di "dolo". In tali casi, le parti possono decidere di non distinguere tra comportamento doloso e dolo.

Deroghe alla responsabilità illimitata

I servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo (articolo 31, paragrafo 2, del regolamento sui dati) non sono generalmente intesi al trattamento di dati sensibili (ad esempio segreti commerciali, dati personali o dati di produzione effettiva). Tali versioni non destinate alla produzione non sono in genere sufficientemente sviluppate per tale trattamento e non dispongono delle capacità, dei controlli e della configurazione che ci si potrebbe ragionevolmente attendere dalla versione destinata alla produzione. Il cliente è fortemente scoraggiato dal trattare i dati di produzione effettiva in tali versioni non destinate alla produzione. Le presenti clausole contrattuali standard propongono che, qualora decida comunque di farlo, il cliente se ne assume i rischi e il fornitore non è responsabile qualora in tali casi si verifichino violazioni della riservatezza dei dati. In questa situazione possono applicarsi disposizioni specifiche in materia di responsabilità concordate dalle parti.

Analogamente, il regolamento sui dati prevede situazioni in cui determinati obblighi non si applicano ai servizi le cui caratteristiche principali sono state per la maggior parte personalizzate o i cui componenti sono stati tutti sviluppati per un singolo cliente o per servizi forniti in un ambiente non destinato alla produzione. Pertanto la responsabilità dovrebbe essere espressamente concordata anche per questi casi.

Responsabilità limitata

È prassi commerciale corrente che le parti decidano di limitare la loro responsabilità (in particolare quella del fornitore) in alcuni casi. Le presenti clausole contrattuali standard propongono tre opzioni principali di limitazione della responsabilità:

— **opzione A:** la responsabilità è limitata all'importo individuato dalle parti sulla base di una valutazione del rischio. Nell'ambito di questa opzione, entrambe le parti effettuano una valutazione del rischio e comunicano le proprie conclusioni all'altra parte nella fase precontrattuale. L'altra parte può respingere la valutazione del rischio ricevuta. In tale caso, le parti possono applicare una delle altre opzioni di limitazione della responsabilità.

Possono intervenire cambiamenti nel volume dei servizi prestati dal fornitore nonché una modifica del relativo ambito (aggiunta di nuovi servizi o cancellazione di alcuni servizi). Ciò potrebbe richiedere modifiche della valutazione del rischio e le parti dovrebbero adeguare il limite di responsabilità per tenere conto della situazione di rischio effettiva. Le parti sono incoraggiate a esaminare l'esempio fornito dal modello di valutazione del rischio nell'ambito dell'opzione A onde essere consapevoli dei rischi connessi ai servizi di trattamento dei dati per la loro specifica attività;

— **opzione B**: la responsabilità è limitata ai danni diretti. Sono esclusi i danni indiretti come il mancato guadagno o i mancati risparmi. Questa opzione può anche essere combinata con le opzioni A e C (ossia la responsabilità è limitata ai danni diretti che però non devono superare un importo stabilito dalle parti a seguito di una valutazione del rischio o determinato su un'altra base);

— **opzione C**: la responsabilità delle parti è limitata a un importo massimo prestabilito, che può essere calcolato, ad esempio, sulla base i) di un importo pari alle spese annue singole/multiple (pagate e dovute) dal cliente al fornitore; ii) della copertura assicurativa sottoscritta dal fornitore in relazione ai servizi; ii) dell'importo massimo coperto dall'assicurazione generale di responsabilità professionale del fornitore; o iv) di una combinazione di diverse formule, ad esempio una formula collegata al valore monetario dei servizi moltiplicato per un importo pari alle spese annue complessive (pagate o (non ancora) dovute ai sensi dell'accordo) per i servizi.

Indennizzo: le presenti clausole contrattuali standard non prevedono disposizioni in materia di indennizzo. Le parti sono incoraggiate a valutare se e, eventualmente, in che misura una parte possa dover indennizzare e manlevare l'altra parte nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi conseguente o relativa a una violazione sostanziale degli obblighi previsti dall'accordo commessa mediante atti od omissioni dalla parte responsabile, dai suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori. Nel caso dei clienti, l'indennizzo può applicarsi, ad esempio, alla violazione da parte del fornitore degli obblighi di riservatezza o in materia di divieto d'uso o violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Per i fornitori, l'indennizzo può coprire la violazione da parte del cliente dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o eventuali pretese di terzi avanzate nei confronti del fornitore in relazione all'hosting di contenuti illegali da parte del cliente.

1. **Responsabilità**

1.1. **Responsabilità illimitata**

1.1.1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, commessa con dolo, comportamento doloso o colpa grave, la parte che l'ha commessa è responsabile di tutti i danni, fatta salva la clausola 1.2. [OPZIONE] [Salvo quanto stabilito alla clausola 1.2, il fornitore è responsabile illimitatamente di tutti i danni causati al cliente da una violazione della riservatezza dei dati del cliente trattati nell'ambito del presente accordo.]

1.1.2. In caso di violazione dell'obbligo di astenersi dall'utilizzare i dati di una parte per fini diversi da quelli espressamente concordati dalle parti, la parte che l'ha commessa è responsabile illimitatamente di tutti i danni.

L'opzione di cui alla clausola 1.1.1 è intesa a garantire la riservatezza di tutti i dati del cliente conformemente ai diritti e agli obblighi di riservatezza e nella misura concordata nell'accordo. Ai sensi del diritto applicabile (ad esempio il GDPR, la direttiva NIS 2 ecc.), un destinatario di informazioni riservate può essere tenuto a divulgare determinate informazioni a determinate persone o organizzazioni per finalità concordate ed esplicitamente descritte nell'accordo.

1.2. **Deroghe alla responsabilità illimitata**

1.2.1. Se le parti concordano la responsabilità illimitata di cui alla clausola 1.1.1, la responsabilità illimitata del fornitore non si applica ai servizi di trattamento dei dati del cliente forniti come versione non destinata alla produzione.

Cfr. l'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento sui dati e la nota esplicativa "Deroghe alla responsabilità illimitata" delle presenti clausole contrattuali standard.

1.2.2. Il fornitore non è responsabile:

(a) degli obblighi non applicabili ai servizi di trattamento dei dati ai sensi i) dell'articolo 23, lettera d), del regolamento sui dati (conseguimento dell'equivalenza funzionale); ii) dell'articolo 29 (abolizione graduale delle tariffe di passaggio); o iii) dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento sui dati (aspetti tecnici del passaggio) se le caratteristiche principali dei servizi di trattamento dei dati del fornitore sono per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche del cliente o se i loro componenti sono stati tutti sviluppati per le finalità del cliente e se tali servizi di trattamento dei dati non sono offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati. La deroga si applica se il fornitore ha informato il cliente, prima della conclusione dell'accordo per i servizi di trattamento dei dati, che le suddette disposizioni del regolamento sui dati non si applicano a tali servizi;

(b) di una violazione degli obblighi relativamente al passaggio dai servizi di trattamento dei dati ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo.

1.3. **Responsabilità limitata**

Opzione A: importo determinato da una valutazione del rischio

1.3.1. Le parti convengono che la loro responsabilità in caso di violazione colposa degli obblighi previsti dal presente accordo sarà limitata all'importo di [...] per evento, anche qualora una serie di eventi connessi sia applicabile come un unico evento. L'importo è determinato dalla parte lesa in buona fede sulla base di una valutazione del rischio o di altre stime concordate dalle parti nell'allegato 1 (modello per la valutazione del rischio). La valutazione del rischio è effettuata e trasmessa all'altra parte [... giorni] prima della conclusione dell'accordo. Se la valutazione del rischio non è respinta dall'altra parte, l'accordo è concluso su tale base.

Le parti possono convenire in qualsiasi momento di rivalutare il rischio allo scopo di riflettere l'evoluzione della situazione di rischio per quanto riguarda i servizi. A tal fine possono utilizzare il modello riportato nell'esempio [modello di valutazione del rischio]. Se la nuova valutazione comporta un aumento o una diminuzione del rischio per la parte, quest'ultima può chiedere di negoziare il limite di responsabilità per i servizi al fine di riflettere la variazione del rischio ad essi associato o il soddisfacimento di condizioni supplementari, tra cui la fissazione dei prezzi o modifiche dell'accordo sul livello dei servizi concordato. Le parti possono convenire che, in caso di mancato accordo entro [tre mesi dalla richiesta della parte], il limite di responsabilità inizialmente concordato rimarrà invariato.

Opzione B: danni diretti

1.3.2. Le parti convengono che la loro responsabilità in caso di violazione colposa degli obblighi previsti dal presente accordo sarà limitata ai danni diretti causati da tale violazione.

1.3.3. I danni diretti comprendono anche: i) le spese sostenute per determinare la causa e l'entità dei danni; ii) i costi sostenuti dalla parte lesa per prevenire o limitare i danni diretti, purché tali costi abbiano avuto effettivamente tale effetto; iii) i danni causati da dati corrotti, indisponibili o perduti; e iv) i costi sostenuti da una parte per garantire che i servizi soddisfino i livelli di utilizzo concordati nell'accordo, qualora l'altra parte non abbia posto rimedio a tale violazione entro il termine concordato.

1.3.4. Qualora una serie di eventi connessi sia applicabile come un unico evento, la responsabilità complessiva di una parte nei confronti dell'altra parte per i danni diretti di cui alla frase precedente è limitata all'importo di [...].

Opzione C: importo massimo

1.3.5. Le parti convengono che la loro responsabilità in caso di violazione colposa degli obblighi previsti dal presente accordo, anche qualora una serie di eventi connessi sia applicabile come un unico evento, sarà limitata a un importo massimo di [...].

1.4. **Notifiche**

Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione alle presenti clausole relative alla responsabilità tramite [*le parti indicano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici adeguati*].

1.5. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative alla responsabilità e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante la responsabilità nell'ambito delle presenti clausole, prevalgono queste ultime.

Appendice 1

Modello di valutazione dei rischi

Per determinare i rischi associati al servizio, una parte effettua una valutazione tenendo conto dei rischi specifici di inadempimento colposo dell'altra parte nell'ambito dell'accordo.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata in buona fede. Dovrebbe riflettere realisticamente i potenziali danni. Se gli importi stimati sono troppo bassi, la responsabilità per i danni più elevati sarà esclusa. Se gli importi stimati sono troppo elevati, l'altra parte potrebbe rifiutare di assumersi la responsabilità o imporre costi più elevati.

Se necessario, possono essere inclusi rischi aggiuntivi.

Descrizione del rischio		Stima dei danni
Interruzione dell'attività Perdita di fatturato causata da un inadempimento contrattuale. Può essere preso in considerazione un potenziale periodo di inattività del servizio nonché le sue implicazioni per l'attività commerciale o operativa della parte.	EUR	
Recupero dei dati Costi presunti per il recupero di dati perduti, non disponibili o corrotti. Le parti possono essere tenute ad attuare misure di attenuazione del rischio, ad esempio disponendo di dati di backup presso un altro fornitore o nei loro locali.	EUR	
Sanzioni amministrative pecuniarie Le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese comprendono, ad esempio, sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa in materia di protezione dei dati o delle disposizioni regolamentari derivanti dalla prestazione del servizio da parte del fornitore.	EUR	
Perdita di segreti aziendali La divulgazione di segreti aziendali può comportare la perdita di opportunità commerciali. Tali danni possono essere risarcibili per legge.	EUR	
Violazione dei dati personali e azioni correttive Una violazione dei dati personali può comportare vari tipi di costi diretti relativi alle spese legali e giudiziarie nonché alle azioni correttive volte a eliminare eventuali problemi di qualità dei dati connessi alla violazione.	EUR	
Danno reputazionale Le parti possono considerare l'impatto sulla reputazione dell'impresa e quali misure saranno necessarie (ad esempio pubblicità e campagne per compensare l'impatto sulla reputazione). Tali costi possono essere difficili da recuperare integralmente nei procedimenti giudiziari.	EUR	
Responsabilità civile La responsabilità civile copre la responsabilità potenziale, ad esempio nei confronti di fornitori, clienti, subappaltatori e terzi.	EUR	
Rischio totale di danni potenziali (somma)	**EUR**	

Poiché i servizi di trattamento dei dati sono forniti in modo scalabile ed elastico, sia l'uso del servizio reso dal fornitore che il rischio di responsabilità possono variare nel corso dell'accordo, spesso nell'ambito degli accordi sul livello dei servizi. Nel valutare i rischi al momento della conclusione dell'accordo o su base ricorrente, si consiglia alle parti di tenere conto dell'evoluzione della natura e del volume dei servizi oltre ai potenziali danni massimi teorici. Ciò consente di determinare un valore più realistico per l'utilizzo medio o previsto del servizio. Le parti dovrebbero inoltre allineare la valutazione alla loro pianificazione interna. Non tutte le categorie di rischio elencate possono applicarsi allo stesso modo a un cliente e a un fornitore o all'area di attività specifica di un cliente.

ALLEGATO XI

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

relative al divieto di modifica

È importante che le parti possano far valere i diritti e gli obblighi concordati contrattualmente e che questi non siano modificati unilateralmente, salvo nel rispetto di condizioni chiare e concordate congiuntamente. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese o altre organizzazioni, che potrebbero non disporre di risorse sufficienti per valutare il possibile impatto di tali modifiche unilaterali sulle loro attività e sulla loro missione. Le clausole contrattuali standard relative al divieto di modifica sono intese a fornire maggiore chiarezza e fiducia alle parti in sede di definizione delle condizioni relative alle modifiche unilaterali. Le presenti clausole contrattuali standard affrontano gli scenari pertinenti e le possibili disposizioni contrattuali ad essi associate. Mirano a garantire che le modifiche unilaterali non ledano gli interessi di nessuna parte.

Approccio alle modifiche unilaterali

Come regola generale, l'accordo (comprese le clausole contrattuali standard) non può essere modificato unilateralmente da nessuna parte e deve essere concordato congiuntamente. Determinate modifiche unilaterali sono consentite solo nel rispetto delle condizioni rigorose previste dalle presenti clausole contrattuali standard. Ciò si riflette nelle clausole da 1.1.1 a 1.1.3 delle presenti clausole contrattuali standard.

Le presenti clausole contrattuali standard riconoscono che, in determinate circostanze, il fornitore dovrebbe poter proporre modifiche unilaterali dei servizi forniti. Tali modifiche sono denominate "modifiche unilaterali consentite" e figurano nelle clausole da 1.1.3 a 1.1.6 delle presenti clausole contrattuali standard. Una modifica unilaterale consentita può essere proposta solo una volta e deve soddisfare le seguenti condizioni:

(1) migliorare la posizione del cliente per quanto riguarda l'utilizzo del servizio dal punto di vista contrattuale, finanziario, organizzativo, operativo, del livello dei servizi, del rispetto degli obblighi normativi o da un altro punto di vista; e

(2) essere notificata al cliente entro 30 giorni di calendario prima di entrare in vigore nei suoi confronti.

Questo periodo di notifica consentirà al cliente di valutare le informazioni fornite nonché la fattibilità e l'impatto per il cliente e i rispettivi portatori di interessi, sistemi e servizi.

In allegato sono disponibili altre clausole contrattuali standard raccomandate dalla Commissione riguardanti aspetti specifici diversi dal divieto di modifica. Le parti sono incoraggiate a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare anche tali altre clausole, poiché sono state elaborate per essere coerenti e rafforzarsi a vicenda.

1. **Divieto di modifica**

1.1. **Modifica**

1.1.1. Qualsiasi modifica dell'accordo ("modifica") deve essere effettuata per iscritto, compreso mediante mezzi elettronici adeguati, e sarà soggetta al previo consenso reciproco, compreso mediante mezzi elettronici adeguati.

1.1.2. In deroga alla clausola 1.1.1, il fornitore ha il diritto di modificare l'accordo ove necessario per conformarsi al diritto imperativo applicabile che non era ancora vigente prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

1.1.3. Fatto salvo quanto previsto alla clausola 1.1.2, il fornitore ha il diritto di proporre una modifica unilaterale dei servizi solo se:

(a) tale modifica è vantaggiosa ai fini dell'uso dei servizi di trattamento dei dati da parte del cliente, ad esempio in quanto consiste in aggiornamenti che comportano un potenziamento significativo del servizio oppure è necessaria per motivi di sicurezza; e

(b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle clausole da 1.1.4 a 1.1.6 ("modifica unilaterale consentita").

1.1.4. Nessuna modifica unilaterale proposta ai sensi della clausola 1.1.3 può essere utilizzata dal fornitore per attuare o applicare, direttamente o indirettamente, modifiche retroattive oppure per modificare clausole dell'accordo relative a uno o più degli aspetti seguenti:

(a) la scelta della legge applicabile e la scelta del foro competente;

(b) le modifiche dell'accordo o la procedura per modificare l'accordo;

(c) la durata e la risoluzione;

(d) la responsabilità;

(e) la riservatezza;

(f) le modalità per il ricorso al subappalto e le modalità per il cambiamento dei subappaltatori;

(g) i diritti di accesso e di informazione;

(h) gli obiettivi qualitativi del livello dei servizi;

Le modifiche riguardanti gli obiettivi prestazionali quantitativi e qualitativi dei servizi già stabiliti nell'ambito dei livelli dei servizi concordati, con le relative penali e/o i relativi crediti di servizio, possono essere proposte come modifica unilaterale consentita ai sensi della clausola 1.1.3.

(i) le norme in materia di fissazione dei prezzi o altre norme finanziarie;

Una modifica delle spese concordate può essere proposta come modifica unilaterale consentita ai sensi della clausola 1.1.3, ma le norme di base, come la metodologia di indicizzazione dei prezzi, devono essere concordate congiuntamente dalle parti.

(j) il luogo in cui i dati sono trattati o conservati se questo si trova all'esterno dell'UE.

Le modifiche tra luoghi all'interno dell'UE possono essere concordate dalle parti sin dall'inizio del loro rapporto contrattuale o possono essere proposte dal fornitore come modifica unilaterale consentita. Tuttavia, quando il luogo in cui i dati sono trattati o conservati cambia da un luogo all'interno dell'UE a un luogo all'esterno dell'UE o da un luogo all'esterno dell'UE a un altro luogo all'esterno dell'UE, tale cambiamento dovrebbe essere concordato congiuntamente dalle parti.

1.1.5. Qualora proponga una modifica unilaterale consentita, il fornitore deve:

(a) darne notizia al cliente entro 30 giorni di calendario, salvo diversamente disposto dal diritto applicabile, prima che la modifica unilaterale consentita proposta diventi efficace;

(b) fornire al cliente, in modo chiaro e comprensibile, informazioni comprendenti:

i) l'ambito di applicazione, i dettagli e i termini della modifica unilaterale consentita proposta;

ii) il motivo per cui la modifica unilaterale consentita proposta è necessaria, anche per quanto riguarda il vantaggio che il cliente ne trae ai fini dell'uso dei servizi di trattamento dei dati;

iii) la differenza tra la situazione corrente e la situazione successiva alla modifica unilaterale consentita proposta. Ciò comprende, in particolare, qualsiasi conseguenza contrattuale, finanziaria, organizzativa, operativa, in termini di livello dei servizi e di conformità giuridica per il cliente, se del caso;

La descrizione di tale differenza dovrebbe illustrare la situazione prevista per quanto riguarda i pertinenti tipi di clienti esistenti, tenendo conto delle categorie di cui alla clausola 1.1.5, lettera b), punto iii). Ciò al fine di garantire che le implicazioni più probabili di una modifica unilaterale notificata siano visibili e comprese dal cliente. A tale riguardo, questa clausola non impone al fornitore di trasmettere una valutazione personalizzata per i singoli clienti.

iv) il calendario previsto per l'implementazione e l'attuazione, e la correlata data di entrata in vigore della modifica unilaterale consentita proposta.

1.1.6. Se il fornitore soddisfa le condizioni di cui alla clausola 1.1.5, la modifica unilaterale consentita proposta sarà considerata accettata dal cliente alla data di entrata in vigore della modifica unilaterale consentita.

1.1.7. Se il fornitore viola le clausole da 1.1.2 a 1.1.5 in relazione alla modifica dell'accordo, il cliente avrà il diritto di risolvere l'accordo senza costi aggiuntivi e di ottenere un risarcimento per il danno subito (compresi i costi per il passaggio a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati). Ciò non pregiudica gli altri diritti e mezzi di ricorso del cliente, anche per quanto riguarda la richiesta di provvedimenti ingiuntivi presso qualsiasi organo giurisdizionale competente per ottenere la prosecuzione della fornitura dei servizi da parte del fornitore come concordato e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Se la modifica dell'accordo da parte del fornitore non è in linea con le disposizioni contrattuali, il cliente dovrebbe poter esercitare il diritto di risoluzione, il che, in pratica, dovrebbe comportare anche la presentazione di un preavviso di passaggio per avviare la relativa procedura (cfr. l'opzione A delle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita se le parti avevano concordato un piano di passaggio e uscita o l'opzione B in caso di passaggio automatizzato in autonomia). Tuttavia in tali casi il cliente dovrebbe avere il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere stato "costretto" a passare a un altro fornitore, compresi i costi sostenuti e altri danni correlati (cfr. clausole contrattuali standard relative alla responsabilità).

1.2. **Notifiche**

Le parti convengono di effettuare tutte le reciproche notifiche in relazione alle presenti clausole relative al divieto di modifica tramite (*le parti compilano i mezzi di comunicazione scelti, compresi mezzi elettronici*).

1.3. **Ordine di prevalenza**

In caso di conflitto o difformità tra le presenti clausole relative al divieto di modifica e qualsiasi altra disposizione, clausola o condizione contrattuale o altro accordo applicabile riguardante modifiche dell'accordo che rientrano nell'ambito delle presenti clausole, prevalgono queste ultime.

ALLEGATO XII

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

Definizioni

Ai fini delle clausole contrattuali standard, i termini utilizzati sono definiti come segue:

"accordo" indica l'accordo scritto tra le parti in materia di fornitura di servizi, eventuali modifiche o integrazioni dello stesso, nonché tutti gli atti relativi all'esecuzione dell'accordo o degli accordi, comprese in particolare le sue appendici;

"appendice" indica un'appendice, un programma o un allegato cui si fa espresso riferimento nell'accordo;

"cliente dei servizi di trattamento dei dati (cliente)", quale definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento sui dati, indica una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l'obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;

"dati", quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento sui dati, indica qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

"regolamento sui dati" indica il regolamento (UE) 2023/2854;

"tariffe di uscita dei dati", quali definite all'articolo 2, punto 35), del regolamento sui dati, indica le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l'estrazione dei loro dati attraverso la rete dall'infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l'invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;

"servizio di trattamento dei dati", quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento sui dati, indica un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi. Ai fini del presente accordo, i suddetti servizi di trattamento dei dati riguardano quelli forniti o che devono essere forniti dal fornitore al cliente secondo quanto concordato nell'ambito dell'accordo;

"fornitore di destinazione", come indicato all'articolo 2, punto 34), del regolamento sui dati, indica il fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione a cui passa il cliente di un servizio di trattamento dei dati al fine di utilizzare un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso tipo di servizio, o un altro servizio;

"fornitore di origine", come indicato all'articolo 2, punto 34), del regolamento sui dati, indica il soggetto giuridico con il quale il cliente ha instaurato un rapporto contrattuale per quanto riguarda la fornitura di servizi di trattamento dei dati e di altri servizi da parte del fornitore ai sensi dell'accordo, e che il cliente intende abbandonare per passare a un altro fornitore;

"risorse digitali", quali definite all'articolo 2, punto 32), del regolamento sui dati, indica elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d'uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;

"dati esportabili", quali definiti all'articolo 2, punto 38), del regolamento sui dati, indica i dati di ingresso e uscita, inclusi i metadati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;

"incidente" indica una violazione della sicurezza fisica, tecnica o organizzativa o un incidente o evento analogo che può avere un impatto significativo sulla sicurezza e sulla continuità operativa in quanto ha causato o può causare una grave perturbazione dei sistemi e delle operazioni informatiche applicabili utilizzate tra il fornitore e il cliente durante il processo di passaggio, o in relazione all'utilizzo dei servizi, dei dati esportabili e delle risorse digitali del cliente da parte del cliente stesso. Si vedano le clausole contrattuali standard relative alla sicurezza dei dati e alla continuità operativa;

"interoperabilità", quale definita all'articolo 2, punto 40), del regolamento sui dati, indica la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

"metadati", quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento sui dati, indica una descrizione strutturata del contenuto o dell'uso dei dati che agevola la ricerca o l'utilizzo di tali dati;

"dati non personali", quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento sui dati, indica i dati diversi dai dati personali;

"infrastruttura TIC locale", quale definita all'articolo 2, punto 33), del regolamento sui dati, indica un'infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;

"altri servizi" indica tutti i servizi professionali di qualsiasi natura prestati dal fornitore al cliente nell'ambito dell'accordo, quali definiti nell'accordo stesso, che non sono servizi di trattamento dei dati;

"parte" indica il cliente o il fornitore;

"parti" indica sia il cliente che il fornitore;

"dati personali", quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"));

"piano" indica il piano di passaggio e uscita di cui all'opzione A delle clausole contrattuali standard relative al passaggio e all'uscita, concordato tra le parti nell'ambito dell'accordo;

"trattamento", quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento sui dati, indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"fornitore di servizi di trattamento dei dati (fornitore)" indica una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un cliente con l'obiettivo di fornire uno o più servizi di trattamento dei dati;

"stesso tipo di servizio", quale definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento sui dati, indica un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;

"servizi" indica sia i servizi di trattamento dei dati sia tutti gli altri servizi concordati dalle parti nell'ambito dell'accordo;

"spese di servizio" indica le spese dovute dal cliente al fornitore quale corrispettivo per la fornitura dei servizi, come concordato dalle parti nell'ambito dell'accordo;

"passaggio", quale definito all'articolo 2, punto 34), del regolamento sui dati, indica il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall'utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all'utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso tipo di servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura TIC locale, anche mediante l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;

"tariffe di passaggio", quali definite all'articolo 2, punto 36), del regolamento sui dati, indica le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all'infrastruttura TIC locale, comprese le tariffe di uscita dei dati.